Consiglio Nazionale dei Geologi

29 ottobre 2019

LA GAZZETTA DI LECCE

Quotidiano

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 29-10-2019
Pagina I+III
Foglio 1 / 3

LA MAGLIE-LEUCA NELL'INCONTRO ALLA CAMERA DI COMMERCIO, IERI, IL SOTTOSEGRETARIO MARGIOTTA HA DATO RASSICURAZIONI PER IL PRIMO LOTTO

Statale 275, i soldi non bastano

Potrebbero essere insufficienti i 288 milioni di euro stanziati per il secondo tratto

CAMERA DI COMMERCIO Un momento dell'incontro di ieri mattina

Il cantiere potrebbe partire già nel 2020 ma al ministro sono stati chiesti fondi aggiuntivi

L'iter per il primo lotto della 275 potrebbe sbloccarsi a breve. Questo, almeno, è ciò che si augura il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Salvatore Margiotta, intervenuto ieri mattina nella riunione nella sede della Camera di Commercio, a Lecce, con il partenariato sindacale, datoriale e professionale.

Piuttosto, le risorse stanziate per il secondo lotto, pari a 288 milioni di euro, potrebbero rivelarsi insufficienti. Il Partenariato ha chiesto al ministro di trovare i fondi aggiuntivi. Inoltre, Anas non ha ancora affidato l'incarico per la progettazione.

SCHIRINZI A PAGINA III>>

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ordine Nazionale Geologi

LA GAZZETTA DI LECCE

Quotidiano

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 29-10-2019
Pagina I+III
Foglio 2 / 3

LA MAGLIE-LEUCA

UN ITER SENZA FINE

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Nell'incontro, il sottosegretario Margiotta ha assicurato che c'è il finanziamento per il primo tratto, devono partire le procedure

I RITARDI

Anas non ha ancora affidato l'incarico per la progettazione dell'ultima parte della strada statale

Strada 275, parte il primo lotto ma il secondo è in affanno

Potrebbero non bastare le risorse stanziate pari a 288 milioni di euro

MARINA SCHIRINZI

● L'iter per il primo lotto della 275 potrebbe sbloccarsi a breve.

Questo, almeno, è ciò che si augura il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, **Salvatore Margiotta**, intervenuto ieri mattina nella riunione nella sede della Camera di Commercio, a Lecce, con il partenariato sindacale, datoriale e professionale composto da Ance Lecce, Confindustria Lecce, Claai, Cna Lecce, Confapi, Confartigianato Lecce, Confcommercio Lecce, Confesercenti Lecce, Fai, Ordine dei geologi, Ordine degli architetti, Ordine dei geometri, Ordine degli ingegneri, Ordine dei periti industriali, i sindacati Cgil, Cisl e Uil di Lecce unitamente alle categorie Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.

Il confronto è servito a fare il punto della situazione e a lanciare un appello alle istituzioni per mettere la parola fine all'odissea della realizzazione della strada statale, ritenuta strategica per il territorio, trovando anche i fondi aggiuntivi che potrebbero essere necessari alla cantierizzazione del secondo lotto.

Il punto di partenza è nella scelta, formalizzata dalla giunta regionale, del tracciato del secondo lotto, su un ventaglio di tre proposte.

LA RICHIESTA

È stato chiesto al Governo di trovare fondi aggiuntivi qualora fossero necessari

E, secondo Margiotta, il tratto Maglie-Tricase non dovrebbe incontrare ulteriori ostacoli, tanto che se il progetto venisse approvato entro dicembre, si andrebbe a gara già nei primi mesi del 2020.

«L'approvazione del progetto definitivo dovrà comunque passare da alcune procedure autorizzative, tra le quali soprattutto quelle del ministero dell'Ambiente e del ministero dei Beni culturali - ha puntualizzato - Il finanziamento c'è: si tratta soltanto di rendere più spedite le procedure sull'opera. Il Mit è presente e, al netto delle decisioni che spettano ad Anas, speriamo di poter appaltare l'opera già il prossimo anno».

Più insidioso sembrerebbe essere il percorso del secondo tratto.

«Abbiamo appreso che a metà di settembre il consiglio regionale ha preso una decisione importante e dirimente della questione - ha aggiunto - Io, sottosegretario del Sud, assicuro un impegno maggiore ma non per campanilismo, ma perché so quanto il nostro territorio soffra del gap infrastrutturale con le regioni del Nord».

La previsione di Margiotta è stata confermata dall'assessore regionale ai Trasporti, **Giovanni Giannini**.

«La Regione Puglia ha già rispettato gli impegni assunti nella prima riunione - ha ricordato l'assessore pugliese - Ora il primo tratto tornerà al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la verifica del rispetto delle prescrizioni. Passerà dai ministeri dell'Ambiente e dei Lavori pubblici per approdare al Cipe per ottenere l'approvazione definitiva e quindi andare a gara».

Riguardo al secondo lotto, il responsabile del procedimento Anas, l'ingegnere Paglialunga ha ricordato che Anas non ha ancora affidato l'incarico per la progettazione.

E le risorse stanziate, pari a 288 milioni di euro complessivi, potrebbero rivelarsi insufficienti.

Ed è proprio per questa ragione che il Partenariato ha chiesto espressamente al ministro di trovare i fondi aggiuntivi, qualora fossero necessari.

Per quanto riguarda il primo tratto, invece, l'ingegnere Paglialunga ha precisato che il 23 ottobre scorso il progetto esecutivo è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed entro metà novembre sarà mandato da Anas ai ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali per valutare le modifiche delle prescrizioni sul progetto che ha ottenuto la Valutazione di impatto ambientale nel 2008.

LA REGIONE

L'assessore Giannini: «Insieme ai Comuni valuteremo il modo migliore per realizzare l'opera»

La Via è ancora valida per cui, se le innovazioni apportate dovessero essere valutate d'impatto sul territorio, si procederà con una nuova Via relativa unicamente alle modifiche. Quindi non all'intero progetto.

Il primo lotto dovrà poi tornare al Cipe e dovrà essere convocata una conferenza dei servizi istruttoria per rinnovare l'importanza strategica dell'opera.

L'incontro di ieri mattina alla Camera di Commercio era stato convocato dal Partenariato proprio per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ordine Nazionale Geologi

LA GAZZETTA DI LECCE

Quotidiano

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 29-10-2019
Pagina I+III
Foglio 3 / 3

conoscere gli impegni che il ministero e la Regione intendono prendere, davanti alle rappresentanze economiche e sociali dell'intero territorio, per la realizzazione della statale Maglie-Leuca.

Questo, si diceva, alla luce dell'approvazione del tracciato del secondo lotto della 275 da parte della Regione Puglia.

CAMERA DI COMMERCIO Un momento dell'incontro di ieri mattina

LA STRADA Lo stato attuale della statale 275

LA GAZZETTA DI LECCE

Auto schiacciata fra due tir muore una prof

Statale 275, i soldi non bastano

Sostenibilità Lecce prima città in Puglia

LA MAGLIE-LEUCA

Strada 275, parte il primo lotto ma il secondo è in affanno

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ordine Nazionale Geologi

GAZZETTINO FRIULI

Rassegna del: 29/10/19
Edizione del:29/10/19

Continua lo sciame sismico Nessun danno, solo paura

MEDUNO

Il terremoto che ha impaurito domenica sera all'ora di cena la pedemontana e montagna pordenonese, non è rimasto un caso isolato. All'alba di ieri, precisamente alle 5.48 a Meduno, a 13 chilometri di profondità, si è verificata una seconda scossa di magnitudo 2,3 della scala Richter. Il movimento tellurico è avvenuto nella stessa area di una decina di ore prima: il sisma si è infatti verificato non molto distante dall'epicentro di domenica sera, quando era stato registrato a Cavasso. Secondo i dati diffusi da Protezione civile Fvg e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tra le due zone centrali delle scosse c'è stata una distanza di neppure 4 chilometri. Nel corso della notte ci sono state comunque numerose altre scosse di terremoto di entità bassissima registrate soltanto dalla rete nazionale dei sismografi. Uno sciame che rappresenta la normalità in questi casi. Anche per l'evento dell'alba di ieri non si registrano danni o problemi per persone o cose. Oltre a Meduno, i comuni interessati dal sisma sono stati Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Maniago, Sequals, Arba e Tramonti di Sotto, mentre, a livello di città, si segnalano persone che hanno avvertito l'evento a Pordenone, Udine e Treviso, nel raggio dunque di una settantina di chilometri dall'epicentro. Sensibilizzati dal boato e dal sisma di qualche ora prima, numerosi cittadini della pedemontana si sono svegliati di soprassalto, iniziando immediatamente a invadere i social per capire la portata del fenomeno. Qualcuno è anche uscito in strada. I vigili del fuoco non hanno invece ricevuto alcuna chiamata di allarme o di richiesta di aiuto. Prima del doppio scossone tra domenica e lunedì, la zona aveva fatto registrare un terremoto di magnitudo 2.7 domenica 28 luglio, alle 17.56, con epicentro a 2 chilometri da Fanna. Anche in quel caso non ci furono problemi per la popolazione. Quanto accaduto non stupisce vista la sismicità delle aree colpite. A parte i due devastanti episodi del 6 maggio e del 15 settembre del 1976, che causarono anche alcune vittime e devastazione diffusa, un paio d'anni fa era stato confermato dagli esperti che esiste una faglia in movimento proprio sotto l'abitato di Meduno. S i tratta del risultato di un'indagine paleosismologica condotta dall'Università di Udine. Uno studio che è anche finito al centro di una tesi di laurea magistrale. Secondo gli esperti, l'abitato di Meduno è costruito esattamente su una faglia attiva e capace (Fac). Una faglia in movimento e in grado di fratturare il terreno, ossia di deformare i depositi postglaciali che risalgono a 20 mila anni fa, qualora si verifichi un terremoto. Una constatazione che non deve tuttavia allarmare la popolazione: il Friuli occidentale è da sempre zona soggetta a questo tipo di problematica.

L.P.

DOPO IL MOVIMENTO REGISTRATO DOMENICA IERI MATTINA ALL'ALBA UN'ALTRA SCOSSA HA INTERESSATO L'AREA DI MEDUNO

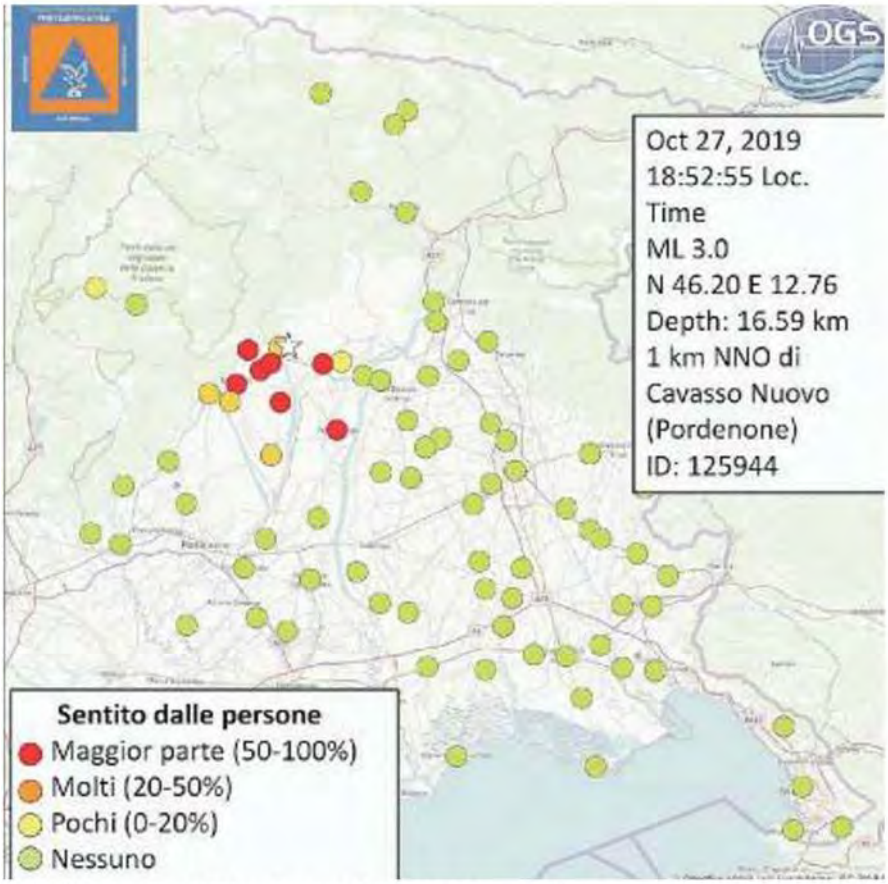

TERREMOTO La mappa del risentimento sismico della scossa più forte registrata domenica sera

ULTIME LIMATURE

9 miliardi

È il valore delle misure da inserire nel disegno di legge di bilancio per completare le coperture "autonome" della manovra in aggiunta ai 5,4 miliardi di maggiori entrate del decreto fiscale

5 miliardi

È la dimensione approssimativa della spesa che nel 2020 sarà interessata in parte da nuovi tagli e per un'altra fetta dal congelamento di capitoli di uscite a garanzia dei risparmi di Quota 100

Coperture manovra, stretta sul pacchetto da quasi 9 miliardi

Legge di bilancio. Oggi vertice di maggioranza sugli ultimi nodi: plastic e sugar tax, partite Iva. Sul tavolo anche cuneo e famiglia
Il decreto fiscale alla Camera. Il 7 novembre round con i sindaci

Marco Rogari
ROMA

Completare il puzzle di misure necessarie per garantite alla manovra quasi 9 miliardi di coperture per il 2020, da aggiungere ai 5,4 di maggiori entrate già blindate dal decreto fiscale. Che è ieri è stato ufficialmente assegnato alla commissione Finanze della Camera dove comincerà subito la sua corsa in attesa che scatti quella del disegno di legge di bilancio destinato ad approdare al Senato entro la fine della settimana, anche se non è escluso un ulteriore slittamento a lunedì 4 novembre. È chiara la "mission" del Governo dopo l'esito negativo per M5S e Pd delle elezioni regionali in Umbria. Per stringere i tempi si è parlato di un vertice di maggioranza da tenere oggi sulla manovra, considerato ieri quasi certo ma non confermato da Palazzo Chigi. «Vanno chiarite il prima possibile tutte le misure della manovra», ha scritto su Facebook Luigi Di Maio all'indomani del voto umbro tornando a erigere una barriera di protezione da eventuali tentazioni di interventi su Quota 100. Il premier Giuseppe Conte si è appellato allo spirito di squadra mentre il leader del Pd, Nicola Zingaretti, ha fatto capire che il Governo va avanti solo se vive di un «comune sentire delle forze politiche».

Un momento di confronto nella maggioranza ci dovrà comunque essere in tempi brevi, anche alla luce dei pochi giorni rimasti a disposizione per definire la legge di bilancio. Sul tavolo ci sono anzitutto i capitoli della famiglia e del cuneo. Con l'obiettivo di individuare gli strumenti più adatti per dare efficacia ai due interventi, magari irrobustendoli. Ma già ieri al centro delle valutazioni tecniche e politiche sono rimaste anche le questioni della plastic e della sugar tax, della tassa su alcuni prodotti energetici e anche quella dell'attenuazione dello stop alla flat tax per le partite Iva. C'è poi il capitolo "spesa", che tra tagli e clausola di garanzia su Quota 100 interesserà nel 2020 circa 5 miliardi di uscite. Un pacchetto che, insieme all'aumento delle accise sul tabacco, alla revisione delle tax expenditures (comprensiva dei nuovi balzelli per i certificati penali e le imposte catastali e ipotecarie sulle compravendite della prima casa oltre che del taglio delle detrazioni sopra i 120mila euro) e ai nuovi tagli di spesa dovrà assicurare appunto quasi 9 miliardi. Questa dote, in linea con le indicazioni contenute nel Documento programmatico di bilancio su cui Bruxelles si accinge a dare il suo via libera, servirà a "chiudere" le coperture "autonome" (oltre 14 miliardi considerando anche le maggiori entrate del decreto fiscale) che si andranno ad aggiungere alla flessibilità chiesta alla Ue per completare la manovra da circa 30 miliardi.

Interessati circa 5 miliardi di spesa dai nuovi tagli e dalla «clausola di garanzia» su Quota 100

Ma, dopo la sconfitta in Umbria, la maggioranza potrebbe spingere per alleggerire la gamma degli interventi previsti sotto forma di nuove tasse o balzelli fiscali, a partire dalle partite Iva. Un'operazione che potrebbe essere eventualmente realizzata solo individuando risorse alternative. E forse anche per questo motivo Di Maio si è nuovamente opposto a ripensamenti su Quota 100.

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri non si sbilancia: ieri ha ufficialmente annunciato l'apertura il 7 novembre di un tavolo con i sindaci che resterà attivo per tutta la sessione di bilancio. Sul versante degli enti locali Gualtieri, che potrebbe essere audito dal Parlamento sulla legge di bilancio il 6 novembre, ha anche ricordato che nella manovra «sono previsti 110 milioni» l'anno nel triennio per «il ristoro del minor gettito da Imu e Tasi», mentre il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro ha detto che diventano strutturali i 500 milioni destinati quest'anno ai Comuni per opere pubbliche collegate all'efficientamento energetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VERDETTO SUL BILANCIO

La commissione Ue apprezza il vincolo di spesa per il 2020

Fondi scongelati solo con una spesa inferiore nei prossimi tre anni

Beda Romano
Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

A qualche giorno dall'invio da parte italiana di una lettera per rispondere alla richiesta di chiarimenti sulla Finanziaria 2020 proveniente dalla Commissione Ue si conferma la previsione di un atteggiamento accomodante da parte dell'esecutivo comunitario. Bruxelles ha tempo fino alla fine del mese per bocciare il bilancio programmatico del governo Conte, ma nonostante i dubbi sollevati in queste ultime settimane difficilmente vi sarà una bocciatura, come avvenne l'anno scorso.

La Finanziaria italiana prevede un aumento del deficit strutturale l'anno prossimo allorché secondo le regole comunitarie l'Italia, per via del suo debito elevato, dovrebbe ridurre il disavanzo strutturale. Con un bilancio a rischio di deviazione significativa rispetto agli obiettivi del Patto di Stabilità, la Commissione ha inviato una richiesta di chiarimenti (si veda Il Sole/24 Ore del 23 ottobre). Successivamente, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha inviato una risposta di sei pagine.

La missiva contiene un aspetto che a Bruxelles non è sfuggito. Il ministro Gualtieri ha annunciato un «congelamento temporaneo della spesa pari alla differenza tra le stime prudenti relative alla riforma pensionistica detta Quota 100 nelle proiezioni 2020-2022 e quelle che si estrapolabili dalle domande ricevute finora». I fondi ha aggiunto «saranno scongelati solo se la valutazione di bilancio di metà anno mostrerà una spesa inferiore in ciascuno dei prossimi tre anni».

Questo impegno non appariva né nella Nota di aggiornamento del documento economico e finanziario (Nadef), né nella Finanziaria pubblicata a metà mese. Si deve presumere che la Commissione Ue veda di buon occhio questo impegno, e che ne attribuisca il merito al quadro di regole europee. Ciò detto, la perdurante assenza della legge di bilancio e dei provvedimenti legislativi rende complicata l'analisi della Finanziaria da parte dell'esecutivo comunitario.

Nei fatti, la Commissione europea ha comunque deciso di rinviare qualsiasi giudizio al 7 novembre quando pubblicherà nuove previsioni di crescita economica e di finanza pubblica. Le opinioni di bilancio sono poi attese per il 20 novembre. Come detto più volte in queste settimane, il clima tra Bruxelles e Roma è migliorato con il cambio di governo. Più concretamente, due aspetti dovrebbero permettere al governo Conte di superare indenne quest'anno, al netto di eventuali imprevisti.

Il primo aspetto è che l'aumento del deficit strutturale dovrebbe essere compensato da una richiesta di flessibilità per danni idrogeologici che se concessa permetterebbe al paese di non segnare una deviazione significativa dai conti pubblici nel 2020. In secondo luogo, vi è sempre discussione sul calcolo dell'output gap (la differenza tra Pil effettivo e Pil potenziale da cui dipende la richiesta di aggiustamento di bilancio). Discussione che rende complicata scelte radicali da parte di Bruxelles.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA

Francesco Mucciarelli. Per il docente della Bocconi il decreto 231 è da rivedere

Favorire le imprese che collaborano

Giovanni Negri

L'inasprimento delle sanzioni? Rischia di essere solo dimostrativo. Francesco Mucciarelli, docente di Diritto penale all'Università Bocconi di Milano non nasconde forti perplessità sulla parte del Dl fiscale sui reati tributari.

Professor Mucciarelli, ancora una volta (2011, 2015, con "filosofie" di intervento diverse però) si utilizza la leva penale per combattere l'evasione, inasprendo complessivamente il trattamento sanzionatorio. Una strategia convincente o misure eccessive?

L'inasprimento sanzionatorio ha valenza simbolica: l'efficacia dissuasiva delle sanzioni non dipende tanto dallo loro gravità, ma dalla loro effettività (semplificando: dalla probabilità che il reato commesso venga accertato e comporti la effettiva applicazione della pena). Il problema è ancora maggiore di fronte a reati molto diffusi come quelli di infedeltà fiscale, che sono ormai un fenomeno deviante e dei quali non sempre viene percepito appieno il grave disvalore: ci si preoccupa di più e si disistima maggiormente un borseggio o un furto anziché una frode fiscale, eppure Cesare Beccaria (padre del diritto penale moderno, illuminista e liberale) ci ha insegnato che la gravità del reato si misura sulla base del danno che esso arreca alla società. In sintesi: lo strumento penale è indispensabile, ma deve essere reso più efficiente e accompagnato da altre misure sanzionatorie e da un mutamento dell'atteggiamento nei confronti dei beni comuni e della collettività sociale. Ma quest'ultimo aspetto non è certo di competenza del diritto penale: è piuttosto un problema culturale o, per non usare parole alte, un tema di educazione civica.

Sanzioni più elevate e soglie più basse. Si espande l'area di rilevanza penale, punendo le condotte in maniera più severa, favorendo anche l'utilizzo di strumenti investigativi come le intercettazioni. Ritiene che in questo modo si colpirà un maggiore e significativo, quanto a importi evasi, numero di evasori o si rischia l'effetto boomerang, per esempio accrescendo la possibilità che le imprese si trovino esposte anche per importi limitati a un procedimento penale dai tempi lunghi, a esito incerto ma sicuro danno reputazionale?

> La confisca per sproporzione colpirà le imprese dedite in maniera strutturale ad attività criminali

Vale quanto detto prima, con la nota ulteriore che l'aumento del numero dei processi porta il rischio di aggravare il carico del sistema giudiziario. Il sistema delle "soglie" non è convincente in generale, sia perché implica l'esigenza di un accertamento tecnico specifico con le complicazioni del caso, sia perché determina una discutibile area di impunità penale che può essere sfruttata ex ante. Opzione largamente preferibile per un legislatore avveduto è una riscrittura delle norme in modo da individuare in modo preciso le condotte vietate, valorizzando i profili di effettiva lesione o messa in pericolo del bene tutelato, indipendentemente dall'entità del danno. Sul piano tecnico, non convince l'introduzione di una soglia per il reato di frode mediante uso di fatture false, né mi pare che le intercettazioni telefoniche siano strumento d'indagine di frequente impiego per l'accertamento di questo tipo di reati (che si svolge essenzialmente sul piano documentale).

Condivide l'estensione della confisca per sproporzione, che potrebbe essere applicata anche in via preventiva?

La confisca è ormai uno strumento sanzionatorio largamente adoperato dal legislatore (non soltanto italiano) per fronteggiare la criminalità orientata al profitto: in questo contesto si colloca l'estensione ai reati tributari della confisca anche per sproporzione. Da notare che essa finirà con l'incidere in situazioni peculiari, distanti dalla criminalità economica in senso classico (l'impresa che occasionalmente delinque), mentre troverà largo spazio applicativo in contesti di impresa criminale (cioè di attività economiche del tutto o per la gran parte delinquenziali: si pensi alle cosiddette cartiere, alle frodi carosello, alle imprese che svolgono unicamente attività di money laundering e che certo non pagano le tasse).

Da lungo tempo si discute dell'inserimento dei delitti tributari nella lista dei reati presupposto prevista dal decreto legislativo 231 del 2001. Ora viene aperta la strada. Un approdo inevitabile o una scelta discutibile?

Credo che sia opportuno estendere l'inserimento a tutti i reati tributari, anche perché in questo senso depongono istanze sovranazionali. Mi parrebbe però altrettanto necessario un duplice intervento sul decreto 231/01: da un lato prevedere meccanismi di definizione della contestazione per la società che collabora (lasciando immutata la reazione penale a carico della persona fisica e rendendo altresì evidente la divaricazione tra la posizione dell'ente e quella dell'autore del reato); dall'altro coordinare il profilo sanzionatorio con il comparto dell'illecito amministrativo, rispetto al quale la persona giuridica già ora risponde direttamente. In mancanza di coordinamento si rischia di duplicare le sanzioni per il medesimo fatto, il che aprirebbe la strada alla controversa problematica del ne bis in idem in presenza di sistemi a doppio binario sanzionatorio, quale quello ora applicabile alle sole persone fisiche. In questo contesto, potrebbe essere valutata l'attribuzione alla competenza del giudice collegiale (e non monocratico) per i reati e per gli illeciti previsti dal decreto 231/01 in materia tributaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAST®

Con il primo volume dedicato a Cast si inaugura la collana "IMPRESE D'ITALIA – I protagonisti dell'economia" edita da 24 Ore Cultura, che vuole raccontare da vicino quegli imprenditori che con la loro attività rappresentano la struttura economica del Paese Italia. Storie di impresa che partono da lontano e guardano avanti.

"Se c'è da fare, si fa. E non si torna indietro" è la filosofia di Cast, azienda nata nel 1978, con sede a Volpiano in provincia di Torino, specializzata nella produzione e commercializzazione di raccordi in acciaio inossidabile e in acciaio al carbonio per alte pressioni. Fondata da Francesco Ronco, ex operaio, oggi presidente e padre di Sergio attuale amministratore delegato - affiancato dalla famiglia Minerdo - impiega oltre duecento collaboratori con un export superiore al 70 per cento.

Primo Piano

Più consumi, gli anziani aiutano l'economia

Rapporto Censis-Tendercapital. Tanto cash per proteggersi da rischi futuri e poca passione per i titoli di Stato. Maggioranza contro la tassa sul contante

Valore sociale. Il 72% dei senior si occupa dei nipoti e sono 7,6 milioni quelli che sostengono i familiari: 5 milioni aiutano altri anziani in difficoltà

Davide Colombo
ROMA

Gli italiani si sentono vecchi non quando vanno in pensione o superano una certa soglia anagrafica, ma quando diventano dipendenti da altre persone nelle ordinarie attività quotidiane, incluse le più intime. È una delle principali conclusioni cui giunge il primo Rapporto sulla silver economy che verrà presentato oggi a Roma dal Censis in collaborazione con Tendercapital, società europea di asset management con sede a Londra. In questa condizione di non autosufficienza si trova solo un quinto degli over 65enni (2,8 milioni su 13,7), mentre la maggioranza vive in condizioni di benessere superiori alle medie nazionali. Non solo. Il 72% degli anziani (9,6 milioni) si occupa dei propri nipoti o di altri familiari e 3,6 milioni lo fa con regolarità, mentre 7,6 milioni sostengono finanziariamente figli e nipoti, e 5 milioni si occupano di altri anziani in difficoltà.

Il rapporto accende una luce sulle attuali conseguenze positive dell'invecchiamento della popolazione mettendo a fuoco il valore sociale che gli anziani possono esprimere dopo una vita di lavoro e la loro forza economica. Negli ultimi vent'anni la quota di ricchezza di questa fascia della popolazione (oggi pari al 22,8%) è passata dal 20,2% a quasi il 40% del totale delle famiglie. Gli over 65 hanno una ricchezza media più alta del 13,5% di quella degli italiani, mentre quella dei millennials è inferiore del 54,6%.

Tendercapital. Secondo il presidente Moreno Zani la silver economy rappresenta una risorsa preziosa per l'Italia, da non ignorare e valorizzare a vantaggio dell'intera collettività.

I dati fotografano l'impoverimento asimmetrico causato dalle due recessioni che hanno colpito l'economia nazionale nell'ultimo decennio. Un trauma ancora aperto (il Pil pro capite è al di sotto dei livelli pre-crisi per quattro punti percentuali) che tuttavia non ha fermato il consolidamento finanziario e patrimoniale delle famiglie di pensionati, le quali, vale ricordarlo, in molti casi percepiscono più di un trattamento Inps e integrano il reddito con altre voci. Negli ultimi 25 anni la loro ricchezza è cresciuta del 19,6% (passando dal 19% del reddito totale delle famiglie al 31%). Questi nuclei sono proprietari dell'abitazione in cui vivono nel 76,1% dei casi e il 62,7% dichiara di avere «una situazione economica solida e le spalle coperte» contro il 36,2% del totale della popolazione.

Non sorprende che in queste condizioni gli anziani consumino e accantonino più degli altri. Negli ultimi 25 anni a fronte di una calo del 14% della spesa delle famiglie, quella dei nuclei anziani è cresciuta del 23%. E tra le numerose evidenze raccolte nel Rapporto colpisce la qualità di questi consumi. Nell'ultimo anno gli over 65 hanno speso 2,3 miliardi per visitare musei o mostre (+47% in dieci anni) mentre l'anno scorso hanno sborsato 4,9 miliardi in viaggi vacanza (+38,9%), mentre il 31% ha consumato una cifra significativa per un bene o un servizio di valore (uno smartphone, una cena al ristorante) il che significa, spiegano gli analisti Censis, che a quasi 4 milioni di anziani «capita di tanto in tanto di pagarsi uno sfizio».

Il risparmio è perlopiù concentrato in cash (oltre il 65%), una scelta giustificata dal fatto che ci si vuole coprire dal rischio di trovarsi in condizioni di non autosufficienza e dal contesto di bassi tassi di interesse che hanno penalizzato gli investimenti in titoli pubblici (il 60% degli intervistati dice che non acquisterebbe BoT o BTp a breve), inoltre c'è una forte contrarietà a forme di tassazione per disincentivare l'uso del contante nei pagamenti. «Siamo soddisfatti di quanto è emerso dalla proficua collaborazione con il Censis – ha dichiarato il presidente di Tendercapital, Moreno Zani – e siamo orgogliosi di questo primo Rapporto, che ci permette di valutare al meglio nuove strategie di investimento a sostegno della silver economy e del Paese».

Per gli autori del Rapporto sono evidenti le potenzialità di miglioramento delle scelte di portafoglio anche in una prospettiva di migliore assicurazione sugli anni a venire. «L'intreccio di risorse e fabbisogni afferenti alla silver economy - si legge nelle conclusioni - evidenzia che sarà decisiva la capacità di attivare strumenti che facciano convergere risorse pubbliche e private capaci di mobilitare capitali verso progetti di infrastrutturazione materiale e di servizi pensati per gli anziani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solo un quinto degli over 65 non è autonomo. La maggioranza vive in condizioni di benessere superiori alla media

Più forza economica

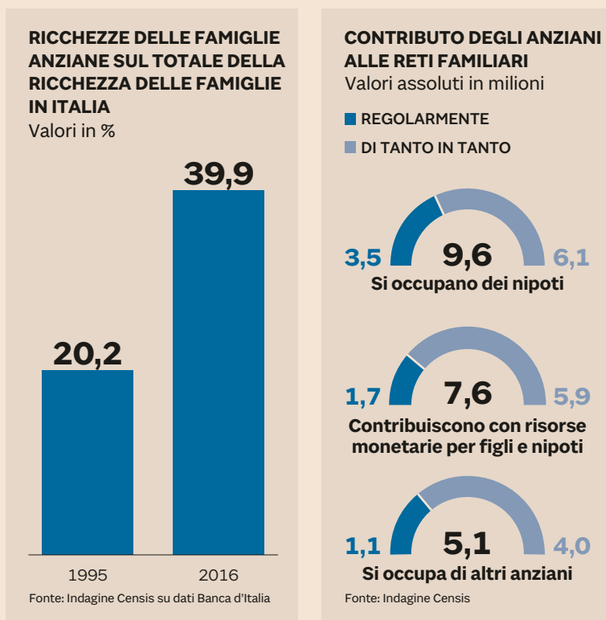

PENSIONI

Pace contributiva e riscatti laurea battono Quota 100

In 7 mesi 28mila domande per il recupero agevolato degli anni non coperti

ROMA

Se "quota 100" non ha fatto breccia nel cuore dei pensionandi, visto che le adesioni sono per oltre un terzo al di sotto delle attese governative, altrettanto non può dirsi per la pace contributiva. A metà ottobre le domande di riscatto di periodi non coperti da versamenti sono state poco più di 3.500, un dato in linea con le stime annue della relazione tecnica al decreto 4/2019.

La maggioranza delle domande viene dal settore privato e solo 437 da iscritti alla gestione pubblica. Brillante anche il debutto del riscatto laurea agevolato, con oltre 25mila domande (20.890 da lavoratori del settore privato), tremila in più dei riscatti laurea per via ordinaria. Nel loro insieme pace contributiva e riscatti laurea agevolati hanno superato un sette mesi le 28mila domande.

Primi numeri significativi

Si tratta dei primi numeri, che IlSole24Ore anticipa in esclusiva, dunque la cautela è d'obbligo. Ma il loro significato è notevole poiché i beneficiari di questi due nuovi strumenti, non avendo contributi prima del gennaio 1996, non sono prossimi alla pensione anticipata né con il riscatto possono raggiungere nel triennio i 20 anni minimi per il pensionamento di vecchiaia. I dati sono significativi anche perché la seconda circolare Inps con le disposizioni attuative finali è arrivata solo a fine luglio, dopo quella emanata in marzo prima della conversione del decreto.

Sperimentazione triennale

Come si ricorderà le nuove disposizioni sono sperimentali come "Quota 100" e destinate a un rigoroso vaglio alla fine del 2021 prima di deciderne la conferma a regime o la chiusura. Poiché si tratta di nuove opzioni il governo aveva elaborato le stime di adesione partendo dal dato base delle domande di riscatto laurea ordinarie del biennio 2016-2017 (circa 11mila l'anno) e dell'utilizzo del riscatto di vuoti contributivi tra un contratto e l'altro per i lavori discontinui, stagionali o temporanei previsto dal Dlgs 564/1996 (meno di cento all'anno). Considerando neutro l'effetto finanziario del riscatto laurea, il governo aveva previsto maggiori entrate, con 3.500 adesioni l'anno alla pace contributiva, per 24 milioni nel 2019, 46 milioni nel 2020 e 66 milioni nel 2021. L'effetto positivo proseguirebbe fino al 2025, quando i primi pensionamenti guadagnati con il riscatto determinerebbero maggiori oneri per 22 milioni, che salgono a 51 milioni nel 2026.

Recupero anni con sconto

La pace contributiva prevede la possibilità di riscattare fino a cinque anni di mancati versamenti (anche non continuativi) tra il gennaio 1996 e il gennaio 2019 ed è utile sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per la determinazione del suo valore. Il costo del riscatto può essere versato in unica soluzione oppure in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo è di 120 rate per un piano di abbattimento decennale. La spesa è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Rateo della spesa in dieci anni

La misura che ha destato maggiore interesse è il riscatto dei periodi di studio in forma agevolata. Ricordiamo che si tratta di una nuova facoltà di riscatto della laurea e dei dottorati di ricerca (se non coperti da contribuzione), fortemente simile a quella introdotta nel 2007 per i lavoratori inoccupati, il cui onere è calcolato allo stesso modo e pari a 5.240 euro, nel 2019, per ogni anno di corso riscattato, rateizzabile anche in questo caso in un massimo di dieci anni senza alcun interesse. Non sono previsti limiti di età per accedere al riscatto laurea agevolato, che può essere esercitato con onere forfettario solo per i periodi di competenza del metodo contributivo. Secondo la legge Dini questo vuol dire che i periodi di studio, in corso, devono collocarsi comunque non prima del 1996, dunque - anche immaginando un'immatricolazione a 18 anni - l'opzione sarà disponibile ai nati fra 1977 e 1978. Un'altra leva rispetto ai candidati a "quota 100", ovvero i nati entro il 1959 che compiono 62 anni prima della fine della sperimentazione triennale, fissata al 2021.

—**D.Col.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trend delle domande

Aggiornamento al 15 ottobre delle domande pervenute di riscatto di laurea

	2018 (MEDIA MENSILE)	LUGLIO 2019	AGOSTO 2019	SETTEMBRE 2019	FINO AL 15 OTTOBRE	TOTALI 2019
GESTIONE PUBBLICA						
Riscatti laurea ordinari	580	453	222	398	236	**3.085**
Riscatto agevolato	-	637	377	652	314	**4.263**
Pace contributiva	-	49	43	60	26	**437**
Totali	**580**	**1.139**	**642**	**1.110**	**576**	**7.785**
GESTIONE PRIVATA						
Riscatti laurea ordinari	1.740	1.878	1.567	2.455	1.131	**18.818**
Riscatto agevolato		2.262	2.198	3.338	1.671	**20.890**
Pace contributiva		231	272	372	183	**3.095**
Totali	**1.740**	**4.371**	**4.037**	**6.165**	**2.985**	**42.803**

Fonte: Inps

L'INCHIESTA
Ambiente e materie prime

È uno dei paradossi più insidiosi della transizione energetica: la diffusione di auto elettriche, turbine eoliche e pannelli solari impone di accelerare le attività estrattive, ma così si rischia di aumentare le emissioni di CO_2

Con i metalli verdi le miniere raccolgono la sfida del clima

Sissi Bellomo

Si nasconde in miniera (e in fonderia) il più insidioso paradosso della transizione energetica. Per avere più auto elettriche, più turbine eoliche, più pannelli solari e quant'altro serviranno enormi quantità supplementari di metalli. Ma per avere più metalli è necessario consumare più energia (il settore è tra i più energivori in assoluto, con oltre il 10% dei consumi totali). E in questo modo le emissioni di CO_2 nell'atmosfera rischiano di aumentare anziché ridursi.

La sfida non è di poco conto. Secondo uno studio della Banca mondiale entro il 2050 la produzione di litio dovrà quasi decuplicare, quella di nickel raddoppiare. Per rame e alluminio, di cui abbiamo già sfruttato gran parte delle risorse, potrebbero bastare aumenti più moderati. Ma le vene di minerale sempre meno ricche e meno facili da raggiungere richiederanno tecniche estrattive a maggiore intensità energetica.

Nell'era di Greta Thunberg e dei cortei contro il cambiamento climatico l'industria mineraria non può più permettersi di ignorare il problema. E come nell'Oil & Gas anche in questo settore gli annunci di iniziative "verdi" si stanno rapidamente moltiplicando.

L'ultima mossa l'ha fatta la settimana scorsa Bhp Billiton, mettendosi in grado di estrarre rame a zero emissioni da due importanti miniere in Cile: quella di Escondida (che addirittura è la più grande del mondo) e quella di Spence. Il colosso angloaustraliano del mining ha rescisso i contratti per la fornitura di energia da carbone – a costo di accollarsi svalutazioni finanziarie per 780 milioni di dollari – ed è passata alle rinnovabili: 3 TWh l'anno di elettricità pulita arriveranno da Enel Generaciòn Chile per 15 anni a partire da agosto 2021 e altri 3 TWh da Colbùn per 10 anni da gennaio 2022.

Con la conversione ecologica Bhp prevede di risparmiare il 20% sulla bolletta. Ma soprattutto giura che riuscirà a tagliare la C_{02} di 3 milioni di tonnellate l'anno dal 2022 (oltre un quinto delle sue emissioni odierne), con un beneficio per l'ambiente simile a quello che si otterrebbe togliendo dalle strade 700mila automobili con motori a combustione.

La stessa Bhp sei mesi fa era stata la prima mineraria a promettere obiettivi di riduzione anche per le emissioni «Scope 3», quelle generate durante il trasporto e l'utilizzo finale dei suoi prodotti. La stima dimostra l'enormità della sfida: queste ultime sono quasi 40 volte più grandi di quelle dirette (566,9 contro 14,7 milioni di tonnellate).

In Cile – dove molte miniere sono nel deserto di Atacama, luogo ideale per produrre energia solare a basso costo – anche Anglo American a luglio ha sottoscritto contratti con Enel Generaciòn, promettendo di utilizzare solo energia rinnovabile nelle attività estrattive a partire dal 2021. Ad aprire la strada era stata l'anno scorso Antofagasta, passando al fotovoltaico nella miniera Zaldìvar.

Il colosso statale Codelco d'altra parte è stato costretto a rinviare il progetto di vendere rame «verde» a prezzi maggiorati: era difficile convincere i clienti in mancanza di un sistema di certificazione attendibile, si sono giustificati i dirigenti, rilanciando con un nuovo piano. Ora Codelco si impegna a classificare tutto il suo rame in base a 75 parametri di sostenibilità, non solo ambientale (con un'attenzione particolare all'acqua oltre che alle emissioni), ma anche sociale, dal rispetto dei diritti dei lavoratori alle pari opportunità tra generi.

Che si possa pagare di più per i metalli «ecologici» non è necessariamente un'utopia. Prodotti come il caffè sostenibile o il cacao da commercio equo e solidale si sono ritagliati una nicchia di tutto rispetto nell'industria alimentare, nonostante il prezzo spesso più elevato della media. La diffusione di carbon tax e altre misure per dare un prezzo alla CO_2 potrebbe fare da volano alla vendita di metalli «zero carbon» a prezzo maggiorato. Come sempre quando si tratta di conciliare ambiente e competitività economica sarebbe però cruciale coinvolgere anche i Paesi emergenti. E non sarà facile. È esemplare il caso della Cina, bersaglio di dazi anti dumping in tutto il mondo per l'esportazione di acciaio e alluminio a prezzi stracciati: la sua industria mineraria e metallurgica può produrre a basso costo anche perché è quasi interamente alimentata dal carbone estratto nelle miniere locali. Nonostante tutto, anche nella Repubblica popolare qualcosa si sta muovendo. Nella provincia dello Yunnan, ricca di energia idroelettrica, è stato creato un distretto produttivo in cui molti grandi produttori di alluminio – tra cui il gigante Hongqiao – stanno trasferendo stabilimenti.

Ovunque nel mondo il settore dell'alluminio è stato il primo a far leva sui temi ambientali. Il metallo, che da sempre vanta credenziali "verdi" perché facile ed economico da riciclare, consuma moltissima energia. E utilizzare una fonte pulita può fare una enorme differenza in termini di emissioni (e di immagine). L'hanno capito in anticipo la norvegese Norsk Hydro e la russa Rusal, che – grazie all'accesso a grandi centrali idroelettriche – già da tempo promuovono linee di prodotto certificate «a basse emissioni di CO_2».

Più di recente alla pattuglia dell'alluminio verde si è unita anche l'americana Alcoa, che ora promette di diventare la prima della classe, ossia «la società che emette meno anidride carbonica tra tutti i gruppi globali dell'alluminio»: oggi usa già il 70% di energia rinnovabile nelle fonderie (soprattutto idroelettrico in Canada), ma promette di spingersi all'85%. Insieme a Rio Tinto ed Apple, Alcoa ha anche creato la joint venture Elysis attraverso la quale spera di commercializzare entro il 2024 un nuovo processo produttivo per fondere alluminio a zero emissioni.

@SIssiBellomo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REUTERS

Sole e rame. In Cile, grazie ai costi ridotti del fotovoltaico, si moltiplicano le miniere alimentate al 100% da rinnovabili. Tra queste c'è anche Escondida di Bhp

La transizione energetica ha fame di metalli

Previsioni sulla domanda al 2050, a confronto con l'attuale produzione
Dati in migliaia di tonnellate

	PRODUZIONE CORRENTE 2017(KT)	DOMANDA 2050 (KT)	VARIAZIONE % (100%)
Litio	43	415	**965**
Cobalto	110	644	585
Grafite	1.200	4.590	383
Indio	0,72	1,73	241
Vanadio	80	138	173
Nickel	2.100	2.268	108
Argento	25	15	60
Neodimio	23	8,4	37
Molibdenio	290	33	11
Alluminio	60.000	5.583	9
Rame	19.700	1.378	7
Manganese	16.000	694	4

Fonte: Banca Mondiale

85%
RINNOVABILI
È la promessa di Alcoa, che vuole diventare il produttore di alluminio con minori emissioni di CO_2 al mondo. Precursori del metallo «green» sono Norsk Hydro e Rusal

Su ilsole24ore.com

IL MERCATO
Sul sito si trovano le quotazioni dei metalli non ferrosi e delle altre materie prime

Commenti

LA RICORRENZA

I FANTASMI DEL '29 TRA SOVRANISMI E RECESSIONE

di **Valerio Castronovo**

Sono passati novant'anni dal crollo di Wall Street (avvenuto fra il 24 e il 29 ottobre del 1929) che travolse il mondo finanziario e si abbattè violentemente sull'economia americana, e i cui contraccolpi si propagarono poi nei principali Paesi europei. Al punto da far vacillare le fondamenta del sistema capitalistico e da diffondere in Occidente la sensazione che il sistema collettivista, avviato in Russia all'indomani della Rivoluzione d'ottobre del 1917, all'insegna della dottrina marxista-leninista, avrebbe finito prima o poi per prendere il sopravvento.

Da allora, più volte, l'ipotesi che questa prospettiva si avverasse ha continuato a essere oggetto non solo di analisi in sede storiografica, ma ha costituito anche uno dei temi ricorrenti del dibattito politico sino all'estinzione nel 1991 del "socialismo reale" di marca sovietica. D'altro canto, i "gloriosi trent'anni" successivi al secondo dopoguerra, segnati dalla dottrina keynesiana e dal passaggio a un sistema di mercato regolato in sintonia con la stabilità economica e l'avvento dello "Stato sociale", hanno portato numerosi opinionisti a ritenere che quel periodo abbia rappresentato, con alcune varianti, il punto d'arrivo e il corollario dell'interventismo pubblico degli anni Trenta.

In realtà, neppure negli Stati Uniti del *New deal* rooseveltiano, si era manifestata l'idea che le misure assunte dal governo federale per venire a capo della Grande depressione avrebbero potuto costituire il preludio di una svolta economica radicale e di un *welfare state*. Né i provvedimenti patrocinati e sostenuti con risolutezza dal presidente democratico americano e dal suo *brain trust*, per arginare la caduta della produzione e dei consumi e promuoverne il rilancio, s'ispirarono al teorema macroeconomico eterodosso enunciato nel 1936 da John Maynard Keynes, in quanto esse corrisposero piuttosto a una visione politica caratterizzata da una forte impronta progressista nonché da una strategia volta a rafforzare i poteri e le funzioni della Casa Bianca nei rapporti con il Congresso.

Del resto, l'intervento dello Stato, per rivitalizzare l'economia e debellare la disoccupazione, scongiurando la disgregazione del sistema produttivo e dell'assetto sociale, venne declinato e attuato in varie forme e dimensioni in quasi tutti i Paesi europei e nell'ambito di regimi politici assai differenti fra loro: tant'è furono, in pratica, l'Italia fascista e la Germania nazista a primeggiare in Europa per lo spessore e l'incidenza che assunse, nel quadro di un ordinamento totalitario, la commistione fra interventismo dello Stato e dirigismo economico.

Ma se oggi c'è più di un motivo per tornare a riflettere sulla Grande crisi del 1929 e i suoi risvolti, lo si deve al fatto che essa sfociò in una diffusione a largo raggio del protezionismo, in una concatenazione di sbarramenti doganali all'importazione di merci e in una sequenza di rincari delle materie prime, nella sospensione dei crediti all'estero e nell'eclisse del multilateralismo nelle relazioni commerciali internazionali, sostituita dalla sottoscrizione di accordi bilaterali fra i vari Stati, da svalutazioni competitive e da crescenti chiusure autarchiche.

È vero che erano stati gli esponenti del Partito repubblicano a inaugurare già dai primi anni Venti una politica economica degli Usa tendente a presidiare il proprio apparato agricolo-manifatturiero mediante l'applicazione di pesanti tariffe doganali sulle importazioni, associata a una politica estera orientata verso l'isolazionismo. Ma questa linea di condotta continuò a essere praticata dopo il 1932 e ben presto anche i principali governi europei seguirono l'esempio degli Stati Uniti, nell'intento di difendere a oltranza la produzione nazionale dalla concorrenza estera: al punto da deprimere ulteriormente il sistema degli scambi e da generare – in un contesto politico contrassegnato da equilibri sempre più fragili per l'aggressività dell'Asse tra Roma e Berlino – l'atrofizzazione e la paralisi del mercato internazionale, segmentatosi e arroccatosi in una trafila di compartimenti stagni coincidenti con i singoli mercati nazionali e i loro territori coloniali o quelli entranti nella propria sfera d'influenza.

Oggi, naturalmente, lo scenario mondiale è profondamente diverso per tanti aspetti da quello del terzo decennio del Novecento. Ma destano forti preoccupazioni, unitamente alla reviviscenza di rudi pulsioni nazionaliste e all'impatto di nuove aspre tensioni di carattere geopolitico, la riluttanza alla stipulazione di trattati multilaterali di libero scambio, l'acuirsi di dispute e ritorsioni sulle tariffe daziarie e la minaccia di una dura guerra commerciale e valutaria fra Stati Uniti e Cina. Nel loro insieme queste circostanze costituiscono dei segnali quanto mai inquietanti sul pericolo, denso di gravi incognite, tanto di un'*escalation* sovranista che di un'implosione recessiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOLE 24 ORE 24 OTTOBRE
Nel suo intervento Franco Bassanini ha spiegato che molti dei piani annunciati dal governo, pur rispondendo a bisogni essenziali della popolazione, dispongono di risorse di bilancio insufficienti.

LE INFRASTRUTTURE SCONTANO UN GAP DI POLITICHE, NON DI RISORSE

di **Federico Merola**

Diceva Winston Churchill che non si dovrebbe mai sprecare una crisi. Non si direbbe, tuttavia, che l'Italia abbia seguito questo suggerimento. In 10 anni, infatti, il Paese è rimasto impantanato nello stesso schema di gioco: grandi elogi alla politica monetaria espansiva, a dispetto dei suoi effetti deteriori (si pensi ai bassi rendimenti finanziari per gli investitori istituzionali); cicliche accuse all'Unione europea per vincoli di bilancio che il mercato finanziario ci impone assai più severamente; nessuna seria riflessione di *policy* su come usare il tempo "comprato" grazie al celebre «*whatever it takes*» di Mario Draghi. Per esempio rilanciando la politica fiscale e gli investimenti, soprattutto in infrastrutture.

Gli effetti sono stati drammatici e si misurano ormai su scala decennale. Secondo l'Osservatorio congiunturale dell'Ance (gennaio 2019) gli investimenti pubblici in infrastrutture si sono più che dimezzati tra il 2008 e il 2018, sia a livello centrale sia locale.

Nell'evidenza del costo economico e sociale di questa situazione, *Il Sole 24 Ore* ha sempre dato ampio spazio alle proposte di rilancio degli investimenti in infrastrutture. Tra queste ha suscitato un ampio dibattito la recente proposta di Franco Bassanini (pubblicata su queste pagine lo scorso 24 ottobre), che prevede una «garanzia pubblica dedicata a specifiche classi di infrastrutture» (es. quelle sociali) «limitata a progetti da realizzare in Ppp e Pfi». Una garanzia, gratuita o onerosa, che potrebbe coprire fino al 100% degli investimenti in progetti di qualità, effettuati coinvolgendo investitori istituzionali – assicurazioni, fondi pensione, fondazioni e casse previdenziali – alla ricerca di rendimenti compatibili con le proprie attitudini al rischio.

La proposta – che riflette e reinterpreta lo schema virtuoso sperimentato con successo nella Ue prima con il Piano Juncker e ora con InvestEU – parte da un solido presupposto: quello della crescente accumulazione di capitale istituzionale nei Paesi occidentali che, vale la pena ricordarlo, in Italia è passato in pochi anni dal 25 al 53% del Pil. Su questo fondamento in altri Paesi dell'Ue sono state avviate con successo formule innovative di libera collaborazione *win win* tra pubblico e privato. Ed è proprio in questa direzione che va la proposta di Bassanini: riequilibrare con la garanzia pubblica ogni disallineamento tra il rendimento e il rischio di progetti che altrimenti non sarebbero eleggibili per il mercato.

Al riguardo, è bene chiarire un punto: qualsiasi infrastruttura presenta redditività potenziale. Tramite il pagamento di un canone di disponibilità anche un'opera "fredda" (scuola o ospedale) può generare rendimenti. Per questo, del resto, il Mef sta lavorando alla stesura di un Contratto standard di disponibilità, la cui emanazione è attesa a breve.

Il nodo centrale, dunque, non è la redditività di un progetto, ma l'equità tra rischio e rendimento. Qualora dovesse mancare tale proporzionalità, ci potrebbe essere un fallimento di mercato per assenza di eleggibilità (*equity*) o di bancabilità (debito). Ed è proprio qui che potrebbe intervenire la garanzia in esame, colmando il *gap* con un trasferimento totale o parziale di rischio allo Stato. Per investitori che cercano rendimenti a rischi accettabili, si tratta di un'opportunità.

Se la garanzia pubblica, come spiega Bassanini, ha impatti contenuti sul bilancio dello Stato, un canone di disponibilità può però incidere sul bilancio della Pa che si impegna. A determinate condizioni, dettate da Eurostat, siffatto impegno non produce indebitamento aggiuntivo, ma solo spesa corrente. Tuttavia, l'intervento di una garanzia statale può contenere il rischio e quindi il costo del canone, riequilibrando in parte l'onere dell'aggiustamento di finanza pubblica che in questi anni è gravato tutto su comuni e regioni.

Ciò detto, il discorso inevitabilmente s'inverte: perché mai lo Stato dovrebbe concedere la garanzia a uno specifico progetto? Onde evitare il rischio di *moral hazard*, solo in presenza di tre condizioni: valore prioritario dell'opera; *rating* di qualità del progetto e chiare esternalità positive. Accanto all'equilibrio tra rendimento e rischio, caro all'investitore privato, deve quindi essere rispettato anche un principio di addizionalità e sostenibilità dell'investimento, a tutela del pubblico interesse.

E qui interviene un'altra interessante complementarità tra il pubblico e il privato istituzionale. Gli investitori istituzionali aderiscono sempre più ai princìpi di investimento responsabile (Pri) adottati dall'Onu nel 2006 - declinati in possibili strategie di impatto sociale e ambientale (*Enviroment, social & governance* - Esg) – e agli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati dalla stessa Onu nel 2015 (*Sustainable development goal* - Sdg). Gli Sdg individuano nelle infrastrutture la chiave essenziale di successo, ma a una condizione: la definizione di adeguati standard e specifici indicatori (Kpi) riconosciuti a livello globale e nazionale. Indicatori che potrebbero quindi essere alla base dell'adozione della garanzia pubblica, rispondendo così alla difficoltà degli investitori istituzionali di individuare e misurare operazioni coerenti con i loro obiettivi Esg. Una circostanza positiva in presenza di una decisa azione normativa della Ue volta a integrare i principi Esg nella disciplina di tutti gli investimenti, a partire dai fondi pensione con la direttiva Iorp II del 2016.

Indubbiamente da sola la garanzia proposta da Bassanini non basta. Occorre intervenire a cascata sull'intera filiera del processo. Disciplina del Ppp; funzionamento della Pa, normative di settore e così via. Perché il nostro ritardo sugli investimenti non deriva tanto da un *gap* di risorse, che nel bilancio pubblico e sul mercato ci sono, quanto piuttosto da un *gap* di politiche. Al riguardo può essere utile ricordare un'altra dichiarazione di Mario Draghi, vicina al «*whatever it takes*», ma meno nota alle cronache: «Il rischio di non fare è maggiore del rischio di fare».

Fmerola@luiss.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VAIA, UN ANNO DOPO

16.500 alberi adottati con i clic

Sono 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra Veneto, Trentino e Friuli, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia negli ultimi giorni dell'ottobre 2018. A distanza di un anno dal disastro che ha distrutto 8,5 milioni di metri cubi di bosco, il ripristino delle zone boschive passa anche dai click di chi ha voluto dare un contributo attivo adottando un albero sul portale wownature.eu, realizzato dallo spin-off dell' Università di Padova, Etifor.

PUBBLICO E PRIVATO INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ

di **Domenico De Bartolomeo**

Mai come negli ultimi tempi si è dibattuto sulla necessità di rilanciare gli investimenti, pubblici e privati, per sostenere la crescita economica.

L'intervento di Franco Bassanini sulle pagine di questo giornale individua, in maniera chiara ed efficace, alcuni possibili strumenti in grado di conseguire concretamente tale obiettivo, rispondendo, al tempo stesso, ai fabbisogni della collettività.

Fabbisogni che, dopo anni di mancati investimenti, coinvolgono sempre più i servizi primari connessi alla salute, all'istruzione e all'edilizia sociale. Le cosiddette "infrastrutture sociali" che, se di qualità, possono offrire benefici ai singoli e alla collettività con ricadute positive in termini di sostenibilità, sia ambientale sia sociale, e di crescita economica.

Un possibile contributo alla realizzazione di tali interventi può derivare dal coinvolgimento di capitali privati, attraverso operazioni di partenariato pubblico privato che, se ben costruite, possono garantire la realizzazione delle opere senza incidere sul debito pubblico.

Al riguardo, è opportuno ribadire che la fattibilità di un'operazione di partenariato pubblico privato non si esaurisce con la definizione delle disponibilità finanziarie, ma vede nel tema dell'allocazione dei rischi l'elemento centrale.

D'altra parte, come insegna la letteratura, nella tradizionale definizione di Nevitt (1987), l'allocazione dei rischi deve seguire la logica secondo cui il rischio va affidato alla parte che è maggiormente in grado di controllarlo. Pertanto, è nella configurazione della matrice dei rischi che viene effettivamente definita la fattibilità dell'operazione.

Detto ciò, resta indispensabile il coinvolgimento della finanza "paziente", ovvero di investitori istituzionali non speculativi, come gli enti gestori del risparmio previdenziale, dotati di ingenti risorse finanziare e interessati a investimenti di lungo periodo poco rischiosi.

> È INDISPENSABILE UNA FINANZA «PAZIENTE», MA SENZA TROPPI VINCOLI DI PORTAFOGLIO

La strada delineata da Bassanini appare condivisibile.

Occorrerà certamente intervenire sui vincoli di portafoglio dei soggetti investitori, affinché possano più liberamente investire le loro risorse nelle infrastrutture sociali e, soprattutto, occorrerà prevedere una garanzia sovrana, come avviene nei Piani Juncker e InvestEU, che possa effettivamente ridurre la rischiosità delle operazioni, rendendole maggiormente appetibili da parte degli investitori, rispetto a investimenti alternativi poco rischiosi ma poco remunerativi.

Qualche riflessione aggiuntiva merita l'individuazione di una struttura, come Investitalia, che possa occuparsi della validazione dei progetti garantibili. Da quello che sappiano la Struttura, istituita quasi un anno fa con la legge di bilancio 2019, non è ancora pienamente operativa e rischia di essere sottodimensionata rispetto a tale ambizioso progetto.

Inoltre, Investitalia è uno dei 7 soggetti, insieme a Strategia Italia, Struttura per la Progettazione, Italia Infrastrutture Spa, Dipe, Cdp, Invitalia, che compongono il complesso sistema della *governance* infrastrutturale del nostro Paese.

È quella che l'Ance ha definito l'«idra a 7 teste» con competenze spesso sovrapposte che rischia di rappresentare un elemento di rallentamento del processo realizzativo delle infrastrutture e rende necessario un coordinamento centrale, una Cabina di regia, in modo da evitare sovrapposizioni di competenze e conflitti di potere.

Vicepresidente Ance con delega al Ppp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE

DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Tamburini

VICEDIRETTORI:
Roberto Bernabò *(sviluppo digitale e multimediale)*
Jean Marie Del Bo
Alberto Orioli

CAPOREDATTORE CENTRALE
Roberto Iotti

CAPO DELLA REDAZIONE ROMANA
Giorgio Santilli

UFFICIO CENTRALE
Fabio Carducci *(vice Roma)*
Balduino Ceppetelli, Giuseppe Chiellino, Laura Di Pillo, Mauro Meazza *(segretario di redazione)*, **Federico Momoli, Marco Morino**

LUNEDÌ
Marco Mariani
Franca Deponti *(vice caporedattore)*

UFFICIO GRAFICO CENTRALE
Adriano Attus *(creative director)*
Francesco Narracci *(art director)*

RESPONSABILI DI SETTORE
Marco Alfieri *(Online)*
Luca Benecchi *(Economia & Imprese)*
Luca De Biase *(nòva.tech)*
Maria Carla De Cesari *(Norme & Tributi)*
Marco Ferrando *(Finanza & Mercati)*
Attilio Geroni *(Mondo)*
Lello Naso *(Rapporti)*
Christian Martino *(Plus24)*
Francesca Padula *(.moda)*
Stefano Salis *(Commenti)*
Alfredo Sessa *(Domenica)*
Giovanni Uggeri *(.casa)*

SOCIAL MEDIA EDITOR
Michela Finizio, Marco lo Conte *(coordinatore)*
Vito Lops, Francesca Milano

GRUPPO 24 ORE

PROPRIETARIO ED EDITORE
Il Sole 24 ORE S.p.A.

PRESIDENTE
Edoardo Garrone

VICE PRESIDENTE
Carlo Robiglio

AMMINISTRATORE DELEGATO
Giuseppe Cerbone

SEDE LEGALE - DIREZIONE E REDAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 0243510862

AMMINISTRAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

REDAZIONE DI ROMA
P.zza dell'Indipendenza 23b/c - 00185 - Tel. 063022.1 - Fax 063022.6390
e-mail: letterealsole@ilsole24ore.com

PUBBLICITÀ
Il Sole 24 ORE S.p.A. – SYSTEM

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 023022.1 - Fax 023022.214
e-mail: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

© Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.

PREZZI
con "Draghi, Falchi e Colombe" **€ 12,90** in più;
con "Risparmiare è facile" **€ 10,90** in più;
con "Norme e Tributi" **€ 12,90** in più;
con "Aspenia" **€ 12,00** in più;
con "Permessi Edilizi" **€ 9,90** in più;
con "Codice Revisore Legale" **€ 9,90** in più;
con "Il Regime Forfettario" **€ 9,90** in più;
con "Direzione Lavoro e Collaudo" **€ 9,90** in più;
con "Casa" **€ 9,90** in più;
con "How To Spend It" **€ 2,00** in più.
con "IL Maschile" ~~€ 4,00~~ **€ 0,50** in più.

Prezzi di vendita all'estero: Monaco P. **€ 2** (dal lunedì al sabato), **€ 2,5** (la domenica), Svizzera **SFR 3,20**

Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati di uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Cortesia, presso Progetto Lavoro, via Lario, 16 - 20159 Milano, telefono (02 0 06) 3022.2888, fax (02 0 06) 3022.2519, ci si può rivolgere per i diritti previsti dal regolamento generale sulla Protezione dei Dati 2016/679. Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono. — **Modalità di abbonamento al quotidiano:** Prezzo di copertina in Italia: €2,00 da lunedì a sabato, € 2,50 per l'edizione della domenica. Prezzo Abbonamento Italia per 12 mesi al quotidiano in versione cartacea: € 420,00 in caso di consegna postale. L'Abbonamento alla versione cartacea non comprende i magazine "IL – Intelligence in Lifestyle" e "How to Spend It". Sono disponibili altre formule di abbonamento all'indirizzo www.ilsole24ore.com/abbonamenti. Per l'abbonamento estero in Svizzera e Costa Azzurra, rivolgersi al Servizio Abbonamenti (tel. 02.30.300.600 oppure servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com). Per il resto del Mondo è disponibile solo l'abbonamento al quotidiano in versione digitale. Per sottoscrivere l'abbonamento è sufficiente inoltrare la richiesta via EMAIL all'indirizzo servizio.abbonamenti@ ilsole24ore.com oppure via FAX al N. 023022.2885, oppure per POSTA a Il Sole 24 ORE S.p.A. - Servizio Abbonamenti - Casella Postale 10592 - 20111 Milano, indicando: NOME / COGNOME / AZIENDA / VIA / NUMERO CIVICO / C.A.P. /LOCALITÀ / TELEFONO e FAX/EMAIL. — **Servizio abbonamenti:** Tel. 02.30.300.600 (con operatore da lunedì a venerdì 8:30-18:00) - Fax 023022.2885 - Email: servizio.abbonamenti@ilsole24ore.com — **Servizio arretrati per i non abbonati:** (Non disponibili le edizioni cartacee più vecchie di 12 mesi dalla data odierna). Inoltrare richiesta via email all'indirizzo servizio.cortesia@ilsole24ore.com oppure contattare telefonicamente il numero 02 30.300.600 allegando la fotocopia della ricevuta di versamento sul c.c.p. 519272 intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A. oppure via fax al numero 02 opp 06 3022.2519. Il costo di una copia arretrata è pari al doppio del prezzo di copertina del giorno richiesto. Non verranno rimborsate le istanze relative ad edizioni più vecchie di 12 mesi dalla data odierna. — **Stampatori:** Il Sole 24 ORE S.p.A., via Busto Arsizio, 36 - 20151 Milano e via Tiburtina Valeria, Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ) - Stampa Quotidiana S.r.l. "Sassari" - zona industriale Predda Niedda, strada 47 n. 4 - 07100 Sassari (SS) - S.e.s. Società Editrice Sud S.p.A., contrada Lecco s./n. - 87036 Rende (CS). — **Distribuzione Italia:** m-dis Distribuzione Media S.p.A., via Cazzaniga 1 - 20132 Milano, Tel. 022582.1 — Certificato Ads n.8472 del 21.12.2017 — Registrazione Tribunale di Milano n 322 del 28.11.1965 — La tiratura del Sole 24 Ore di oggi, 29 Ottobre 2019 è stata di 87.432 copie

Norme & Tributi

Antiriciclaggio
Violare le regole di Bankitalia diventa un illecito

Nel mirino, oltre alle violazioni sull'adeguata verifica, anche l'inosservanza in materia di organizzazione e controlli.
Valerio Vallefuoco
—a pagina 28

Lavoro
Etero organizzati anche senza tempi e luoghi e a distanza

Le modifiche al Dlgs 81/2015 introdotte dal decreto crisi confermano i principi cardine degli interventi più recenti
Maurizio Del Conte
—a pagina 31

Rinvio compensazioni più pesante per i redditi medio-bassi

DECRETO FISCALE/1

L'utilizzo dello strumento solo dopo la dichiarazione penalizzerà i giovani

In caso di sanzione il contribuente ha 30 giorni per ricorrere o versare

Gian Paolo Tosoni

Il rinvio delle compensazioni orizzontali successivamente alla presentazione della dichiarazione in base all'articolo 3 del Dl 124/2019 (in «Gazzetta Ufficiale» 252 di sabato 26 ottobre) mette in difficoltà i professionisti con redditi medio-bassi e quindi generalmente i giovani.

Infatti sul compenso professionale viene operata la ritenuta d'acconto del 20 per cento. Al professionista, dovendo poi versare l'Iva del 22%, dato 100 il compenso resterà liquidità per 80 (per semplicità evitiamo di aggiungere il contributo alla cassa di previdenza). Supponiamo ad esempio che i compensi del professionista ammontino a 150mila euro annui sui quali pertanto è stata operata la ritenuta d'acconto di 30mila euro. In sede di dichiarazione dei redditi ipotizzando un reddito di 50mila euro, che al netto di oneri deducibili si può ridurre a 45mila euro, risulta un'Irpef dovuta pari a 13.420 euro. Quindi il contribuente evidenzia un credito Irpef di 16.580 euro. Sulla base della normativa vigente fino all'anno 2018 il contribuente poteva fin dal mese di gennaio compensare l'Iva a debito con il credito che sarebbe risultato successivamente nella denuncia dei redditi. Invece con la nuova norma il professionista deve continuare a versare l'Iva potendola compensare soltanto dal decimo giorno successivo a quando riuscirà a trasmettere la dichiarazione dei redditi. Spiace quindi constatare che il gettito per lo Stato di oltre 1 miliardo per l'anno 2020, attribuito dalla norma sulle compensazioni, sia prevalentemente sostenuto dai soggetti con redditi medio-bassi, categoria che di solito comprende i giovani.

Il decreto legge è già vigente; tuttavia relativamente a questa disposizione sulle compensazioni, entra in vigore per i crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Pertanto nel mese di novembre 2019 è possibile continuare a compensare i crediti che risulteranno nelle dichiarazioni dei redditi ed Irap che si presenteranno entro la fine dello stesso mese.

Anche la disposizione che prevede l'obbligo per chiunque di trasmettere il modello F24 contenente la compensazione, mediante i servizi telematici delle Entrate e quindi anche da parte dei soggetti non titolari di partita Iva, decorre dalle compensazioni di crediti maturati nel 2019 e quindi spendibili nel 2020.

Vengono introdotte inoltre alcune regole relative alla applicazione di una nuova sanzione. Se, nell'ambito delle attività di controllo, l' Agenzia rileva che i crediti siano in tutto o in parte non utilizzabili, comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che l'ha trasmessa, che può essere anche l'intermediario, entro il termine di 30 giorni. Quindi comunica al contribuente l'applicazione della sanzione di 1.000 euro. Il contribuente entro i 30 giorni successivi può fornire chiarimenti in ordine a elementi non considerati o valutati erroneamente. Il contribuente può evitare la sanzione versando entro il termine di 30 giorni successivi la somma dovuta. L'Agenzia procede con l'iscrizione a ruolo della sanzione, se dovuta, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento. Queste disposizioni si applicano alle deleghe di pagamento presentate a partire da marzo 2020.

Rimangono sempre dovute le sanzioni per omessi versamenti o violazioni in materia di compensazioni (articolo 13 del Dlgs 471/1997) pari al 30% in caso di crediti non spettanti ovvero dal 100% al 200% per i crediti inesistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANOVRA 2020
Il decreto fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 24 ottobre 2019

QUOTIDIANO DEL FISCO

QdF

PARTITE IVA

Stop ai crediti dopo la chiusura

Per le partite Iva cessate, il nuovo divieto assoluto di compensazione orizzontale in F24 di crediti fiscali o contributivi, introdotto dal 27 ottobre 2019 dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (Dl 124/2019), si applica solo se la chiusura della posizione Iva è conseguenza del provvedimento dell'agenzia delle Entrate, a seguito dei controlli sui requisiti soggettivi e/o oggettivi, previsti dall'articolo 35, comma 15-bis, del Dpr 633/1972.
L'agenzia delle Entrate, infatti, effettua costantemente l'analisi del rischio sui soggetti titolari di partita Iva, attraverso procedure automatizzate, basate sulle informazioni disponibili sulle proprie banche dati e su altre banche dati pubbliche o private. Queste procedure analizzano il rischio soggettivo del titolare o della governance societaria, il rischio oggettivo dell'attività svolta, il rischio derivante dalla conseguenza delle «omissioni e\o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi» ovvero quello relativo all'eventuale collegamento con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti. Se la compensazione dei crediti avviene comunque, cioè in violazione di questo divieto, il modello F24 viene scartato da Entratel o Fisconline e lo scarto viene comunicato dall'agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta (nuovo articolo 17, comma 2-sexies, decreto legislativo 241/1997).

— Luca De Stefani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSAMENTI

Acconti in unica rata al 90% per il 2019

Acconti ridotti per effetto del decreto fiscale (Dl 124/2019), ma solo per alcuni contribuenti. Per chi esegue l'acconto in unica rata, solo per l'anno 2019, l'acconto potrà essere versato nella misura del 90%, in luogo del 100 per cento.
A partire dall'anno prossimo nessuna riduzione, ma solo una rimodulazione delle due rate, con la prima più alta, pari al 50% e la seconda più bassa, sempre pari al 50%, ma il totale sarà sempre uguale al 100 per cento. Rimane fermo che, per evitare future complicazioni, anche per gli acconti in scadenza il 2 dicembre, si può rinunciare alla rideterminazione degli acconti ed eseguire i versamenti della seconda rata nella misura già calcolata del 60 per cento.

— Salvina e Tonino Morina

Il testo integrale degli articoli su: quotidianofisco.ilsole24ore.com

PROTESTA SU ISA, E-FATTURA E ADEMPIMENTI

Distributori carburanti chiusi contro il fisco

Ci sono soprattutto questioni fiscali alla base dello sciopero di 48 ore dei distributori di carburante proclamato ieri dalle tre principali associazioni di categoria dalle 6 del 6 novembre. Faib-Confesercenti, Fegica-Cisl e Figisc-Confcommercio protestano per «adempimenti inutili e cervellotici» come fatturazione elettronica, registratori di cassa telematici, rimodulazione dell'Isa (Indice sintetico di affidabilità), documenti di trasporto Das, operazioni giornaliere per l' invio dei corrispettivi.

Sotto accusa, dunque, sia misure già in vigore sia le ultime introdotte in funzione antifrode dal decreto fiscale. E, per le organizzazioni, i gestori sarebbero trasformati in controllori dell'intera filiera, con responsabilità anche penali, senza che i fornitori e l'agenzia delle Entrate forniscano «i documenti necessari per la contabilità».

Ma le motivazioni dello sciopero sono anche economiche e contrattualistiche: da sempre i gestori sono l'anello più debole della filiera e lamentano margini di guadagno strettissimi e il comportamento di compagnie petrolifere e nuovi soggetti che sono diventati titolari di impianti, «nel più assoluto silenzio della pubblica amministrazione». Una sorta di dumping contrattuale, sul quale è già iniziato un confronto con Assopetroli, per trovare con i retisti formule diverse, da sottoporre poi al ministero dello Sviluppo economico. E anche i retisti sono parzialmente insoddisfatti delle misure antifrode del decreto fiscale: alcune paiono eccessive, mentre la deroga all'abolizione delle lettere d'intento «potrebbe trasformarsi in falla».

—M.Cap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PROJECT FINANCING

Salvi gli interessi passivi anche se garantiti da terzi

Niente Rol già dal 2019 sui finanziamenti a tutela del patrimonio

Luca Gaiani

Salvi gli interessi passivi sostenuti dalle società di project financing, anche se i finanziamenti vengono garantiti dai soci o comunque da terzi diversi dal gestore dell'infrastruttura.

L'articolo 35 del Dl fiscale (124/2019), superando i problemi che si stavano creando in numerose concessionarie di opere pubbliche, modifica l'articolo 96, comma 11, del Tuir, escludendo dal regime del Rol, già dal 2019, i finanziamenti delle società di progetto costituite per la segregazione patrimoniale delle attività e delle passività afferenti l'opera infrastrutturale, anche se le garanzie non rispondono alle condizioni poste dalla norma

Una delle numerose criticità derivanti dal nuovo regime degli interessi passivi introdotto dal decreto legislativo 142/2018 riguarda la posizione delle società di progetto che operano in base all'articolo 184 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016). Questi contribuenti, fino al 2018, erano soggettivamente esclusi dal test del Rol ai sensi del comma 5 del previgente articolo 96. Il decreto 142, seguendo le rigide indicazioni della direttiva Atad, ha eliminato l'esonero per le società di progetto (nonché per altre tipologie di società del settore dei lavori pubblici) introducendo una esenzione oggettiva riguardante gli oneri finanziari su prestiti che sono utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (capo V del Codice dei contratti pubblici) a condizione che essi non siano garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto diversi da quelli oggetto del progetto stesso, né da soggetti diversi dal gestore stesso.

Queste condizioni ben difficilmente vengono realizzate nei finanziamenti erogati alle società di progetto, in quanto, nell'ambito del cosiddetto security package (l'insieme di garanzie che assiste il prestito), gli istituti richiedono il sostegno dei soci, attraverso, ad esempio, il pegno sulle quote della società concessionaria e la cessione in garanzia dei crediti vantati verso la partecipata.

Le garanzie rilasciate dai soci, sulla base di una risposta ad interpello non pubblicata (ora del tutto superata dalla nuova norma), possono essere assimilate a quelle su beni che fanno parte del progetto infrastrutturale limitatamente al pegno sulle azioni della società di progetto (che rappresentano nient'altro che il patrimonio di tale società e dunque le attività e passività dell'infrastruttura). A diverse conclusioni sembrava doversi giungere, secondo le Entrate, per le cessioni in garanzia dei crediti vantati dai soci. Questo approccio stava mettendo in grave difficoltà numerosi project financing, a seguito della insorgenza, quanto meno nei primi anni della gestione, di oneri finanziari indeducibili e, dunque, di maggiori imposte correnti (Ires), con la conseguenza di dover valutare interventi volti al riequilibrio dei Piani economico-finanziari.

L'articolo 35 del Dl 124/2019 modifica il comma 11 dell'articolo 96 del Tuir prevedendo che, nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale dei beni del progetto infrastrutturale, restano estranei ai limiti dell'articolo 96 gli oneri relativi ai prestiti di tale società, anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle indicate nel comma 8, lettera a), che siano utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del codice dei contratti pubblici, ma anche nelle parti III e IV. L'esistenza, nel security package, di garanzie dei soci o di soggetti terzi, non impedirà dunque, già dal corrente esercizio 2019, l'esonero di questi finanziamenti dal test del Rol e dunque la integrale deducibilità degli interessi passivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

1. Interessi passivi
Fino al 2018, le società di progetto costituite ai sensi del codice dei contratti pubblici erano escluse dalla disciplina dell'articolo 96 del Tuir. Il Dlgs 142/2018, in applicazione della Direttiva Atad, ha eliminato l'esonero

2. La deroga
L'art. 35 del decreto 124/2019 modifica l'articolo 96 del Tuir, prevedendo che i finanziamenti acquisiti dalle società di progetto, al cui interno viene segregato l'insieme dei beni del progetto infrastrutturale, restano estranei ai limiti dell'articolo 96 anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle previste dalla norma

FISCO E COSTITUZIONE

LA LUNGA VITA DELLE IMPRESE

di **Enrico De Mita**

Si esporrebbe a illegittimità costituzionale la disciplina normativa che differisce gli effetti dell'estinzione societaria ai soli fini fiscali di cinque anni dalla cancellazione dal registro delle Imprese.

La Ctp di Benevento, con ordinanza 142 /2019 (Gazzetta ufficiale 39/2019), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 28, Dlgs 175/14, per violazione degli articoli 3 e 76 della Costituzione.

La norma è nata dalla necessità del legislatore di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori, che perseguono l'interesse fiscale, possano essere vanificate dall'estinzione della società.

L'articolo 28, citato, prevede che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni, interessi, l'estinzione della società (articolo 2495 Codice civile) ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

Ad avviso del giudice remittente la disposizione citata integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza tra l'amministrazione finanziaria e tutti gli altri creditori sociali e il mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge delega 23/14.

La questione appare mal posta, perché, nello specifico, la norma non fa rivivere la società estinta, ma differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società decorrenti dalla "richiesta" di cancellazione dal registro delle Imprese.

La norma del comma 4° dell'articolo 28, così com'è scritta oggi, determina una sospensione degli effetti dell'estinzione della società, di capitali o di persone, per cinque anni decorrenti dalla richiesta di cancellazione dal registro Imprese. Tale differimento è limitato al settore tributario e contributivo.

In generale, non esiste un principio di parità di trattamento tra lo Stato-creditore sociale e gli altri creditori privati, per cui il credito fiscale, correttamente inteso come interesse fiscale, debba ricevere il medesimo trattamento di qualsiasi altro interesse creditorio.

> Differiti gli effetti di estinzione societaria ai soli fini fiscali dopo la cancellazione dal registro

È ben noto che l'interesse fiscale, come interesse che è condizione di vita per la comunità, si distingue nettamente dall'interesse fiscalistico, inteso come esigenza dell'Amministrazione di fare cassa e, rendendo possibile il regolare funzionamento dei servizi, è protetto dalla Costituzione.

La razionalizzazione del diritto tributario, in termini coerenti con l'ordinamento unitario, presuppone lo studio e lo sviluppo della relazione tra norma costituzionale e norma ordinaria tributaria.

Il caso in esame è interessante provocazione alla riflessione sull'esigenza di razionalizzazione normativa ispirata al contemperamento tra interesse fiscale, come interesse costituzionalmente garantito alla riscossione delle imposte, e tutela del diritto del contribuente ad essere tassato secondo la legge.

La disciplina normativa, in coerenza con i parametri costituzionali, discende dall'unità concettuale dell'obbligazione che costituisce il medio logico per impostare anche l'indagine a cui chiama la Ctp di Benevento: nell'obbligazione tributaria ciò che varia è la previsione della fattispecie impositiva come causa propria dell'obbligazione cui si correlano le modalità di attuazione del prelievo tipizzate ex lege per garantire la certezza della riscossione quale funzione pubblica.

Le deroghe al diritto comune devono sempre porsi entro limiti costituzionalmente ragionevoli.

La norma scrutinata differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei soli confronti dell'Amministrazione e degli altri enti creditori o di riscossione; è funzionale all'attuazione dell'interesse fiscale costituzionalmente rilevante.

Tale interesse fiscale non è sacrificabile alle scelte privatistiche che, mentre non possono intervenire sulla vita della persona fisica, possono intervenire strumentalmente sulla vita della persona giuridica per sottrarla all'adempimento dei suoi obblighi tributari.

L'estinzione della società, derivante da cancellazione "su richiesta" del privato (e non d'ufficio), non può far venir meno la validità ed efficacia degli atti tributari. Diversamente, il privato, a suo piacimento, può decidere di sottrarsi in qualsiasi momento all'adempimento degli obblighi tributari.

Più che la Corte, sarà il legislatore a dover intervenire sulla norma, chiarendo, anche testualmente, il suo carattere procedurale e la sua – pur implicita – estensione a tutte le società, sia di persone che di capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dichiarazioni infedeli sempre punibili oltre 100mila euro

DECRETO FISCALE/2

Soglia più bassa. Niente esimente per le valutazioni sotto il 10% di quelle corrette

Reclusione da 2 a 5 anni (non più da 1 a 3). Coinvolte anche le persone fisiche

Laura Ambrosi

Ai fini della configurazione della dichiarazione infedele, saranno in futuro punibili le valutazioni che singolarmente considerate differiscano in misura inferiore al 10 per cento da quelle ritenute corrette. È invece confermata la non punibilità nel caso in cui i criteri di valutazione concretamente applicati vengano enunciati in bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

Sono queste alcune delle sostanziali modifiche, insieme all'abbassamento delle soglie di rilevanza penale e all'incremento delle pene edittali, apportate al reato di dichiarazione infedele dal decreto legge 124/2019.

Poiché la dichiarazione infedele è uno dei reati che più frequentemente viene contestato, vale la pena approfondire la nuova condotta illecita risultante a seguito delle recenti modifiche normative. Il delitto in questione sarà punito con la reclusione da due a cinque anni – e non più da uno a tre anni – e interesserà qualunque contribuente, anche persona fisica, il quale, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100mila euro (e non più a 150mila);

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti sia superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a due milioni di euro (e non più a tre milioni).

Ai fini della commissione dell'illecito, non si tiene conto:

- della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;
- della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali.

MANOVRA 2020
La piena efficacia delle norme penali del Dl fiscale rinviata all'ok sulla legge di conversione

La norma vigente, prima delle modifiche apportate sempre in tema di valutazione (comma 1 ter), escludeva dall'ambito penale, a prescindere dal verificarsi di ogni ulteriore circostanza e quindi dall'indicazione dei criteri concretamente applicati, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differissero in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Di questi importi, compresi nella predetta percentuale, non si doveva tenere conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.

In passato, in sostanza erano offerti due livelli di tutela in tema di valutazioni: il primo, di tipo quantitativo, rendendo irrilevante sotto il profilo penale le valutazioni errate, differenti del 10% rispetto a quelle ritenute corrette; il secondo, di tipo qualitativo, indicando i criteri concretamente applicati, a prescindere pertanto dalla percentuale di differenza rispetto alla valutazione corretta.

Abrogando la causa di non punibilità di tipo quantitativo del 10% per evitare che le valutazioni possano avere rilevanza penale – ancorché a seguito di errori anche percentualmente bassi (sotto il citato 10%) – sarà necessario in futuro adottare idonee cautele indicando sempre nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali i criteri concretamente applicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

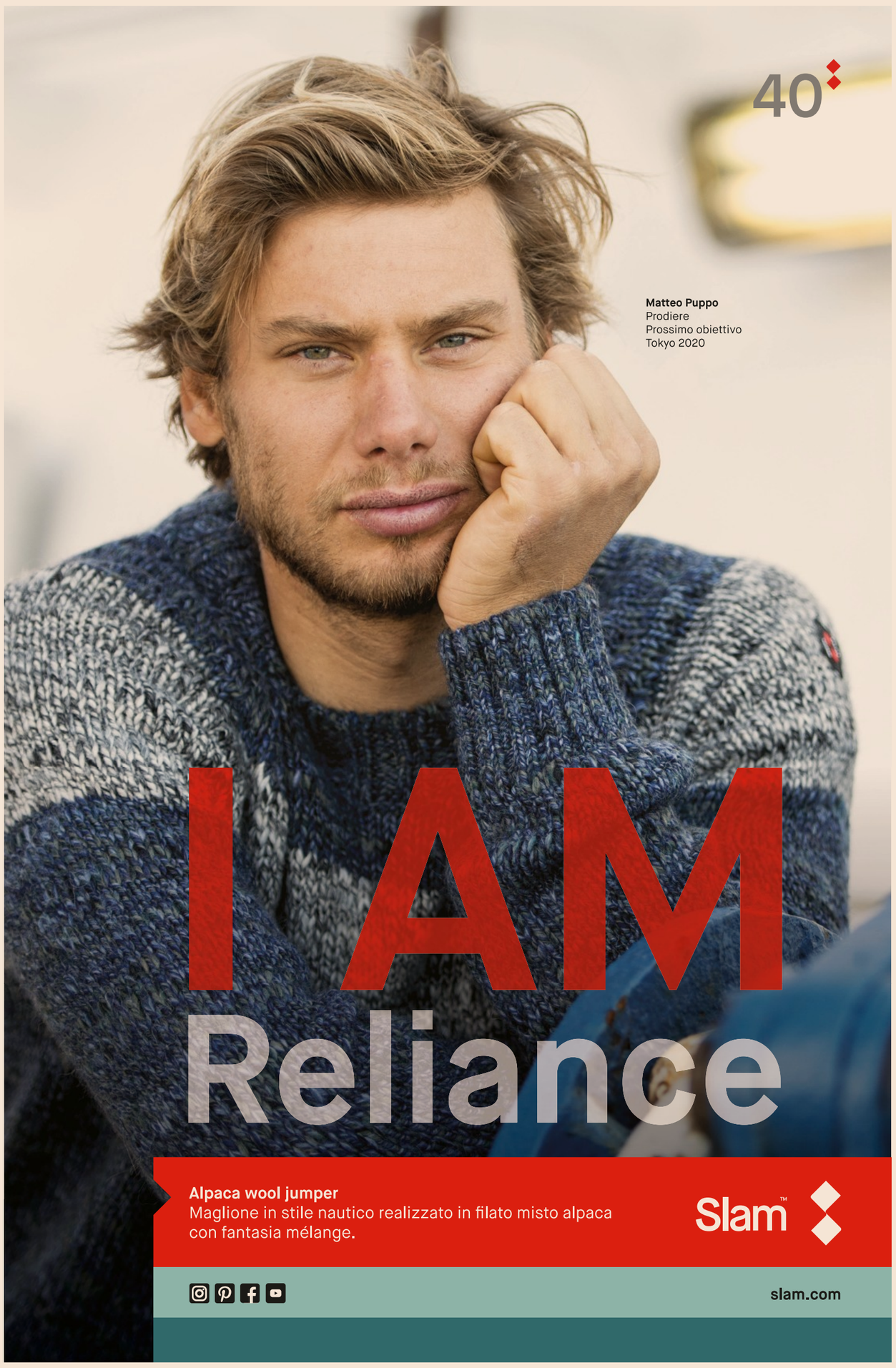

SOCIETÀ

L'utilizzo di fatture false nella responsabilità «231»

Tre sanzioni per un solo illecito: due per la società e una per il rappresentante

Antonio Iorio

Anche al delitto di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di false fatture si applicherà la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e la società andrà incontro alla sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro. Il giudice valuta le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente onde assicurare l'efficacia della sanzione: l'importo finale della sanzione sarà, dunque, il prodotto dell'importo della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare complessivo che, nella specie potrà giungere fino a 774.500 euro (500 x 1.549,00 euro).

Il delitto citato scatta in tre ipotesi: 1) fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; 2) sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in parte prive di riscontro nella realtà; 3) fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento, non è quello reale.

Queste violazioni hanno sempre carattere penale a prescindere dall'importo della fattura in quanto non sono previste soglie di punibilità.

Con l'estensione del sistema punitivo previsto dal Dlgs 231/2001 in futuro, a fronte del medesimo illecito (dichiarazione fraudolenta) si andrà incontro a tre differenti sanzioni (una sorta di *tris in idem*), di cui due in capo alla società: a) di tipo tributario dal 135% al 270% della maggiore imposta dovuta (articolo 1, comma 3m del Dlgs 471/1997); b) di tipo penale (da responsabilità amministrativa) fino a 500 quote pari a 774.500 euro (articolo 25-quinquiesdecies del Dlgs 231/2001); c) e una penale in capo al rappresentante legale: reclusione da 4 a 8 anni ovvero da 18 mesi a 6 anni in caso di elementi passivi fittizi inferiori a centomila euro (articolo 2 del Dlgs 74/2000).

La nuova sanzione alla società potrà essere prevenuta ove vengano adottate tutte le cautele previste dal Dlgs 231/2001 che, in estrema sintesi, sono rappresentate dall'adozione e l'osservanza di un idoneo modello organizzativo e da un efficace sistema di controllo in ordine alla sua applicazione mediante anche la costituzione di un organismo di vigilanza.

Si tratta certamente di adempimenti particolarmente onerosi soprattutto per le società di minori dimensioni, tuttavia l'adozione di un serio modello organizzativo potrebbe, in realtà, esplicare effetti positivi sotto il profilo fiscale e sulla responsabilità del rappresentante legale.

Sotto il profilo fiscale, in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'amministrazione ritiene indetraibile l'Iva in capo all'acquirente salvo non provi la propria buona fede, e cioè che nonostante l'impiego della dovuta diligenza non avrebbe scoperto l'illecito altrui.

Va da sé che un efficace sistema di controlli preventivi sui fornitori previsto dal modello organizzativo e concretamente applicato in azienda potrebbe sicuramente agevolare la prova della buona fede e quindi evitare la violazione fiscale.

Per quanto riguarda invece il rappresentante legale, sinora il sequestro del profitto del reato era eseguito contro la società solo in via diretta (disponibilità bancarie e liquide) e, nel frequente caso di incapienza, nei confronti del rappresentante legale anche per equivalente (aggredendo anche beni mobili e immobili).

Con l'applicazione del Dlgs 231/2001 il sequestro per equivalente, e non più solo quello diretto, potrà invece essere eseguito anche nei confronti della società e quindi verosimilmente il patrimonio del rappresentante legale verrà aggredito meno di frequente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI

Giustizia fiscale, dibattito aperto

La giustizia tributaria attende una riforma, ma l'autocandidatura della Corte dei conti e il timore di un blitz nella legge di Bilancio in questo senso preoccupano molti (si veda il Sole 24 Ore del 26 ottobre). Il problema, come sottolinea Magistratura indipendente, è che in questo modo verrebbero concentrati in un'unica magistratura la salvaguardia degli interessi dell'Erario e del Fisco. L'Unicost, la corrente di centro dei magistrati ordinari, vede in questo passaggio un grave vulnus alla terzietà, indipendenza ed imparzialità del giudice tributario. Pollice verso anche dall'Associazione nazionale magistrati, che solleva dubbi di incostituzionalità e sottolinea come il controllo di legittimità della Cassazione sia una garanzia che verrebbe a mancare. Una riforma della magistratura tributaria è necessaria ma bisogna evitare che la soluzione sia peggiore del male.

Ieri Area democratica ha invitato il Csm ad elaborare un parere sui disegni di legge pendenti in materia e fare proposte di modifica. Anche l'Amt, Associazione magistrati tributari sta elaborando una proposta di riforma che sarà pronta a dicembre. Per il presidente del Cnf Andrea Mascherin «Qualsiasi soluzione deve garantire, in ogni grado, il pieno contraddittorio e la tutela dei diritti del contribuente».

—Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA

Ampliati i reati presupposto contro le frodi Iva intra-Ue

Verranno inserite le gravi omissioni che comportano danni di almeno 10 milioni

Riccardo Borsari

La legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019 n. 117 in vigore dal 2 novembre), demanda al Governo l'attuazione, tra le altre, della direttiva (Eu) 2017/1371 ("direttiva Pif"), che sancisce l'ennesimo ampliamento del catalogo dei reati-presupposto del Dlgs 231/01 alle fattispecie per la tutela degli interessi finanziari dell'Ue.

L'oggetto principale del nuovo intervento legislativo è indubbiamente rappresentato dai «reati gravi contro il sistema comune dell'Iva», definiti come azioni od omissioni di carattere intenzionale che comportano un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di euro e che sono connesse al territorio di due o più Stati membri. L'intervento innovativo del Governo in sede di esecuzione della delega avrà quindi ad oggetto, verosimilmente, l'introduzione di reati tributari del Dlgs 74/00 in materia di Iva. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai delitti contemplati dagli articolo 2 ("Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") e 3 ("Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"). D'altro canto, poiché la legge di delegazione, nell'attenersi al dettato della direttiva Pif, circoscrive l'ampliamento del Dlgs 231/2001 ad alcune tipologie di condotte, il Governo non dovrebbe estendere la responsabilità degli enti all'infuori di queste, sicché solo un successivo intervento parlamentare consentirà l'inserimento "in blocco" delle fattispecie di cui al Dlgs 74/00 nel decreto 231.

L'attuazione della delega rischia perciò di deludere le aspettative di quanti in dottrina e giurisprudenza da tempo chiedono l'introduzione nel catalogo delle fattispecie-presupposto dei reati tributari tout court, così da potenziare la risposta all'evasione fiscale e rimediare a talune applicazioni troppo estensive della disciplina del decreto 231 (per esempio, in materia di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e relativa confisca). A ciò si aggiunga, inoltre, che, come osservato da alcuni, il circoscrivere l'alveo di punibilità ai soli reati aventi ad oggetto l'Iva e non le imposte sui redditi darebbe luogo a una disparità di trattamento dalla dubbia legittimità costituzionale. Pertanto, non è da escludere che il prossimo provvedimento funga solo da "apripista" per un secondo ben più incisivo.

Il recepimento della direttiva riguarda anche le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogabili (articolo 9), in larga parte coincidenti con quelle attualmente contenute nel Dlgs 231, che dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive». L'estensione ai reati tributari delle ipotesi di responsabilità per gli enti, siano essi considerati destinatari delle sanzioni o semplicemente obbligati solidali con l'autore persona fisica, riapre nuovamente il dibattito in ordine al doppio binario sanzionatorio, al divieto di bis in idem e al rispetto del principio di proporzionalità. In tale ambito, infatti, sono già previste aspre sanzioni amministrative pecuniarie – indirizzate tanto alle società e agli enti privi di personalità giuridica (si veda l'articolo 11 del Dlgs 472/97), quanto alle persone giuridiche (si veda l'articolo 7 del Dl 269/03, convertito in legge 326/03) – per gli illeciti perpetrati da dipendenti, rappresentanti o amministratori; sanzioni che si andranno a sommare a quelle pecuniarie che colpiranno l'ente ex Dlgs 231 e a quelle penali previste dal Dlgs 74/00 per le persone fisiche che hanno agito al suo interno.

Al medesimo riguardo, non può infine trascurarsi l'impatto, potenzialmente devastante per la vita dell'ente, delle future sanzioni interdittive, che nel sistema 231 possono essere applicate anche cautelarmente, prima dell'emissione della sentenza.

Basti pensare, per limitarsi alle ipotesi più spinose, all'interdizione all'esercizio di un'attività commerciale, all'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, ai provvedimenti giudiziari di scioglimento o alla chiusura degli stabilimenti.

In conclusione, il quadro si presenta composito e le imprese – se vorranno mettersi a riparo dalle possibili conseguenze di eventuali illeciti – sono chiamate ad adeguare al più presto i propri Modelli organizzativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

29 Ott 2019

Offerte anomale, nuova circolare Mit sul calcolo della soglia dopo la «querelle» tra i Tar

Mauro Salerno

Il ministero delle Infrastrutture prova a chiudere la querelle sul calcolo della soglia di anomalia, innescata dalla difficoltà di interpretare in maniera univoca l'articolo del codice degli appalti che indica alle amministrazioni come calcolare la soglia di anomalia delle offerte nel caso di aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso. Con una circolare appena diffusa e firmata lo scorso 24 ottobre , Porta Pia indica alle stazioni appaltanti la strada da seguire per calcolare la soglia senza errori offrendo anche esempi concreti in base alle diverse situazioni che si possono presentare in gara.

Il punto-chiave sta in uno dei passaggi che il codice appalti (articolo 97) impone di seguire per evitare la predeterminabilità delle soglie e scongiurare così quindi il rischio di accordi-cartello tra le imprese.

Il passaggio della discordia riguarda il calcolo da eseguire dopo aver effettuato il cosiddetto "taglio delle ali", individuato la media dei ribassi e la media dello scarto aritmetico presentato dalle offerte che presentano un ribasso superiore alla media. Qui per evitare accordi preventivi la norma impone di ridurre il valore della soglia di un certo valore. È proprio sul metodo di calcolo di questo valore che si è verificato il contrasto di interpretazioni. Il Mit, a dire il vero, aveva già detto la sua attraverso un parere diffuso qualche mese fa dalla Regione Toscana. A questa interpretazione si erano allineate anche l'Anac e una serie di Tribunali amministrativi (Catania, Milano, Catanzaro Bologna), mentre da ultimo si era staccato il Tar Ancona, proponendo una interpretazione letterale della norma che va in senso contrario ai precedenti orientamenti.

L'ultimo intervento del Mit, con la circolare del 24 ottobre, prova a chiudere la vicenda ribadendo l'interpretazione offerta in prima battuta nel primo parere rilasciato nei confronti della Regione Toscana. Ora le stazioni appaltanti hanno una bussola da seguire. Il che non significa che l'intervento, per quanto ufficiale, riesca a chiudere la porta ai ricorsi, almeno fino a quando anche la giustizia amministrativa non prenderà una linea univoca sulla vicenda.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

29 Ott 2019

Dl fiscale, in vigore (ma non ancora attuata) la norma sui versamenti delle ritenute negli appalti

Massimo Frontera

Con la pubblicazione in gazzetta del decreto fiscale, è entrata in vigore la norma che dispone l'obbligo di versamento delle ritenute fiscali da parte del committente «in tutti i casi in cui il committente affidi a un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio» relativamente a tutti i «lavoratori dipendenti impiegati nell'appalto». Obbligo che coinvolge l'appaltatore e il subappaltatore, il quale «dovrà fornire la provvista finanziaria necessaria al versamento, nonché i dati utili all'identificazione del personale o, in alternativa, chiedere di compensare tali importi con i corrispettivi fino a quel momento maturati» ma senza la possibilità di «compensare crediti verso l'Erario con debiti fiscali e contributivi, senza che sia preventivamente provata dall'amministrazione finanziaria alcuna violazione fiscale a loro carico». La norma - contestatissima dall'intera filiera dell'edilizia oltre che della compagine confindustriale e bancaria - si legge all'articolo 4 del decreto fiscale pubblicato sulla Gazzetta del 26 ottobre scorso.

La norma è in vigore ma non è operativa, sia perché la disposizione scatta dal primo gennaio prossimo, sia soprattutto perché richiede l'attuazione attraverso provvedimenti dell'agenzia delle Entrate e una nuova architettura telematica. Anche se non è ancora iniziato l'iter parlamentare - che, secondo indiscrezioni dovrebbe iniziare alla Camera - è facile prevedere un pressing formidabile da parte di una nutrita platea di operatori. Tra questi c'è l'Ance che, come è noto, in un comunicato congiunto sottoscritto con Assistal, Assoimmobiliare, artigiani e cooperative, ha bollato la misura come una «nuova grave sottrazione di liquidità», dopo la misura - mai digerita - dello split payment. Contro la misura si era schierata anche Confindustria, che ha cercato di sensibilizzare il ministro dell'Economia con una lettera sottoscritta, tra gli altri, anche dall'Abi, Assonime, Rete Imprese e, ancora una volta, Ance.

Nella discussione in parlamento tutte le associazioni manifesteranno le loro "perplessità" chiedendo «l'immediato ritiro della norma». Anche perché, ha fatto notare Confartigianato, il vantaggio per l'erario è valutato in 71 milioni dalla stessa relazione tecnica al provvedimento: soldi che, afferma l'associazione degli artigiani, «ben potrebbero essere recuperati da altre poste del bilancio pubblico, senza ricorrere ad un aggravio nella gestione amministrativa delle commesse che potrebbe paralizzare l'esecuzione dei contratti». Anche l'Ance respinge con forza la norma al mittente. «Ancora una volta - ricorda l'Associazione dei costruttori - per combattere l'evasione fiscale si scelgono strumenti che mettono a rischio il fragile equilibrio finanziario delle imprese, già pesantemente danneggiate dall'introduzione dello split payment. Senza considerare che il meccanismo disegnato dalla norma costituisce un capolavoro di complicazione burocratica nella gestione amministrativa dell'appalto, mettendo così a rischio l'esecuzione dell'intera opera».

Il decreto fiscale pubblicato in Gazzetta

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore
Edilizia e Territorio

29 Ott 2019

Manovra, strutturali i 500 milioni ai Comuni per investimenti «verdi»

Daniela Casciola

I 500 milioni di euro stanziati a favore dei Comuni per i cosiddetti investimenti «verdi» diventano strutturali. Lo prevede una norma nella manovra, annunciata ieri proprio dal sottosegretario Riccardo Fraccaro che ha legato il proprio nome alla prima edizione della misura istituita con il Decreto Crescita.

Lo scorso 14 maggio, infatti il Ministro dello Sviluppo economico aveva emanato un decreto (Norma Fraccaro) che assegnava i contributi, stanziati dal Dl Crescita in favore di ogni comunità, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Così, ora i 500 milioni di euro a favore di tutti i Comuni diventano strutturali. Saranno sempre destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Tutti i Comuni, in base al numero di abitanti, riceveranno da 50mila euro a 250mila euro che potranno essere subito spesi.

Si potranno finanziare progetti per dotare le città di impianti per il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, le risorse potranno essere impiegate per mettere in sicurezza strade, scuole, edifici pubblici. Ancora, si potranno rimuovere le barriere architettoniche e realizzare progetti di mobilità sostenibile.

Pare siano stati proprio i risultati ottenuti finora - che il sottosegretario ha definito «incoraggianti» - che hanno spinto questa decisione.
Intanto, a proposito della prima edizione dei finanziamenti, sarà attivo dal 31 ottobre il sistema per il monitoraggio degli investimenti finanziati con i contributi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile. Sempre entro questa data dovrà essere dato inizio ai lavori che deve infatti necessariamente avvenire entro il 31 ottobre, per evitare ai Comuni la revoca del contributo.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Calcolo soglia di anomalia e Sblocca Cantieri: dal MIT chiarimenti sulle nuove modalità del Codice dei contratti

29/10/2019

Con l'entrata in vigore del **Decreto-Legge n. 32/2019** (c.d. *Sblocca cantieri*), convertito con modificazioni dalla **Legge n. 55/2019**, sono profondamente cambiate le modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia previste dall'art. 97 del **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la **circolare n. 8 del 24 ottobre 2019** che fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

In particolare, con la modifica all'art. 97 del Codice sono state modificate le procedure di calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia.

Le specifiche nel bando di gara

La circolare del MIT chiarisce subito la necessità di fissare all'interno del bando di gara, nella lettera di invito o nel disciplinare di gara:

- le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici;
- il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell'ultima cifra decimale considerata.

In riferimento alla procedure prevista all'articolo 97, comma 2-bis del Codice dei contratti, la circolare precisa che ai fini della determinazione del rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, tale valore (R) deve essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. Negli esempi che seguono è stato applicato l'arrotondamento alla terza cifra decimale.

In allegato la circolare del MIT che riporta sostanzialmente le stesse **informazioni da noi fornite a seguito della modifica dell'art. 97 del Codice dei contratti**. Ricordiamo, infine, che la nostra redazione ha realizzato una **web app completamente gratuita** in linea con quanto previsto dal Codice dei contratti per il calcolo della soglia di anomalia.

💡 Vai alla **Web App per il calcolo della soglia di anomalia**.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Circolare MIT

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Decreto Fiscale, salta l'obbligo di conto dedicato per imprese e professionisti ma resta la sanzione per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

29/10/2019

Confermate le sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito dall'1 luglio 2020. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il **Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124** recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. *Decreto Fiscale*).

Il Decreto conferma le indiscrezioni circolate dopo l'approvazione della prima bozza in Consiglio dei Ministri, in merito alla sanzione prevista per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito a completamento della norma inserita nel **Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179** (c.d. *Decreto Crescita 2*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la quale era stato previsto questo obbligo ma non la relativa sanzione.

Sanzioni per mancata accettazione carte di credito e debito

L'art. 23 del D.L. n. 124/2019 prevede, infatti, una modifica all'art. 15 del D.L. n. 179/2012, ed in particolare:

- al comma 4 le parole “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”, per cui il nuovo comma 4 diventa:
  A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

dopo il comma 4, è aggiunto il 4-quater per cui:
*A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del **4 per cento** del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta, e l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nonché ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.*

In definitiva, dall'1 luglio 2020, chi effettua attività di vendita di prodotti e servizi (quindi anche i professionisti) avranno l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di debito e credito. Chi non dovesse accettarli, potrà essere denunciato e ricevere una sanzione amministrativa pari a 30 euro più il 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Salta l'obbligo di conto dedicato

Salta, invece, l'obbligo di conto dedicato per imprese individuali ed professionisti, inizialmente previsto dall'art. 24 del Decreto Fiscale per il quale sarebbero dovute affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto Legge n. 124/2019

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Decreto Fiscale: esteso il reverse charge ad appalti e subappalti che prevedono l'utilizzo di manodopera

29/10/2019

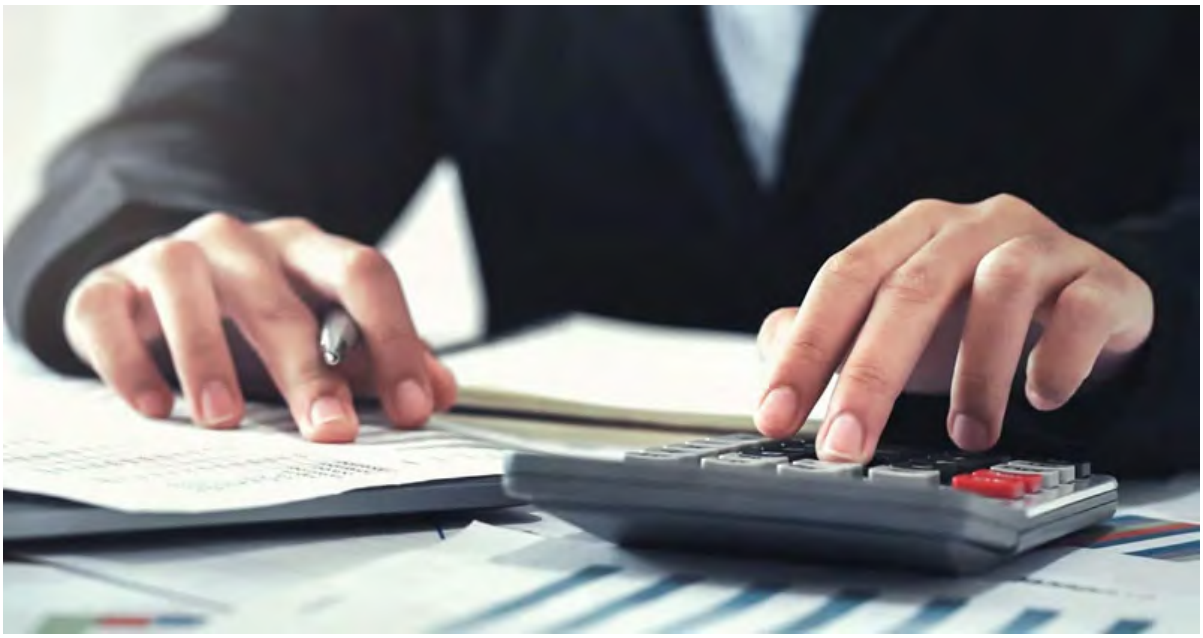

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124** recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. *Decreto Fiscale*) è stata confermata una delle misure più discusse degli ultimi tempi: l'estensione del **reverse charge** (inversione contabile) ad appalti e subappalti che prevedono l'utilizzo di manodopera.

In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 124/2019 prevede la modifica del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 con l'inserimento del nuovo **art. 17-bis** recante "**Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera**". Con il nuovo art. 17-bis viene prevista l'estensione del reverse charge ad appalti e subappalti, relativamente a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Cos'è il reverse charge?

Ricordiamo che il **reverse charge** è un meccanismo contabile il cui fine è quello di eliminare l'evasione delle imposte. Per farlo è previsto che il Committente sia tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del fornitore o prestatore che emetterà fattura senza addebitare l'imposta ma indicando solo la norma che prevede l'applicazione del regime dell'inversione contabile. In questo modo, il committente dovrà integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota propria della operazione messa in essere dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti a tal punto da rendere neutrale l'effetto dell'imposta.

Con il Decreto Fiscale è previsto che i soggetti che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Tale obbligo è relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento dovuto è versato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno **cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso**, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. A questo punto, il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato.

Le responsabilità

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il versamento, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine previsto non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al committente o non abbiano trasmesso la richiesta e non abbiano trasmesso allo stesso i suddetti dati.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonché integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicando al committente tale opzione e allegando una certificazione dei requisiti, qualora nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista:

a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Regione Siciliana: Pubblicato il ricorso alla legge regionale sull'aggiudicazione e sull'anomalia

29/10/2019

E' stato pubblicato sulla Gazzetta regionale n. 48 del 27 ottobre 2019 il "*Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 4, commi 1 e 2, 5, 6, 12, 13 e 15 della legge regionale n. 13 del 19 luglio 2019, recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale"*".

Nel citato ricorso n. 99 el 23 settembre 2019, è, dunque, richiesta, tra l'altro, la declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4, comma 1 e 2 della **legge della Regione Siciliana 19/07/2019, n. 13** pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019 recante "*Collegato al DDL n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale*"", in quanto una norma riguardante le gare d'appalto invade la competenza esclusiva riconosciuta allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza; un'altra norma in materia di concessione di servizi di trasporto pubblico locale eccede dalle competenze statutarie, e non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, invadendo altresì la competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione. Altre norme di carattere finanziario infine violano il principio di copertura finanziaria, di cui all'art. 81, comma terzo, della Costituzione, nonché i principi di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), e terzo comma, della Costituzione.

Nel ricorso presentato dall'avvocatura dello stato si legge che "la disposizione regionale laddove stabilisce l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del minor prezzo nelle fattispecie ivi contemplate, si pone in evidente contrasto con le previsioni di cui agli artt. 95 e 36 del D.L.vo n. 50/2016 e successive modifiche che, viceversa, demandano alle singole stazione appaltanti l'individuazione del criterio.

Sempre l'articolo 4, ai commi 1, dal secondo oeriodo in poi, e comma 2, in presenza del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, detta una disciplina del metodo di calcolo della soglia di anomalia delle offerte contrastante con la disciplina di cui all'articolo 97, commi 2 e 2- bis, e 2-ter del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge 14.6.2019, n. 55, incidendo su un ambito di competenza esclusiva dello Stato, atteso che il legislatore, ai sensi del citato comma 2 - ter ha attribuito espressamente allo Stato - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -, la facoltà di "procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia", al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della stessa.".

Nello stesso ricorso, poi, l'Avvocatura dello Stato aggiunge che "Peraltro, le suddette disposizioni dell'art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all'art. l della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 2016: con tale ultima sentenza codesta Suprema Corte ha ribadito che la potestà legislativa regionale esclusiva in materia di lavori pubblici rimane perimetrata dai limiti derivanti dalle nonne di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle nonne fondamentali delle riforme economico-sociali della

Repubblca e dagli obiettivi internazionali, sicchè la tutela della concorrenza ex art. 117, comma secondo, lett. e), Cost. rende evidente la natura di parametro interposto delle norme del Codice dei contratti pubblici riempiendo di contenuto limiti statutari alla potestà legislativa regionale in tema di lavori pubblici".

Il Ricorso presentato dall'Avvocatura alla Corte costituzionale sembra una **fotocopia di quello del 2016** in quanto ha la stessa motivazione di invasione della competenza riservata allo Stato in materia di tutela della concorrenza, in violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lett. e), della Costituzione. Crediamo, quindi, che il giudizio della Corte costituzionalità, anche in questo caso, possa essere scontato ma non esprimono lo stesso giudizio:

- né le s**igle datoriali Ance Sicilia, Cna costruzioni, Anaepa Confartigianato, Claai, Casartigiani, Legacoop, Confcooperative e Creda** né l'**Assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone** che con in comunicato stampa ha dichiarato «*Accogliamo la richiesta delle parti datoriali di **dare tutela al diritto delle imprese di operare in un contesto di sana concorrenza, con regole certe ed oggettive.** Un'aspirazione che, del resto, abbiamo già fatto nostra fin dal nostro insediamento. Così come ci è stato proposto in **un documento di sostegno al Governo Musumeci,** sottoscritto dalle parti datoriali, abbiamo dunque convocato per il**prossimo venerdì 4 ottobre, a Catania,** un tavolo tecnico che assumerà carattere permanente. In quella sede, mettendo assieme il contributo delle varie sigle, concorderemo una **linea d'azione comune riguardo la difesa della nostra riforma del sistema regionale degli appalti pubblici** e l'opportunità di resistere dinanzi alla Corte costituzionale*».

Nelle more del giudizio della Corte costituzionale le norme contenute nel più volte citato articolo 4 della legge regionale n. 13/2019, a seguito della Circolare del Dipartimento egionale tecnico, saranno applicate con decorrenza 30 settembre 2019 (leggi articolo).

Per ultimo non possiamo non far notare come la legge Regione siciliana n. 13/2019, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 26/07/2019, sia stata approvata nell'aula dell'Assemblea regionale siciliana il 19 luglio 2019 quando il **decreto legge 18 aprile 2019, n. 32** (cosiddetto sblocca cantieri) era stato già convertito nella **legge 14 giugno 2019, n. 55** pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 17 giugno 2019.

Ciò val quanto dire che bastava vedere le modifiche introdotte dalla citata legge di conversione n. 55/2019 nel Codice dei contratti per comprendere l'inutilità di perseverare nella scrittura di una norma regionale che, di fatto, appunto per le modifiche introdotte dalla norma nazionale (decreto-legge "sblocca cantieri" convertito dalla legge n. 55/2019), diventava inutile. Di fatto con la versione dell'**articolo 36** (contratti sotto soglia) e dell'**articolo 97** (offerte anormalmente basse).vigenti già dal 18 giugno 2019, riteniamo che tutte le criticità individuate dalle sigle datoriali della Regione siciliana, erano state state superate ed, anche se il disegno di legge della Regione siciliana era stato approvato dalla Giunta regionale con **deliberazione n. 22 del 13 gennaio 2019**, l'Aula avrebbe potuto capire che interveniva su articoli del Codice dei contratti che, di fatto, non erano più vigenti nella originaria versione perché ampiamente modificati dalla legge n. 55/2019 di conversione del decreto-legge cosiddetto sblocca cantieri.

Basta leggere sia la **Relazione del Governo regionale di presentazione del disegno di legge n. 491** ed, anche, la **nota di lettura predisposta dal Servizio studi della Regione siciliana**. Di fatto, dunque, la norma regionale, oggi imugnata dall'Avvocatura dello Stato alla Corte costituzionale, **interviene per modificare alcune norme statali che, alla data dell'approvazione della norma regionale stessa, non esistevano più!**

A cura di **arch. Paolo Oreto**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Ricorso 23 settembre 2019, n. 99

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

Sismabonus: occhio alla data di inizio delle procedure autorizzatorie

29/10/2019

Gli interventi edilizi di riduzione del rischio sismico effettuati sulla base di un permesso di costruire datato 2016, che è stato modificato con istanza permesso di costruire in variante e per i quali è stata presentata la comunicazione di inizio lavori, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione del tecnico nel termine annuale di efficacia temporale del permesso di costruire originario, possono godere delle detrazioni fiscali previste dall'art. 16, comma 1-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus)?

A rispondere a questa domanda ci ha pensato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta n. 431 del 25 ottobre 2019** nella quale ha prima effettuato una rapida sintesi del quadro normativo di riferimento. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato l'art. 16, comma 1-bis del D.L. n. 63/2013 che ha previsto la detrazione per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riduzione del rischio sismico, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo l'1 gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. La detrazione è stata prevista nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

È stato anche previsto che qualora dagli interventi attuati derivi una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- ad una classe di rischio inferiore, spetta una detrazione del 70% (ovvero 75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali):
- a due classi di rischio inferiore, spetta una detrazione dell'80% (ovvero 85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali).

Ciò premesso, tenuto conto che, ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la **classificazione di rischio sismico delle costruzioni**e l'attestazione da parte dei professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi (presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico), con **circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E** è stato ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.

Nella caso in esame, l'originario Permesso di Costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016, mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017. Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, l'Agenzia ha risposto che l'Istante non può beneficiare della detrazione d'imposta di cui al citato articolo 16, del decreto legge n. 63 del 2013. Ciò indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risposta Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2019, n. 431

edilportale

Decreto Fiscale in vigore, spunta il premio per chi accetta pagamenti elettronici

di Alessandra Marra
29/10/2019

Da luglio 2020, oltre alle multe per chi rifiuta pagamenti con Pos, è previsto un credito d'imposta del 30%

Foto: gajus ©123RF.com

29/10/2019 – Per incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici non sono previste solo sanzioni; dal luglio 2020, infatti, oltre alla multa di 30 euro per ogni transazione elettronica rifiutata, è previsto un credito d'imposta del 30% per professionisti e imprese che accettano il Pos.

A prevederlo il Decreto Fiscale (**DL 124/2019**) collegato alla Legge di Bilancio per il

2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 27 ottobre.

Il Parlamento avrà 60 giorni per convertire il decreto in legge ed apportare eventuali modifiche.

Decreto fiscale e Pos: sanzioni e credito d'imposta

È istituita, dal **1° luglio 2020**, una specifica **sanzione** per commercianti e professionisti che non accettano **pagamenti, di qualsiasi importo, con carta** di debito o di credito.

L'importo della **sanzione è 30 euro**, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse.

Il Governo aveva fatto slittare a luglio la data di inizio delle multe (inizialmente prevista per il 1° gennaio 2020) per avere il tempo di ridurre le commissioni sulle transazioni elettroniche. Tuttavia, il decreto fiscale pubblicato in Gazzetta sembra trovare una nuova strada per rendere convenienti i pagamenti elettronici: **l'introduzione di un credito d'imposta.**

Infatti, il provvedimento prevede che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta, **in compensazione, pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La condizione per accedere al bonus è che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto **ricavi/compensi non superiori a 400mila euro**. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Decreto fiscale: ritenute per appalti e subappalti

Per combattere il fenomeno dell'**omesso versamento di ritenute** da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, viene definita una procedura che prevede il coinvolgimento del committente, chiamato a versare le ritenute operate dall'appaltatore ai dipendenti, dopo che quest'ultimo gli ha fornito la provvista o gli ha chiesto di attingere dai corrispettivi dovuti per le prestazioni ricevute.

Per contrastare l'omesso versamento dell'Iva e l'utilizzo di falsi crediti, il **reverse charge viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto**, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

Lotta al contante

Viene **ridotta di 1.000 euro la soglia** che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Sarà prevista **un'esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini** ed istituzione di premi speciali per il cashless, ovvero per coloro che effettuano pagamenti elettronici.

Incentivi Conto Energia

Per **superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo** delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale "Tremonti ambiente", viene definita una procedura per consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti; a tal fine, va versata una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta vigente all'epoca.

Bisognerà presentare **un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento della stessa Agenzia, e pagare gli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. Il perfezionamento della definizione estingue eventuali giudizi pendenti sul recupero delle agevolazioni non spettanti.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Decreto Legge 26/10/2019 n. 124
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (Decreto Fiscale)

edilportale

Sismabonus, quando si può ottenere la detrazione fiscale maggiorata

di Paola Mammarella
29/10/2019

L'Agenzia delle Entrate spiega come varia l'aliquota del bonus sui lavori di miglioramento o adeguamento antisismico

Foto: Dmitry Kalinovsky©123RF.com

29/10/2019 – Come variano le percentuali di detrazione per i lavori di miglioramento e adeguamento antisismico? Lo spiega l'Agenzia delle Entrate con la **risposta 431/2019**.

Sismabonus e inizio lavori, il caso

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ai dubbi di un contribuente che nel 2016 ha iniziato dei lavori di consolidamento. Nel 2017, dopo aver ottenuto un nuovo permesso di costruire per la modifica del progetto, il contribuente ha chiesto di poter usufruire del

sismabonus, nel frattempo entrato in vigore con percentuali di detrazione maggiori.

Ricordiamo infatti che il sismabonus è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e prevede detrazioni fiscali che possono arrivare fino all'85% delle spese sostenute.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SISMABONUS

Prima del 2017, l'adozione di misure antisismiche poteva accedere al bonus ristrutturazioni, con aliquota di detrazione al 50%.

Avendo ottenuto un nuovo permesso di costruire e dovendo realizzare altri lavori, il contribuente pensava quindi di poter applicare la nuova norma e ottenere una detrazione più alta.

Sismabonus, detrazione in base alla data di inizio lavori

L'Agenzia delle Entrate ha spento le speranze del contribuente spiegando che, in base alla normativa sull'argomento, possono usufruire del sismabonus solo i lavori "le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore".

Secondo il Fisco, l'inizio del procedimento autorizzatorio coincide con la richiesta del permesso di costruire originario, avvenuta nel 2016. Al contrario, la variazione del progetto in base al secondo tutolo abilitativo, ottenuto nel 2017, deve essere considerata una sorta di completamento del primo permesso.

Sulla base di questi motivi, le Entrate non hanno riconosciuto il beneficio della maggiore detrazione fiscale.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Risposta 25/10/2019 n.431
Agenzia delle Entrate - Art. 16, comma 1-bis del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Detrazioni per interventi di riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus). Data di inizio procedure autorizzatorie

Codice Appalti, come calcolare la soglia di anomalia dopo lo Sblocca Cantieri

di Paola Mammarella
29/10/2019

Dal Mit una serie di esempi per orientare le Stazioni Appaltanti nelle aggiudicazioni con prezzo più basso

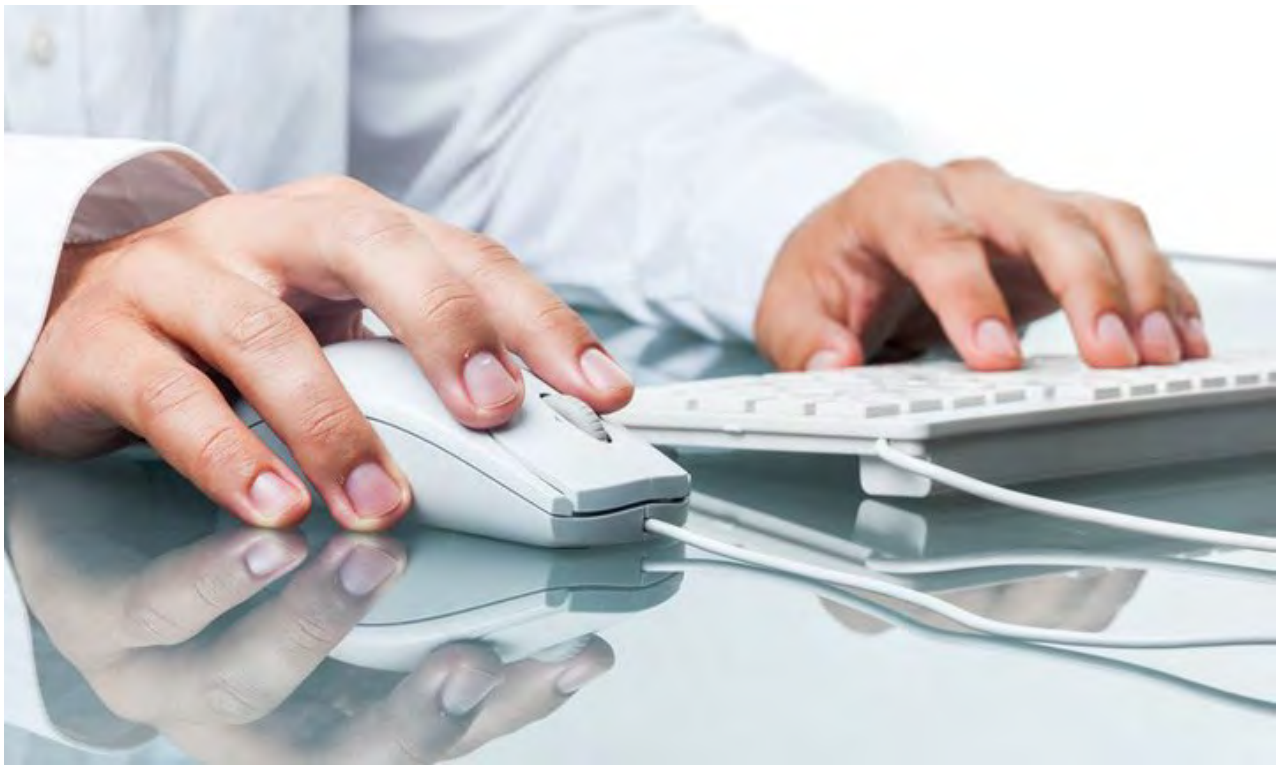

Foto: olegdudko ©123RF.com

29/10/2019 – Come calcolare la soglia di anomalia nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso dopo le modifiche apportate al Codice Appalti dallo Sblocca Cantieri. Lo ha spiegato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la **Circolare 8/2019**.

Codice Appalti, le soglie di anomalia dopo lo Sblocca Cantieri

Il **decreto Sblocca Cantieri**, approvato per velocizzare l'iter di realizzazione dei lavori pubblici, ha introdotto delle modifiche all'articolo 97 del Codice Appalti. La norma ha stabilito che, quando il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, la congruità delle offerte è calcolata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.

Le modalità di calcolo della soglia cambiano a seconda che i partecipanti alla gara siano più o meno di 15. Le Stazioni Appaltanti e la giurisprudenza hanno interpretato in modi differenti le modalità di calcolo della soglia di anomalia. I ricorsi presentati a causa della difficoltà di applicazione della misura hanno lasciato in sospeso molte procedure.

Codice Appalti, la circolare del Mit

Il Mit ha quindi ritenuto necessario fornire alle Stazioni Appaltanti degli esempi operativi pratici per fugare ogni eventuale dubbio sul calcolo delle soglie di anomalia

L'obiettivo è impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia. In altre parole, che le imprese partecipanti possano accordarsi in una sorta di "cartello" per proporre prezzi non concorrenziali.

L'altro obiettivo è uniformare l'operato delle Stazioni Appaltanti, evitando che possano esserci interpretazioni diverse della normativa, ricorsi e rallentamenti.

Per questi motivi, dopo la procedura del taglio della ali e aver individuato la media dei ribassi e la media dello scarto aritmetico presentato dalle offerte che presentano un ribasso superiore alla media, la soglia di anomalia, che decreterà l'esclusione di alcune offerte, andrà calcolata secondo gli esempi del Mit.

© Riproduzione riservata

Norme correlate

Circolare 24/10/2019 n.8

Ministrero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n.55, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, perl'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

Legge dello Stato 14/06/2019 n.55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (Sblocca Cantieri)

Sismabonus, quanto sconto? Dipende dall'autorizzazione iniziale, non dall'asseverazione. I dettagli

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 28/10/2019

Agenzia delle Entrate: la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'entrata in vigore della norma di riferimento

Il quantum dello sconto fiscale per un intervento di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 431 del 25 ottobre 2019 fornita a un contribuente che ha iniziato i lavori nel 2016 e modificato il progetto di "consolidamento" nel 2017 e che, pertanto intende fruire della maggiore detrazione introdotta dal Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), ha confermato questa linea di indirizzo.

Il Fisco ricorda che la disciplina di riferimento generale è l'art. 16-bis comma 1, lett. i), del TUIR, che qualifica **agevolabili gli interventi che riguardano il consolidamento delle parti strutturali di edifici o complessi di edifici esistenti**, mentre per le specifiche misure si fa riferimento alle norme del decreto legge 63/2013 (cfr. circolare n. 29/E del 18 settembre 2013). Con circolare del 31 maggio 2019 n. 13/E, è stato ribadito (confermando la circolare n. 7/E del 2018) che, **a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data**.

Tenuto conto, inoltre, che, **ai fini della detrazione, è necessaria, tra l'altro, la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione**, da parte dei professionisti abilitati, **dell'efficacia degli interventi effettuati**, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. n. 58 del 2017, nella medesima circolare è stato, altresì, precisato che, in base ad una interpretazione letterale delle norme, ai sensi dell'articolo 3, del citato decreto, **per l'accesso alle detrazioni occorre che la predetta asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico**.

Nel 'nostro' caso, **l'originario Permesso di Costruire è stato richiesto e rilasciato nel corso del 2016**, **mentre l'istanza per il PdC in variante è stata presentata il 14 aprile 2017 e il relativo permesso rilasciato il 19 dicembre 2017**. Il 27 luglio 2017, invece, è stata presentata la Comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di costruire, con il contestuale deposito del progetto delle strutture e dell'asseverazione.

Tuttavia, dalla documentazione prodotta dall'Istante, **non emerge alcun parere dell'Ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva** (rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico) **data di inizio del procedimento autorizzatorio** e, considerato che, la Comunicazione di Inizio Lavori è stata presentata in ottemperanza al PdC originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest'ultimo, si ritiene che **l'Istante non possa beneficiare della detrazione d'imposta** di cui al citato art.16, del decreto legge 63/2013. Ciò **indipendentemente dal momento di presentazione dell'asseverazione**.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Allegato

Decreto Fiscale in Gazzetta: multe per chi rifiuta il POS ma solo da luglio 2020. Niente conto dedicato

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/10/2019

Il decreto fiscale appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte, ma solamente a partire dal 1° luglio 2020

Eccolo, il **Decreto Fiscale 2019**: la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (disponibile in formato pdf) del decreto 124/2019 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" conferma le ultime modifiche al testo, col famigerato POS obbligatorio per professionisti ed esercenti di ogni tipo che vedrà scattare le **multe in caso di rifiuto solamente a partire dal 1° luglio 2020** (e non subito come nella primissima versione del provvedimento).

Quindi: **tutti i professionisti non potranno rifiutare i pagamenti via POS, pena una multa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione (dal 1° luglio 2020). Scomparsa invece dal testo la misura che prevedeva il conto obbligatorio dedicato per i professionisti.**

Ovviamente, il decreto ora dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Vediamo le misure di particolare interesse per i liberi professionisti e le PMI.

No POS? Multe salate ma solo tra 9 mesi

Il decreto prevede sanzioni per l'inottemperanza dell'art. 15 del decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012, dove si prevede l'**obbligo per i commercianti e professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito e di credito**.

C'è una novità importante rispetto alla prima versione: **le multe scatteranno dal 1° luglio 2020**.

Tale obbligo, fino ad oggi, **non era stato assistito da alcuna sanzione nel caso in cui al consumatore sia stato rifiutato il pagamento con carta**. **Il Consiglio di Stato ha, infatti, espresso parere contrario** (parere n. 1446/2018) allo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che introduceva un **meccanismo sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento con carta**. Nel merito, il Consiglio di Stato riteneva l'art. 15, comma 5 del decreto-legge 179/2012 "*non rispettoso del principio costituzionale della riserva di legge in quanto carente di qualsiasi criterio direttivo, sostanziale e procedurale*".

Per **superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo rispetto alla cui violazione manca la relativa sanzione**, il Decreto Fiscale introduce (all'art.23) nel D.L. 179/2012 il comma 4-bis che **prevede una specifica sanzione per la mancata accettazione dei pagamenti con carta di debito o carta di credito**. La norma intende quindi superare le censure mosse dal Consiglio di Stato, indicando espressamente l'importo della sanzione, l'autorità competente ad irrogare la sanzione e i criteri relativi alla procedura applicabile.

La norma attuativa quindi c'è: l'obiettivo dichiarato è l'incremento dei pagamenti digitali. La sanzione per chi rifiuta i pagamenti elettronici è di **30 euro aumentata del 4% del valore della transazione**. L'inserimento della percentuale sulla transazione, in aggiunta alla somma fissa, è **finalizzato a graduare l'importo della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità**, a seconda della diversa entità delle transizioni rispetto alle quali viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici.

Per la disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di cui all'art-15 comma 4 del decreto-legge 179/2012 e del relativo procedimento sanzionatorio si rinvia alla legge 689/1981, prevedendo una deroga all'art. 16 sul pagamento in misura ridotta.

L'altra novità riguarda l'introduzione di un credito d'imposta per incentivare, appunto, all'accettazione dei pagamenti elettronici: il provvedimento prevede infatti che **per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d'imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate**.

La condizione per accedere al bonus è che **nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro**. Il bonus è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Tetto al contante: prima 2.000, poi 1.000 euro ma solo dal 2022

Come da volontà originarie, si abbassa da 3.000 a 1.000 euro la soglia ammessa per l'utilizzo del denaro contante ma, diversamente dalla prima versione più 'strong', ci sarà un passaggio graduale:

- il limite ai contanti passerà a **2.000 euro dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**;
- **dal 1° gennaio 2022 sarà invece pari a 1.000 euro**.

Crediti in compensazione per i titolari di partita IVA

L'articolo 3 prevede due fondamentali novità:

- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Fatture elettroniche: controlli a tappeto

Tutti i dati delle fatture elettroniche, compresi quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano l'operazione, saranno memorizzati dall'Agenzia delle Entrate e condivisi con la Guardia di Finanza per le proprie attività di indagine.

Lo prevede l'art.14 del testo definitivo: la Guardia di Finanza potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per assolvere alle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria e, insieme all'Agenzia delle Entrate, potrà "schedare" i contribuenti ai fini delle analisi del rischio evasione.

Imposta di bollo fatture elettroniche

Altra importante novità operativa è quella prevista dall'art.17 sulle i**mposte di bollo sulle fatture elettroniche**.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio (SdI), infatti, l'amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l'ammontare dell'imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Se il contribuente non provveda al versamento, in tutto in parte, delle somme comunicate nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Conto dedicato: tanto rumore per nulla

L'art.24 della versione iniziale del decreto è scomparso: prevedeva l'**obbligo di tenere un conto dedicato per le imprese individuali e i professionisti**, disposizione che si sarebbe potuta **applicare anche a chi è in regime forfettario**.

La norma introduceva, negli artt. 18 e 19 del dpr 600/1973, riguardanti, rispettivamente, le scritture contabili delle imprese minori e, in particolare, delle imprese individuali di cui alla lettera d) del primo comma dell'art.13 e **degli esercenti arti e professioni** (persone fisiche che esercitano arti e professioni e società o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art.13, comma 1, lettere e) ed f), una **previsione recante l'obbligo di tenuta di uno o più**

correnti bancari o postali utilizzati per la gestione dell'attività (**tali conti, pertanto, dovranno essere utilizzati per compiere prelevamenti per il pagamento delle spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio dell'attività professionale**).

Nel testo 'gazzettato' - e in realtà anche nelle versioni post 16 ottobre della bozza - questa misura è sparita. Vedremo se sarà reintrodotta in sede di conversione in legge.

IL TESTO DEL DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA MANOVRA 2020 PUBBLICATO IN GAZZETTA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Allegato

CASA&CLIMA.com

Il decreto-legge fiscale è in G.U.

Tra le novità, norme su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, sul divieto di cumulo tra Conto Energia e Tremonti ambientale e sulla revisione delle priorità in materia di investimenti pubblici in infrastrutture

Lunedì 28 Ottobre 2019

È in vigore dal 27 ottobre 2019 (in attesa della sua conversione in legge da parte di Camera e Senato) il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre scorso.

Collegato alla Manovra 2020, questo DL è composto da 60 articoli. Segnaliamo in particolare i seguenti articoli:

ART. 4 RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI ED ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE CHARGE PER IL CONTRASTO DELL'ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA

Nel corso delle attività di controllo, spiega la relazione illustrativa, è stato spesso rilevato che, in caso di assegnazione di appalti pubblici o privati a soggetti scarsamente patrimonializzati, gli stessi utilizzano come modalità per comprimere il prezzo offerto, la sistematica omissione dei versamenti dovuti per le ritenute di lavoro dipendente o assimilato. Il fenomeno talune volte vede la costituzione da parte di soggetti privati interessati a fruire delle prestazioni di lavoro, di sodalizi in forma cooperativa o comunque societaria, strumentali all'evasione delle ritenute fiscali.
L'attuale normativa (articolo 29 del d.lgs. 276/2003 come modificato dall'articolo 2 del D.L. 25/2017) prevede la responsabilità in solido del committente imprenditore con l'appaltatore e i subappaltatori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, imponendo che lo stesso sia tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto di imposta solo nei casi in cui sia il committente ad effettuare il pagamento diretto al lavoratore. La modifica normativa introdotta con il DL 25/2017 ha escluso la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore di prevedere metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, alternativi rispetto alla previsione della responsabilità solidale del committente ed ha inoltre soppresso la possibilità, per il committente di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore o del subappaltatore.
Conseguentemente, l'attuale situazione normativa già impone alle imprese committenti di garantirsi contrattualmente nei confronti degli appaltatori prevedendo basilari adempimenti quali l'obbligo contrattuale dell'appaltatore di fornire gli estremi ed i massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO, l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto, di esibire periodicamente il DURC, il LUL, nonché le buste paga quietanzate da parte dei lavoratori, di verificare quali contratti collettivi vengono effettivamente applicati dall'impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici, nonché di individuare comunque quale quota di retribuzione fosse dovuta al lavoratore per la prestazione resa nell'ambito contratto di appalto stipulato dal committente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto responsabile per retribuzioni e contributi dovuti per prestazioni rese dal lavoratore nell'ambito di ulteriori contratti sottoscritti dal datore di lavoro.
La responsabilità solidale del committente per le ritenute fiscali, originariamente introdotta dall'articolo 35, comma 28 del Decreto-legge del 04/07/2006 n. 223, non è più prevista a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 28 del Decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175, con la quale il legislatore, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi tributari ha previsto come forma di tutela per l'erario in tema di adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, che l'INPS renda disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso (art. 28 comma 3 del d.lgs. 175/2014). Tale forma di cautela appare tuttavia insufficiente ad arginare il fenomeno dell'omesso versamento delle ritenute fiscali, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro.
La modifica normativa proposta, **introducendo l'art. 17-bis nel corpo del decreto legislativo n. 241, del 1997**, è volta a tutelare l'erario nei confronti dell'omesso versamento di ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici o comunque impiegate nell'esecuzione di opere e servizi, introducendo un meccanismo che circostanzi le responsabilità del committente, limitandole a quelle derivanti dall'omesso o tardivo versamento delle ritenute fiscali

effettivamente subite dal lavoratore e garantendo che la provvista per il versamento delle stesse venga messa a disposizione dal datore di lavoro, ovvero possa essere rinvenuta nei corrispettivi dovuti già dovuti dal committente all'impresa affidataria del lavoro.

ART. 36 INCENTIVI CONTO ENERGIA

"1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facolta' di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica e' subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalita' di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facolta' di cui al presente articolo."

Questo articolo del decreto-legge fiscale, spiega la relazione illustrativa, è finalizzato a superare le problematiche applicative derivanti dal **divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (c.d. "Tremonti ambiente")**.

In particolare, la questione trae origine dal comunicato stampa del 22 novembre 2017 con il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – titolare del procedimento amministrativo di concessione e revoca delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 – ha definitivamente chiarito che "la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia. Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto".

Per tali ragioni, la disposizione – anche al fine di superare i numerosi contenziosi che si sono instaurati sia in ambito amministrativo sia in ambito tributario – definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi.

A tal fine, i soggetti che intendono avvalersi della citata definizione devono presentare una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate le cui modalità e il cui contenuto sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima e provvedere al pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020.

Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione di eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti.

ART. 49 REVISIONE PRIORITA' INVESTIMENTI

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte le seguenti: "nonche' per interventi in viabilita' e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' per interventi in viabilita' e trasporti anche con la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) per infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".

In allegato il decreto-legge

CASA&CLIMA.com

Ecobonus, per rettificare i dati inviati all’ENEA c'è tempo fino al 30 novembre

Lunedì 28 Ottobre 2019

Ecobonus, per rettificare i dati inviati all’ENEA c'è tempo fino al 30 novembre
Faq Enea: per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, accedendo al sito d’invio 2018
Nella FAQ n. 8 A del sito ENEA dedicato http://www.acs.enea.it/faq/, ENEA precisa che per i lavori completati nel 2018 per i quali si usufruisce dell’ecobonus, il termine ultimo per rettificare i dati già inviati è presumibilmente il 30 novembre prossimo, vale a dire il giorno entro cui è possibile presentare la propria dichiarazione dei redditi.

Nella stessa risposta viene ricordato che per i lavori conclusi nel 2017 non è più possibile effettuare modifiche.

8.A (ex 36) Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria che vi ho inviato tramite il vostro sito. Ora mi sono accorto dell'errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?

Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:

- per i lavori completati entro il 31/12/2017, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell'AdE n.20/E del 13/5/2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l'importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;

- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell'AdE n.21/E del 23 Aprile 2010, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell'AdE n.4/E del 27 Maggio 2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:

- per i lavori completati fino a tutto il 2017, non è più possibile modificare nulla;

- per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 30 novembre 2019, accedendo al sito d'invio 2018.

Si ricorda che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all'ENEA. Inoltre, non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.

In allegato le Faq aggiornate

Allegati dell'articolo

FAQ_Ecobonus-aggiornate-Enea.pdf

CASA&CLIMA.com

Appalti pubblici, dall'Ue i formulari elettronici per la pubblicazione di avvisi e bandi

Lunedì 28 Ottobre 2019

Appalti pubblici, dall'Ue i formulari elettronici per la pubblicazione di avvisi e bandi
Pubblicato il regolamento di esecuzione Ue che stabilisce i seguenti modelli di formulari: 1) «Programmazione» 2) «Gara» 3) «Preavviso di aggiudicazione diretta» 4) «Risultati» 5) «Modifica dell'appalto» 6) «Rettifica»
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 272/7 del 25 ottobre scorso è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della commissione del 23 settembre 2019 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici»).

Il regolamento, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale Ue, si applica a decorrere dal 14 novembre 2022 e stabilisce i seguenti modelli di formulari: 1) «Programmazione» 2) «Gara» 3) «Preavviso di aggiudicazione diretta» 4) «Risultati» 5) «Modifica dell'appalto» 6) «Rettifica».

I suddetti modelli di formulari consistono dei campi stabiliti nell'allegato.

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

I modelli di formulari di cui all'articolo 1 sono utilizzati per la pubblicazione dei seguenti avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

1. «formulario di programmazione»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, e all’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 45, paragrafo 2, e all’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, all’articolo 30, paragrafo 1, e all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

2. «formulario di gara»: per gli avvisi e i bandi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, all’articolo 49, all’articolo 75, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 79, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 67, paragrafo 2, agli articoli 68 e 69, all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 96, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 31, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 2, e all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE;

3. «formulario di preavviso di aggiudicazione diretta»: per gli avvisi di cui ai rispettivi articoli 3 bis delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE;

4. «formulario di comunicazione dei risultati»: per gli avvisi di cui all’articolo 50, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 70, all’articolo 92, paragrafo 2, e all’articolo 96, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE; di cui all’articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e all’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE;

5. «formulario di modifica dell’appalto»: per gli avvisi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE; di cui all’articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE;

6. «formulario di rettifica»: in caso di rettifica o annullamento degli avvisi e dei bandi elencati in precedenza.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 25 ottobre 2023.

In allegato il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780

Allegati dell'articolo

Regolamento-di-esecuzione-Ue-2019-1780.pdf

CASA&CLIMA.com

Trento al vertice della classifica

Lunedì 28 Ottobre 2019

Ecosistema Urbano 2019: Trento al vertice della classifica
Mantova e Bolzano rispettivamente al secondo e terzo posto
Un'Italia che si muove in maniera dismogenea. Parlano di questo gli indicatori utilizzati in Ecosistema Urbano 2019, lo studio annuale realizzato da Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che fotografa la sostenibilità ambientale dei nostri centri urbani.

LA CLASSIFICA. Dallo studio, pubblicato stamane, emerge che le venti città italiane più virtuose sono le seguenti:

1. Trento
2. Mantova
3. Bolzano
4. Pordenone
5. Parma
6. Pesaro
7. Treviso

8. Belluno
9. Oristano
10. Ferrara
11. Verbania
12. Reggio Emilia
13. Bologna
14. Cosenza
15. Macerata
16. Venezia
17. Cremona
18. Udine
19. Biella
20. Cuneo

Dalla ricerca emerge un’Italia dinamica, attenta alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, all’impegno contro lo spreco alimentare, alla crescita degli spazi naturali. Ma una lettura d’insieme delle aree urbane restituisce emergenze, criticità e troppe performance ambientali scadenti o pessime, a cominciare dall’allarme smog o dal ciclo dei rifiuti.

Consulta la mappa

In allegato l'Ecosistema Urbano 2019 e le Best Practices 2019

Allegati dell'articolo

best-practices-ecosistema-urbano-2019.pdf
rapporto-ecosistema-urbano-2019.pdf

CASA&CLIMA.com

Codice dei contratti, dal Mit la circolare sul calcolo soglia di anomalia

Lunedì 28 Ottobre 2019

Codice dei contratti, dal Mit la circolare sul calcolo soglia di anomalia
La circolare fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
Per assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con l'obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.

Nella circolare - in conformità all'articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia - sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

In allegato la circolare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la regolazione e i contratti pubblici

CIRCOLARE

OGGETTO: Modalità operative per l'applicazione del calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici."*

Allegati dell'articolo

circolare-MIT-calcolo-soglia-anomalia-n.8-del24-ottobre-2019.pdf

CASA&CLIMA.com

Sismabonus, l'entità dello sconto dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie

Lunedì 28 Ottobre 2019

Sismabonus, l'entità dello sconto dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie
Agenzia delle Entrate: la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'entrata in vigore della norma di riferimento
Interventi per la riduzione del rischio sismico: il quantum dello sconto fiscale dipende dalla data di inizio delle procedure autorizzatorie. Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate con la risposta n. 431 del 25 ottobre 2019 fornita a un contribuente che ha iniziato i lavori nel 2016 e modificato il progetto di "consolidamento" nel 2017 e che, pertanto intende fruire della maggiore detrazione introdotta dal Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).

In particolare, il cittadino che si è rivolto ai tecnici del fisco, pur conoscendo la tempistica relativa ai diversi sconti fiscali, ritiene possibile accedere al più consistente beneficio in vigore dal 1° gennaio 2017 (comma 1-bis, articolo 16, del Dl n. 63/2013 – la norma inserita appunto dal Bilancio 2017), in quanto, in corso d'opera, ha deciso di rivedere e modificare il progetto, incrementando gli interventi inizialmente previsti. A tal fine, nel 2017, ha presentato istanza e ottenuto il "Permesso di costruire" in variazione del piano originario.

Per l'Agenzia ciò non è possibile perché la norma di riferimento non lascia spazio a dubbi, in particolare laddove afferma che la fruizione delle nuove detrazioni è ammessa soltanto se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la sua entrata in vigore. Tra queste, anche la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati, secondo le modalità stabilite dal Dm n. 58/2017.

Nel caso in esame, il primo "Permesso di costruire" è stato richiesto e ottenuto nel corso del 2016 per il risanamento conservativo dell'edificio, mentre il via libera alla variazione del progetto è stato rilasciato nel 2017 e così è partita anche la Comunicazione di inizio lavori, con il contestuale

deposito del rinnovato progetto delle strutture e dell’asseverazione. Ma, tra la copiosa documentazione, manca il parere dell’ufficio tecnico del Comune che attesti una diversa e successiva data di inizio del procedimento autorizzatorio. Inoltre, la Comunicazione di inizio lavori è stata presentata in ottemperanza al “Permesso di costruire” originario (2016) a completamento e sostanziale collegamento con quest’ultimo.

Per questo, l’istante non potrà beneficiare della maggiore detrazione d’imposta. (fonte: Fisco Oggi)

Allegati dell'articolo

Rispostan.431del2019.pdf

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

DECRETO FISCALE IN GAZZETTA: LE NOVITÀ IN EDILIZIA!

Tante le disposizioni, ma vediamo in dettaglio cosa interessa i professionisti tecnici: dagli incentivi sul conto energia alle norme su ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Di **Redazione Tecnica** - 29 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora in attesa della sua conversione in legge da parte di Camera e Senato, il DL 26 ottobre 2019, n. 124 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", è in vigore dal 27 ottobre 2019 (ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.252 del 26 ottobre).

Tra i 60 articoli del DL analizzeremo di seguito quelli di **materia edilizia** e d'interesse per i **professionisti tecnici**.

Decreto fiscale in Gazzetta, ecco le nuove disposizioni in materia edilizia

Incentivi Conto Energia, quali novità?

*Dall'**articolo 36** del DL fiscale*

Nel caso di **cumulo degli incentivi** alla produzione di energia elettrica da impianti **fotovoltaici** di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il **contribuente ha facolta' di avvalersi** di quanto previsto dal comma 2.

Il **mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti** riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla **variazione in diminuzione** effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.

Leggi anche: Ecobonus 2020: detrazione 65% e 50% per l'efficienza energetica

I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita **comunicazione all'Agenzia delle entrate**. Le modalita' di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a **rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il **pagamento degli importi dovuti** ai sensi del presente articolo **entro il 30 giugno 2020**.

Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facolta' di cui al presente articolo.

Conosci il BONUS FACCIATE? Leggi di cosa si tratta

Ritenute e compensazioni in appalti e sub appalti, cosa cambia?

*Dall'**articolo 4** del DL fiscale*

Per evitare la manodopera illecita, il **decreto fiscale** collegato alla **legge di Bilancio 2020** aggiunge al D.Lgs. n. 241 del 1997 l'art. 17-*bis* che pone a carico del committente l'obbligo di versamento delle ritenute. Dunque il committente sostituto d'imposta che affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio è **tenuto al versamento delle ritenute fiscali** operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'opera o nel servizio.

Secondo il nuovo DL, **l'impresa appaltatrice/subappaltatrice versa al committente**, almeno **5 giorni prima** del termine per il versamento delle ritenute, **l'importo trattenuto sulle retribuzioni** erogate ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

In seguito, entro lo stesso termine, deve essere trasmesso al committente tramite Pec l'**elenco di tutti i lavoratori impiegati** nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, col dettaglio del **monte ore** di lavoro prestate da ciascuno, la **retribuzione** corrisposta e le **ritenute fiscali** eseguite nel mese precedente.

Leggi anche: Legge di Bilancio 2020: addio forfettario allargato

E il reverse charge in edilizia?

*Dall'**articolo 4** del DL fiscale*

Nello stesso articolo del paragrafo precedente, si parla del meccanismo IVA del **reverse charge**, esteso a tutti coloro che eseguono **prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto** o comunque rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili.

Quest'ultimo intervento, da cui sono comunque **escluse le PA e le agenzie per il lavoro**, sarebbe però subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, a norma dell'art.395 della direttiva 2006/112/CE.

L'operazione di reverse charge riferita alle **ritenute fiscali** si presenta, invece, di possibile **attuazione immediata** ma presenta aspetti di forte complessità e criticità. Sono interessati tutti i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, residenti nello Stato italiano a norma degli articoli 2, comma 2, e 7, comma 3, che "affidano il **compimento di un'opera o di un servizio ad un'impresa** sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50 comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e 1 comma 5 decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio".

Approfondisci con: Nuovo reverse charge in edilizia, quando è obbligatorio? Vale per il forfetario?

I soggetti obbligati sarebbero quindi gli **enti e le società indicati nell'art. 73**, comma 1, TUIR, le **società e associazioni indicate nell'art. 5** TUIR e le **persone fisiche che esercitano imprese commerciali**, ai sensi dell'art. 51 TUIR, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta.

>> Scarica il Decreto fiscale 26 ottobre 2019, n. 124

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

RISPARMIO ENERGETICO E RISCALDAMENTO, SEGUI LE 10 REGOLE ENEA ANTI SPRECO

Non solo! In programma anche 10 videolezioni in cui approfondire la riqualificazione energetica degli edifici e la corretta gestione degli impianti

Di **Redazione Tecnica** - 29 ottobre 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA

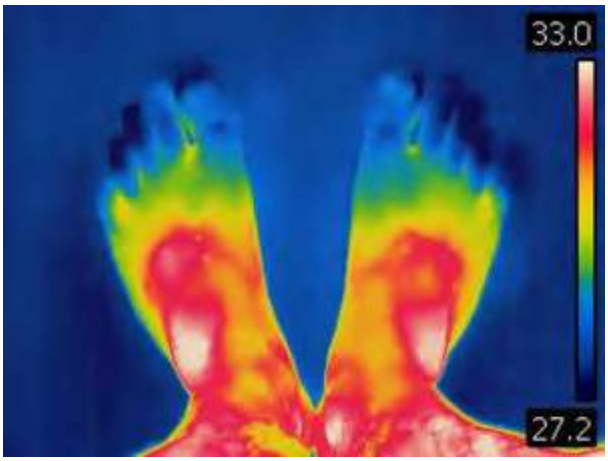

Come evitare inutili sprechi? Con l'accensione dei termosifoni e dei riscaldamenti, già partita in alcuni comuni nonostante le temperature ancora da estate inoltrata, **ENEA pubblica 10 regole pratiche** per scaldare al meglio le proprie abitazioni e **risparmiare evitando sprechi** e sanzioni.

Altra sorpresa da parte di ENEA: in programma 10 videolezioni consultabili sul sito di Italia in Classe A (la **prima videolezione** sull'utilizzo dell'app Condomini+4.0per le indagini energetiche è già online). Vediamo con ordine sia la pubblicazione sul riscaldamento che gli approfondimenti sulle tematiche energetiche delle videolezioni!

Risparmio energetico e riscaldamento, tutto in 10 regole

La pubblicazione è realizzata dal Dipartimento Unità per l'Efficienza Energetica dell'ENEA, nell'ambito della Campagna Nazionale **"Italia in Classe A"**, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'ENEA in attuazione dell' art. 13 del D.lgs. 102/2014, per far conoscere l'importanza del risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti per realizzarli.

Leggi tutto sul NUOVO APE

Ecco il decalogo riassunto di ENEA sul riscaldamento, scaricabile a fine articolo in forma completa.

1. Effettuare la **manutenzione degli impianti**: un impianto correttamente mantenuto, con i filtri puliti, senza incrostazioni di calcare e ben regolato, consuma e inquina meno.

2. **Controllare la temperatura degli ambienti**. La normativa prevede una temperatura fino a 22 gradi, ma 19 gradi sono più che sufficienti a garantire il comfort necessario. Ogni grado in più comporta consumi di energia significativi, con conseguente aggravio in bolletta.

3. **Attenti alle ore di accensione**. È inutile tenere acceso l'impianto termico di giorno e di notte. Il tempo massimo di accensione giornaliero varia per legge a seconda delle 6 zone climatiche in cui è suddivisa l'Italia: da un massimo di 14 ore giornaliere per gli impianti in zona E (nord e zone montane) alle 8 ore della zona B (fasce costiere del Sud Italia).

4. **Schermare le finestre durante la notte**. Chiudendo persiane e tapparelle o mettendo tende pesanti si riducono le dispersioni di calore verso l'esterno.

5. **Evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le finestre aperte a lungo**. Collocare tende, mobili o schermi davanti ai termosifoni o usarli come stendibiancheria è fonte di sprechi in quanto ostacola la diffusione del calore. È invece opportuno, inserire un pannello riflettente tra parete e termosifone, specie nei casi in cui il calorifero è incassato nella parete riducendone spessore e grado di isolamento. Inoltre, per rinnovare l'aria di una stanza è sufficiente tenere le finestre aperte pochi minuti.

6. **Fare il check-up dell'immobile**. La valutazione di un tecnico sul grado di efficienza di un immobile, effettuata tramite la diagnosi energetica o l'attestato di prestazione energetica (APE)consente di determinare gli interventi più convenienti per contenere consumi e costi. Il compenso per il tecnico è generalmente abbordabile e gli interventi sono ancora più convenienti grazie alle **detrazioni fiscali** (dal 50% all'85% in caso di sismabonus nei condomini) e agli incentivi a fondo perduto del "Conto termico". È detraibile perfino il costo della consulenza.

Approfondisci con: Corretto utilizzo di stufe e camini: norme nazionali e regionali

7. **Impianti di riscaldamento innovativi**. È sempre opportuno valutare la sostituzione della vecchia caldaia con nuovi generatori di calore dal rendimento più elevato. Anche per questo la normativa prevede che le nuove caldaie installate siano "**a condensazione**" o "a **pompe di calore ad alta efficienza**". Sono disponibili anche caldaie alimentate a biomassa e sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) abbinati a impianti solari termici per scaldare l'acqua e fotovoltaici per produrre energia elettrica. Anche per questi interventi è possibile usufruire degli sgravi fiscali.

8. **Regolazione della temperatura e soluzioni tecnologiche innovative**. È indispensabile dotare il proprio impianto di una centralina di regolazione automatica della temperatura che evita inutili picchi o sbalzi di potenza. La possibilità di programmazione oraria, giornaliera e settimanale garantisce un ulteriore risparmio energetico. Anche la **domotica** aiuta a risparmiare: cronotermostati, sensori di presenza e regolatori elettronici permettono di regolare anche a distanza, tramite telefono cellulare, la temperatura delle singole stanze e il tempo di accensione degli impianti di riscaldamento.

9. **Utilizzare valvole termostatiche**. Queste apparecchiature servono a regolare il flusso dell'acqua calda nei termosifoni e consentono di non superare, negli ambienti dove sono installate, la temperatura media dell'intero appartamento, specie nelle stanze esposte a Sud.

10. **Contabilizzazione del calore**. Consente di gestire in autonomia il riscaldamento del proprio appartamento e permette al singolo utente di risparmiare e di pagare solo in base al **consumo effettivo**. Per usufruirne è necessario installare dispositivi di misura del calore sui radiatori o nei tubi di collegamento dell'appartamento all'impianto di riscaldamento centralizzato e valvole termostatiche nei singoli radiatori. La legge ne ha reso **obbligatoria l'installazione nei condomini**e negli edifici polifunzionali riscaldati da impianto centralizzato.

Potrebbe interessarti: Ecobonus 2020: detrazione 65% e 50% per l'efficienza energetica

Efficienza energetica, ecco le videolezioni di ENEA

Come preannunciato, è già online la **prima videolezione** sull'utilizzo dell'app Condomini+4.0 per le indagini energetiche. La lezione è svolta dall'ing. Carmen Lavinia del Dipartimento Unità Efficienza Energetica che mostra e commenta le schermate dell'applicativo relative ai **dati di input e output in relazione all'indagine** energetica.

Le altre lezioni, tutte di durata di **20 minuti**, sono in programma e riguarderanno in generale la riqualificazione energetica degli edifici e la corretta gestione degli impianti.

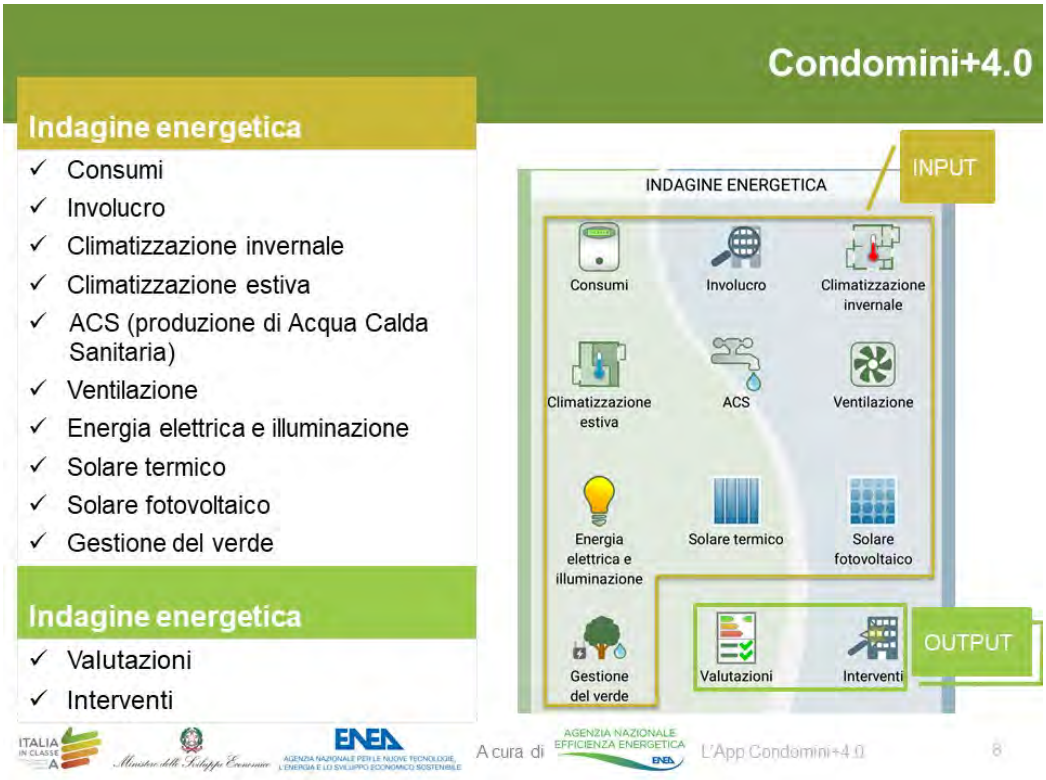

Fonte: ENEA, L'applicazione ENEA "Condomini+4.0". Indagine energetica Chair: Carmen lavinia

Per chi sono utili e quali tematiche saranno affrontate?

Saranno utili a **tecnici** e **addetti ai lavori** del settore edile (periti, geometri, architetti e ingegneri) ma anche da **amministratori di condominio**, proprietari e locatari interessati ad approfondire il tema della riqualificazione energetica degli edifici.

Nello specifico saranno affrontate:
– le **fonti rinnovabili**, come il fotovoltaico e il solare termico;
– il **recupero delle acque piovane**;
– come effettuare correttamente una **diagnosi energetica**;
– l'**isolamento termico** degli edifici;
– l'**illuminazione** e l'utilizzo del **BIM**.

Si tratta di approfondimenti realizzati da **Ricercatori ed esperti ENEA** del Dipartimento Unità Efficienza Energetica.

>> Scarica qui le slide della prima videolezione ENEA

>> Scarica il decalogo pratico di ENEA sul riscaldamento

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

GreenItaly, i posti di lavoro verdi in Italia stanno crescendo 7 volte più velocemente degli altri

Realacci: «La generazione Greta ha bisogno di risposte più che di carezze. Molto sta cambiando anche se troppo lentamente»

[28 Ottobre 2019]

di
Luca Aterini

La green economy italiana viaggia più veloce del resto del Paese, una differenza che si è ampliata nell'ultimo anno e che rappresenta una speranza per la collettività ma anche un'incognita pesante: l'economia verde riuscirà infine a trainare l'Italia fuori dalla spirale di crisi economica e depressione sociale nella quale ci siamo infilati, oppure sarà lei a frenare a causa di un contesto inadeguato come mostra in modo plastico lo stallo messo in evidenza dall'Osservatorio Nimby forum? I numeri messi in fila nel decimo rapporto GreenItaly, elaborato come sempre dalla fondazione Symbola insieme ad Unioncamere e presentato oggi a Roma, puntano con decisione sul primo scenario.

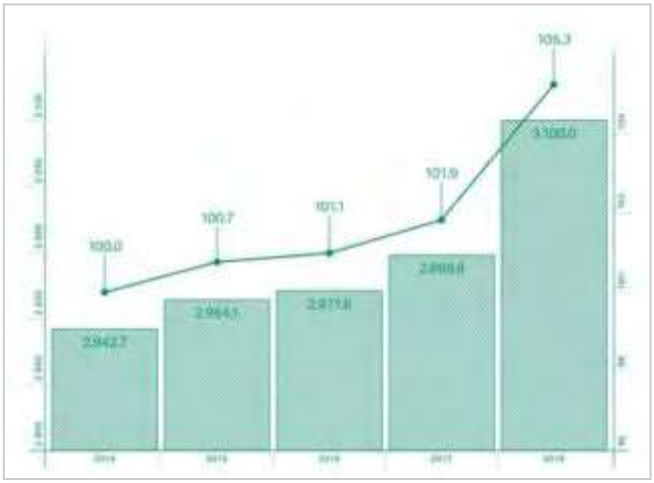

«I dati parlano chiaro – dichiara il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli – Un'impresa su tre ha imboccato la strada della sostenibilità, 90mila in più dello scorso anno. E questa scelta si traduce in una maggiore produttività e competitività e in più capacità di innovazione e di export. Un dato interessante è che a questa accelerazione stanno contribuendo molto anche le imprese dei giovani under 35, che, nella metà dei casi, hanno puntato sulla green economy. Nei prossimi 5 anni, l'economia circolare e sostenibile offrirà una opportunità di lavoro su 5 sia nel settore privato, sia in quello pubblico».

Non a caso i numeri relativi agli investimenti e quelli sull'occupazione sono i più paradigmatici dello scatto verso la green economy maturato in Italia. Guardando anzitutto alla serie storica delle imprese che prevedono di effettuare eco-investimenti, ovvero ai dati sulle previsioni annuali delle imprese in merito alla scelta di investire o meno in tecnologie green, si coglie un'impennata nel 2019, anno in cui la quota raggiunge un valore pari a 21,5%, corrispondente a un valore assoluto di quasi 300 mila imprese e di 7,2 punti superiore a quanto registrato nel 2011. Di fatto sono oltre 432 mila le imprese italiane dell'industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito nel periodo 2015-2018, o prevedono di farlo entro la fine dell'anno; in pratica quasi un'azienda italiana su tre, il 31,2% dell'intera imprenditoria extra-agricola, e nel manifatturiero si arriva al 35,8%. Solo quest'anno quasi 300 mila aziende hanno investito, o intendono farlo entro dicembre, sulla sostenibilità e l'efficienza.

Numeri che si riflettono inevitabilmente su quelli dell'occupazione, dato che nel 2018 il numero dei green jobs in Italia ha superato la soglia dei 3 milioni: 3.100.000 unità, il 13,4% del totale dell'occupazione complessiva (nel 2017 era il 13,0%). L'occupazione green nel 2018 è cresciuta rispetto al 2017 di oltre 100 mila unità, con un incremento del +3,4% rispetto al +0,5% delle altre figure professionali, ovvero con un ritmo di crescita 7 volte più veloce. Un ritmo che accelererà ancora nei prossimi anni, almeno a giudicare dalla componente anagrafica degli investitori – tra le imprese manifatturiere guidate da under 35 il 47% ha fatto eco-investimenti, contro il 23 delle over 35 – e dal bisogno di solidità sociale nell'Italia dei nostri giorni: il 56% delle imprese green sono imprese coesive, che investono cioè nel benessere economico e sociale dei propri lavoratori e della comunità di appartenenza relazionandosi con gli attori del territorio (altre imprese, stakeholder, organizzazioni non profit, ecc.).

«La generazione Greta ha bisogno di risposte più che di carezze – conclude il presidente della Fondazione Symbola Ermete Realacci – Molto sta cambiando anche se troppo lentamente. Quando 10 anni fa pubblicavamo il primo GreenItaly nel mondo c'erano 25 GW di fotovoltaico installato: oggi i GW sono diventati 660. La tecnologia ha compiuto enormi progressi e in questi 10 anni il costo dell'elettricità da fotovoltaico, dice l'Unep, è crollato dell'81%, e quello dell'eolico del 46%. È già oggi in campo un'economia più sostenibile e a misura d'uomo che mette insieme innovazione e qualità con valori e coesione sociale; ricerca e tecnologia con design e bellezza, industria 4.0 e antichi saperi. Un modello produttivo e sociale che offre al nostro Paese la possibilità di avere un rilevante ruolo internazionale».

Finora quella della green economy italiana è stata una coraggiosa e vincente evoluzione di sistema avviata 'dal basso', come la definisce il rapporto GreenItaly, a cui però non si è ancora affiancata una guida in grado di offrire una direzione di sviluppo alle

singole eccellenze imprenditoriali presenti sul territorio: in questi dieci anni la necessità di una politica industriale coerente non è affievolita, ma se possibile è divenuta ancora più acuta.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Ecco quali sono i green jobs più richiesti in Italia, e dove

L'occupazione verde nel 2018 è cresciuta rispetto al 2017 di oltre 100 mila unità, superando la soglia dei 3 milioni. L'analisi del rapporto GreenItaly 2019

[28 Ottobre 2019]

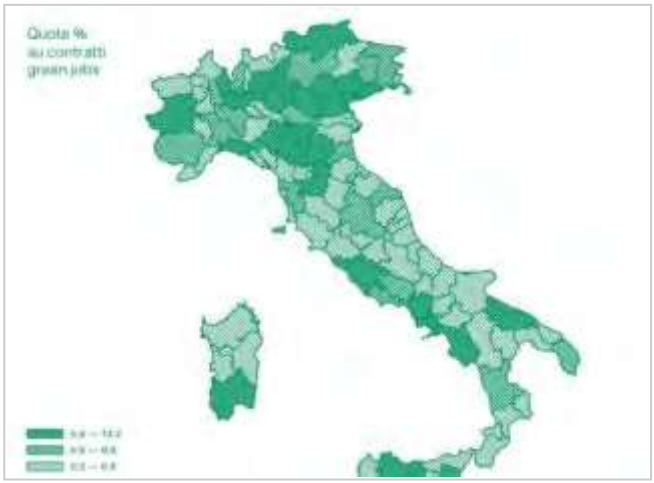

Nel 2018 il numero dei green jobs, elaborato a partire da una analisi dei microdati dell'indagine Istat sulle forze di lavoro, ha superato la soglia dei 3 milioni, arrivando a 3.100.000 mila unità, rappresentando il 13,4% del totale dell'occupazione complessiva, valore che nel 2017 era pari a 13,0%. L'occupazione green nel 2018 è cresciuta rispetto al 2017 di oltre 100 mila unità, con un incremento del +3,4% rispetto al +0,5% verificato per le altre figure professionali. Negli ultimi cinque anni la crescita complessiva è stata del +5,3% (altre figure professionali: +4,0%). Guardando ai dati regionali, la Lombardia concentra il 21,3% del green jobs occupati in Italia, seguita dal Lazio che ne somma un altro 10,3%: le due regioni da sole rappresentano un terzo delle professioni green del Paese. In termini di presenza relativa, a fronte del 13,4% nazionale si colgono valori di circa un punto più elevati nel Nord del Paese, con il Trentino-Alto Adige in testa (15,2%), seguito dalla Emilia-Romagna (15,0%), dalla Lombardia (14,9%) e dal Piemonte (14,2%). Nel Centro Italia i valori sono piuttosto omogenei intorno alla media di ripartizione (13,5%), mentre nel Mezzogiorno, rispetto all'11,1% riscontrato in media spiccano i valori del Molise (13,5%) e dell'Abruzzo (13,2%).

La domanda di green jobs delle imprese industriali e dei servizi

A partire dalle informazioni fornite dal Sistema Informativo Excelsior realizzato da Unioncamere con Anpal è possibile approfondire il tema della domanda di lavoro per green jobs, guardando alle previsioni di attivazione di nuovi contratti da parte delle imprese dell'industria e dei servizi con almeno un dipendente. La rilevanza del tema è particolarmente evidente, se si pensa che sulla base delle previsioni del modello Excelsior, un terzo dei fabbisogni di competenze dei prossimi 5 anni saranno assorbiti dai temi della sostenibilità e del digitale, e la sostenibilità da sola spiega il 19% del totale. Nel 2019, il numero di contratti di attivazione prevista dalle imprese che riguardano i green jobs è pari a circa 521.747 unità, corrispondenti alla domanda di posizioni professionali il cui lavoro è finalizzato in modo diretto alla produzione di beni e servizi green o a ridurre l'impatto ambientale dei cicli produttivi. Il dato di flusso è superiore rispetto a quanto riscontrato nel precedente rapporto, in cui il valore era di 473.500 unità.

La domanda di green jobs si differenzia per un più elevato livello dei titoli di studio richiesti: nel 35,2% dei casi è richiesto un livello di istruzione universitario, a fronte di un valore del 9,8% rilevato per le altre figure professionali. Le conoscenze assumono quindi nel caso della green economy una maggiore centralità. Ciò trova conferma anche nella maggiore esigenza di formazione interna ed esterna rilevata (44,6% contro 36,4%). Dalle professionalità green le imprese si aspettano non solo formazione più elevata, ma anche una esperienza specifica nella professione, richiesta per il 32,3% dei contratti per green jobs previsti in entrata, contro il 17,7% delle altre figure, laddove è sostanzialmente indifferente tra green e non green l'esperienza nel settore. Si conferma anche per il 2019 il fatto che queste figure si caratterizzano anzitutto per una maggiore stabilità contrattuale: le assunzioni a tempo indeterminato sono oltre il 49,2% nel caso dei green jobs, quando nel resto delle altre figure tale quota scende a 25,7%. Ciò detto, è sempre molto accentuata per i green jobs la difficoltà di reperimento, che arriva al 41,1% per essi, contro 24,5% nel caso delle professioni non green. In parte tale fenomeno sembra essere anche il risultato delle maggiori aspettative che le imprese hanno rispetto ai green jobs, nell'ambito dei quali è fondamentale trovare un mix di preparazione di base, competenza ed esperienza. Guardando infine alle singole competenze trasversali, si verifica come queste siano ritenute dalle imprese molto importanti in maniera sistematicamente più frequente nel caso di contratti relativi a green jobs. La flessibilità e all'adattamento sono attitudini ritenute molto importanti per il 77,4% dei nuovi contratti relativi a green jobs, contro il 61,2% caratteristico delle altre figure professionali. Un'altra competenza richiesta in modo marcato nel caso dei green jobs è la capacità di lavorare in gruppo (66,5% contro 48,7%). Al terzo posto per importanza si colloca la capacità di risolvere problemi (63,3% contro 35,7%), assieme alla capacità di lavorare in autonomia (59,0% contro 37,9%). Infine, per circa il 47,5% delle professioni "verdi" programmate in entrata è importante il possesso della capacità comunicativa scritta e orale in italiano (contro 34,4% rilevato per i nuovi contratti non green), ma uno spread si rileva anche per la capacità comunicativa scritta e orale in lingue straniere (28,3% contro 15,6%).

Geografia dei green jobs

La Lombardia è la regione che concentra il maggior numero di contratti di green jobs 2019, con più di 137 mila contratti, corrispondenti al 26,3% del totale nazionale. Segue in classifica l'Emilia-Romagna, con 64 mila contratti di green jobs (11,8% del totale Italia) e quindi il Lazio (51 mila contratti, 9,8%). Al quarto posto si colloca il Veneto, con quasi 46 mila contratti (8,8%), seguito dal Piemonte (39 mila contratti, 7,5%). Nel Sud la prima regione è la Campania, che occupa il sesto posto, e in ciu si superano i 38 mila contratti green (7,3%). Passando al dato dell'incidenza di contratti relativi a green jobs la cui attivazione è prevista dalle imprese nel 2019 sul totale, il Nord Ovest presenta la quota più elevata (13,6%), seguito dal Centro (11,1%) e quindi dal Nord-Est (10,7%) e dal Mezzogiorno (9,4%). Tra le regioni spicca nuovamente la Lombardia, che quindi è leader anche per specializzazione green dei contratti (14,3%), oltre che per valore assoluto, cui segue il Piemonte (13,0%) e quindi l'Emilia-Romagna (12,7%). Nella classifica seguono il Lazio e il Veneto (regioni caratterizzate entrambe da una quota pari a 11,3%) e la prima regione del Sud, la Basilicata, con 11,2%. Scendendo nel dettaglio dei dati provinciali, la graduatoria per numerosità assoluta di nuovi contratti per green jobs riflette sostanzialmente i risultati osservati su scala regionale. La classifica vede al primo posto Milano, con 74 mila contratti relativi a green jobs la cui attivazione è prevista dalle imprese nel 2019: il 14,2% del totale nazionale. Segue nella lista Roma, dove la richiesta di green jobs raggiunge quasi 52 mila nuove attivazioni, in grande incremento rispetto a quanto riscontrato nel presente rapporto, tanto che la quota sul totale Italia è passata da 7,9% all'attuale 10,1%. Al terzo posto si colloca Torino, con quasi 25 mila nuovi contratti (4,7%) e al quarto Napoli, che sfiora il dato dei 24 mila contratti. Nella top ten delle province si trovano anche Brescia, Bergamo Bologna, Verona Bari e Padova, dove la domanda di green jobs supera sempre le 10.mila unità. Se si guarda all'incidenza di figure professionali green previste nei nuovi contratti sul totale 2019, si ritrovano nella graduatoria, molte delle province evidenziate per dati assoluti. Su tutte emerge nuovamente Milano, che con una quota di contratti green pari a 16,6% è in testa anche a questa seconda classifica. Allo stesso modo, valori elevati dell'indicatore si riscontrano anche da altre province di rilievo per presenza assoluta di contratti, come Bergamo (15,1%), Torino (14,8%), Monza e della Brianza (14,6%), Modena (13,7%), Treviso (13,6%) e Roma (13,4%).

Green jobs come leva per l'innovazione e la competitività

L'analisi della distribuzione dei nuovi contratti relativi a green jobs la cui attivazione è prevista dalle imprese nel 2019 per dipendenti per area aziendale, adottando la distinzione tra figure green e altre figure professionali, conferma il legame tra green economy e innovazione, e quindi competitività. Dei nuovi contratti per dipendenti previsti nell'area progettazione e ricerca e sviluppo, infatti, oltre i due terzi (66,4%) sono green jobs. Rilevante la presenza di green jobs anche nelle funzioni tecniche (48,2%) e in una strategica come quella del marketing e comunicazione (34,5%); ben più alta rispetto alla media (pari al 10,4), anche la presenza di figure "verdi" nell'area direzionale (23,9%). A tal proposito è interessante osservare anche come tra le entrate previste di green jobs sia più frequente l'immissione di nuove competenze e profili professionali capaci di incentivare nuovi percorsi di sviluppo, funzionali al potenziamento della competitività futura. Tra le figure green che le imprese hanno programmato di assumere attraverso nuovi contratti nel 2019, difatti, il 21,5% sono figure non in sostituzione e non presenti nell'azienda (il valore relativo alle altre figure professionali è pari a 17,8%).

Alcune professioni a maggiore sviluppo di competenze green

Dal 2017, sempre attraverso il Sistema Excelsior, è stato possibile misurare quanto le competenze verdi siano richieste dal mercato del lavoro. Non specificatamente "green jobs" in senso stretto, ma l'attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale che le imprese ricercano nei futuri nuovi occupati. Dopo le cosiddette "soft skill", come la capacità di problem solving, l'attitudine al lavoro di gruppo, all'autonomia, alla flessibilità e all'adattabilità ecc., la competenza green si posiziona stabilmente prima della capacità comunicative scritte e orali in lingua italiana e di quelle straniere e persino prima delle competenze digitali e della conoscenza degli strumenti per la comunicazione visiva e multimediale. Secondo i dati 2018 la competenza green è considerata necessaria per svolgere la propria professione per il 78,8% dei 4,5 milioni di entrate programmate dalle imprese, cioè 3,6 milioni di posizioni; nel 2017 erano 3,1 milioni, ovvero il 76,8% su 4 milioni di entrate previste, vale a dire che in un solo anno si è registrato un incremento sia in termini percentuali che assoluti, con quasi mezzo milione di entrate previste in più. Andando a vedere i numeri delle professioni per le quali queste competenze sono considerate importanti ad un livello medio-alto, anche qui si registra un incremento: nel 2018 per il 38,5% del totale, vale a dire 1.752.000 posizioni, il grado di importanza di questa competenza è

considerato elevato, mentre nel 2017 era il 36,8% equivalente a 1.506.690 unità: vale a dire quasi 250mila in più nel 2018. A chi è richiesta prevalentemente questa attitudine green? Considerando che in generale è richiesta a tutti, quelli per i quali sembra praticamente indispensabile sono tutti i gruppi di livello alto e di livello intermedio (dai dirigenti agli operai specializzati) per i quali la percentuale non scende mai al di sotto dell'80%. Ed è del 76% solo per i conduttori di impianti e del 73% per le professioni non qualificate. Entrando più nel dettaglio de gruppi ai primo posti troviamo i tecnici della produzione e preparazione alimentare (77%), gli ingegneri elettronici e in telecomunicazioni (73%), gli ingegneri civili (70%), i tecnici meccanici (65%), gli installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti (59,4%), tecnici della gestione dei cantieri edili (58,8%), specialisti in contabilità e problemi finanziari (57,3%), esperti legali in imprese o enti pubblici (56,5%), tecnici della sicurezza sul lavoro (55,9%) e meccanici e montatori di apparecchi termici idraulici e di condizionamento (55,7%).

Quest'articolo è un estratto di GreenItaly 2019, il decimo rapporto della Fondazione Symbola e di Unioncamere promosso in collaborazione con Conai, Ecopneus e Novamont, con la partnership di Si.Camera e Ecocerved e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Nell'ultimo anno sono cresciute le emissioni di CO2 nel mondo, ma non in Europa (e in Italia)

Nel nostro Paese però i gas serra praticamente non calano dal 2014: senza una politica industriale adeguata la transizione ecologica è ferma

[28 Ottobre 2019]

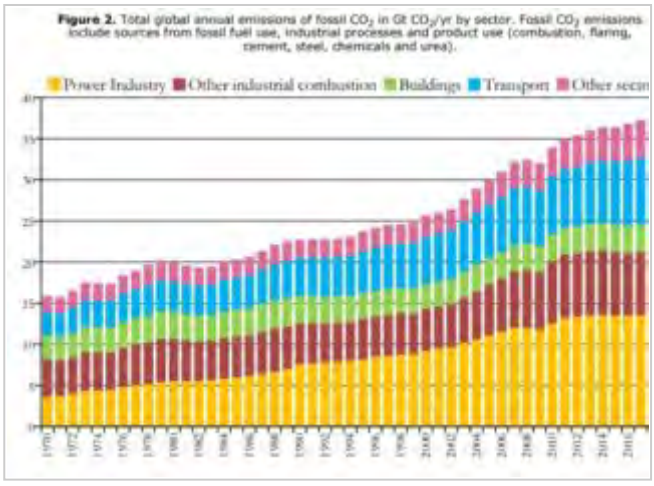

Le emissioni di CO2 legate all'utilizzo dei combustibili fossili continuano ad aumentare, a livello globale ma non in Europa (e neanche in Italia): è quanto emerge dal report *Fossil CO2 & GHG emissions for all world countries*, aggiornato dal Centro comune di ricerca (Jrc) dell'Unione europea con i dati relativi al 2018. Un documento che di fatto allarga la forbice tra gli obiettivi che i governi del mondo si sono dati firmando l'Accordo su clima di Parigi e quanto finora è stato messo in campo per raggiungerli: nel 2018 infatti le emissioni antropogeniche di CO2 sono cresciute dell'1,9% a livello globale rispetto al 2017, arrivando a quota 37,9 Gt.

La Cina, gli Usa, l'India, l'Ue, la Russia e il Giappone valgono da soli il 67,5% di queste emissioni, e solo in Ue e Giappone si è registrato un calo – rispettivamente del -1,9% e del -1,7% – nel corso dell'ultimo anno. In questo contesto l'Italia, che vale il 10% delle emissioni di CO2 europee (al terzo posto dopo Germania e Regno Unito), ha fatto meglio delle media Ue con un calo nelle emissioni di anidride carbonica da fonti fossili pari al -3,3% nel 2018.

Di fatto, le serie storiche messe in fila dal Jrc mostrano come solo l'Ue e la Russia siano tra le principali economie industrializzate che hanno tagliato significativamente le proprie emissioni di gas serra negli ultimi decenni: quelle europee ad esempio sono calate del 21,6% rispetto al 1990, mentre in Usa e in Giappone nello stesso periodo sono cresciute del 4-5%, per non parlare di Cina e India dove oggi sono rispettivamente 3,7 e 3,4 volte superiori rispetto a trent'anni fa a seguito della rapida industrializzazione in corso.

Il percorso intrapreso in questi decenni dall'Europa, pur con tutte le sue lacune, è oggi in grado di mostrare che più basse emissioni di CO2 sono compatibili con una più alta qualità della vita (le emissioni pro capite nell'Ue sono già oggi inferiori a quelle della Cina e metà di quelle statunitensi), ma adesso è necessario tornare a rafforzare quest'avanguardia per dare all'Europa un'identità e un modello di sviluppo adeguati da perseguire.

Gli attuali obiettivi climatici dell'Ue impongono al Vecchio continente di tagliare le proprie emissioni di gas serra rispetto al 1990 di almeno il 40% entro i prossimi 10 anni, mentre al momento siamo fermi al -21,6%; guardando al 2050 il target è quello ancora più ambizioso della neutralità climatica, nei confronti del quale il ritardo è ad oggi imbarazzante. Nonostante le emissioni di CO2 siano calate nel 2018 europeo il trend rimane debole quando non altalenante, dato che solo l'anno precedente erano aumentate.

Un problema che attanaglia anche l'Italia, tanto più che l'Ispra prevede nell'anno in corso un nuovo incremento delle emissioni: «Nel secondo trimestre del 2019 – dettaglia al proposito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un incremento rispetto all'anno precedente, pari allo 0,8% a fronte di una diminuzione del Pil pari a -0,1% rispetto all'anno precedente. Si verifica un disaccoppiamento tra l'andamento delle emissioni e la tendenza dell'indice economico, non troppo confortante perché a un decremento del Pil è associato un incremento delle emissioni di gas serra».

Piccole oscillazioni annuali a parte nel nostro Paese le emissioni di gas serra «praticamente non calano dal 2014», per dirla con l'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi, mentre per tornare a farle diminuire servirebbe una politica industriale adeguata che sappia indirizzare quantità e qualità dello sviluppo economico. Il famoso "Green new deal" annunciato da ultimo dal Governo in carica, ma che ancora non si vede.

L. A.

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Vaia, un anno dopo. Coldiretti: 6 abeti su 10 ancora a terra

Lunedì 28 Ottobre 2019, 15:00

Al danno ambientale, con la perdita di un ecosistema prezioso, si aggiunge quello economico con ripercussioni su filiera del legno e turismo. Intanto grazie al crowdfounding sono stati adottati 16.500 alberi che verranno piantati nei boschi di Veneto, Friuli e Trentino

Alla vigilia dell'anniversario della tempesta Vaia **Coldiretti** fa il punto della situazione e afferma che **sei alberi su dieci (il 60%) sono ancora a terra** ad un anno dalla tempesta Vaia che, con piogge e raffiche di vento ha colpito il Nord Italia provocando la strage di circa 14 milioni di piante nelle foreste su una superficie di oltre 41mila ettari.

Ad essere abbattuti sono stati soprattutto **faggi ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto Adige, dal Veneto al Friuli Venezia Giulia** dove nelle montagne la mancanza di copertura vegetale lascia il campo libero a **frane e smottamenti** in caso di forti piogge senza dimenticare gli effetti sulla grande varietà di vegetali e sulla popolazione di mammiferi, uccelli e rettili che popolano i boschi.

Al danno ambientale si aggiunge quello economico con importanti **ripercussioni sull'intera filiera del legno e sul turismo** con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco, in aree spesso a **rischio spopolamento**. I proprietari pubblici e privati dei boschi distrutti stanno affrontando maggiori costi per la rimozione del legname e per il ripristino del bosco ma anche le conseguenti perdite per la svalutazione del prezzo del legname. A preoccupare è l'**insetto bostrico** (Ips typographus) che scava nelle cortecce e provoca la moria di interi boschi soprattutto di abete rosso. Numerose le azioni di solidarietà messe in campo da Coldiretti a sostegno delle aree colpite dalla tempesta Vaia, dalla vendita per Natale delle punte degli alberi di abete danneggiate dalla tempesta alla realizzazione da parte di donne impresa Coldiretti **souvenir di legno** intagliati dagli alberi atterrati per finanziare con trentamila euro il rimboschimento ad Asiago, dall'iniziativa #adottaunalbero organizzata nelle scuole di Vicenza fino a quella "#comprabellunese" con la vendita dei prodotti della montagna delle aziende che hanno sofferto i danni.

Ed e' recentemente partito il progetto **"Lettera al prossimo" brano degli Eugenio in via di gioia** che diventa un'azione per creare tramite

un **crowdfunding la una foresta abbattuta dalla tempesta Vaia** in **Trentino** con la collaborazione di Coldiretti, Campagna Amica, Federforeste, Banca Etica, The Goodness Factory. Nelle aree colpite si sta facendo largo l'idea di gestire i territori con un vero e proprio piano regolatore verde che garantisca l'ambiente, valorizzi nuove attivita' agricole dove possibile e risponda alle esigenze di rifornimento della filiera sulla base delle quantità di legno che realmente sono necessarie, oltre a ripiantare varietà autoctone che meglio resistano alla violenza di eventi climatici sempre più estremi. Ma occorre intervenire anche sulla prevenzione favorendo la gestione dei terreni cosiddetti silenti, per i quali è difficile risalire ai proprietari o farli impegnare in una corretta gestione dei suoli. In questa fase le proposte che incentivano la ripresa tanto delle attività forestali quanto di quelle che promuovono l'acquisto e l'utilizzazione del materiale caduto o abbattuto vanno senza dubbio sostenute. Lo spazio per un rilancio della forestazione nazionale è enorme se si considera che l'Italia importa dall'estero più dell'80% del legno necessario ad alimentare l'industria del mobile, della carta o del riscaldamento per un importo di oltre 4 miliardi nel 2018. L'industria italiana del legno è la prima in Europa, ma con legname che arriva da altri Paesi vicini come Austria, Francia, Svizzera e Germania a dimostrazione di un grande potenziale economico inutilizzato, conclude la Coldiretti.

A questo proposito si inserisce un'altra iniziativa di riforestazione realizzata tramite crowdfunding, quella di **Etifor, spinoff dell'Università di Padova**. Sono **16.500** gli alberi adottati da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra **Veneto, Trentino e Friuli, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia** (che ha interessato anche la Lombardia) negli ultimi giorni dell'ottobre 2018. A distanza di un anno dal passaggio della perturbazione che ha distrutto 8,5 milioni di metri cubi di bosco, il ripristino delle zone boschive passa anche dai click di chi ha voluto dare un contributo attivo adottando un albero sul portale wownature.eu, realizzato da Etifor, per restituire e incrementare, dove possibile, la biodiversità dei territori. Tra gli alberi adottati online, quelli presi in carico 'offline' da aziende e amministrazioni locali attraverso Etifor e quelli che ricresceranno spontaneamente a seguito degli interventi di rigenerazione del terreno già effettuati, **è stata messa in moto la presenza entro il 2020 di**

50.000 nuove piante. "La risposta delle persone è stata magnifica - osserva Lucio Brotto, fondatore di Etifor - a dimostrazione del fatto che la foresta è un bene comune di cui si intende prendersi cura. Le opere di riforestazione con alberi adottati sono già cominciate nelle cinque aree di cui ci stiamo occupando e si intensificheranno nella primavera 2020". Oltre alla **Val di Sella**, dove sono stati già piantati 500 nuovi alberi, si può intervenire attivamente in **Val di Fiemme**, a **Feltre**,

a **Livinallongo** e a **Enego**scegliendo quale specie piantare e dove.

Red/cb
(Fonte: Ansa e Dire)

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

Maltempo in Sicilia: "avviate le procedure per lo stato di calamità naturale"

Lunedì 28 Ottobre 2019, 12:20

In particolare, nel settore sud-orientale - versante Stretto di Sicilia (Ispica) - le piogge di venerdì sera sono state particolarmente violente, con significativi quantitativi concentrati in poco tempo

"Le prime rilevazioni sulle piogge cadute nella Sicilia centro-sud orientale in questo fine settimana, ci dicono che si è trattata di una **situazione eccezionale** che in alcuni casi può verificarsi **ogni duecento anni**. La violenza delle precipitazioni con caratteristiche differenti nelle **diverse zone geografiche dell'isola** e la loro **concentrazione** in poco tempo, ha fatto il resto, causando notevoli danni in numerosi Comuni". Lo dichiara il capo della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, **Calogero Foti** sulla base delle rilevazioni prodotte dal servizio Rischio idraulico e idrogeologico del DRPC Sicilia.

In particolare, nel settore sud-orientale - versante Stretto di Sicilia (Ispica) - le piogge di venerdì sera sono state **particolarmente violente**, con significativi quantitativi **concentrati in poco tempo** (da 210 a 260 millimetri nell'arco di un'ora e mezza) e con **tempi di ritorno superiori ai duecento anni**. La pioggia caduta è pari a circa **3 volte la media mensile** del periodo (ottobre).

«Nella zona di Noto – dichiara **Giuseppe Basile**, responsabile del Servizio che ha elaborato i dati e redatto i relativi grafici - le piogge sono state **meno violente** (da 50 a 150 millimetri in un'ora) e con tempi di ritorno da 2 a 10 anni. Rispetto alla media mensile dello stesso periodo, i quantitativi caduti sono stati pari a circa una volta e mezzo. Due i picchi importanti: il primo alle ore 3.30, l'altro alle 22».

Nel settore orientale (Siracusa) le precipitazioni si sono distribuite **nell'arco di due giorni** (25 e 26) raggiungendo valori da 80 a 150 millimetri, con picchi di intensità da 45 a 75 millimetri in 3 ore e tempi di ritorno da 2 a 10 anni.

In **Sicilia centrale** (area di Ramacca) le precipitazioni registrate hanno raggiunto valori di **130 millimetri in circa venti ore**, con un picco significativo di 50 millimetri, tra l'1.30 e le 3.30 (ora solare) del 27

ottobre. La quantità complessiva di pioggia è pari a circa **una volta e mezza la media del periodo**, il tempo di ritorno di tale evento è tra 2 e 10 anni.

“Il Governo regionale, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, è stato **costantemente presente** sui luoghi in cui si sono verificate le condizioni di **maltempo** con una presenza costante sia all’interno dell’Unità di crisi presso la prefettura di Ragusa che all’interno dei COC (centri di coordinamento comunali)", dichiara **Calogero Foti**. "Già ieri, su indicazione del presidente della Regione **Musumeci**, abbiamo avviato una prima fase di ricognizione dei danni ai fini del riconoscimento dello **stato di calamità naturale**”.

red/gp

(Fonte: Protezione Civile Sicilia)

Trento è la città più "green" d'Italia

Bolzano stabile al terzo posto nella classifica del Sole 24 Ore

Redazione ANSA BOLZANO 28 ottobre 2019 17:59

Con un punteggio di 81,20%, calcolato su 18 parametri monitorati da Legambiente e Ambiente Italia, Trento sale per la 1 volta al vertice della **classifica** sulle città più 'green' d'Italia grazie al miglioramento nella qualità dell'aria, nell'utilizzo di trasporti pubblici e nell'attenzione alla mobilità ciclabile.

Lo certifica la classifica sull'Ecosistema Urbano, sesta tappa di avvicinamento all'indagine sulla Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore che quest'anno celebra i 30 anni dell'iniziativa.

Cinque le macro categorie: qualità dell'aria, rete idrica, mobilità, ambiente e rifiuti. Bolzano, con un punteggio del 76,40%, rimane invece stabile al terzo posto, come nel 2018. Al secondo posto Mantova, al quarto troviamo Pordenone e al quinto Parma.

Nella prima metà della classifica si trovano città grandi come Bologna (13), Firenze (24), Perugia (26) e pure Milano, che però perde nove posizioni e occupa il 32 posto, oppure Comuni del Sud come Cosenza (14) e Teramo (28).

Tutte le città in classifica

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ciclone Vaia, adottati 16.500 alberi da piantare nelle aree colpite

La riforestazione realizzata in crowdfunding da Etifor, scelte le specie

Redazione ANSA MILANO 28 ottobre 2019 10:46

MILANO - Sono 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra Veneto, Trentino e Friuli, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia (che ha interessato anche la Lombardia) negli ultimi giorni dell'ottobre 2018. A distanza di un anno dal passaggio della perturbazione che ha distrutto 8,5 milioni di metri cubi di bosco, il ripristino delle zone boschive passa anche dai click di chi ha voluto dare un contributo attivo adottando un albero sul portale wownature.eu, realizzato dallo spin-off dell' Università di Padova, Etifor, per restituire e incrementare, dove possibile, la biodiversità dei territori.

Tra gli alberi adottati online, quelli presi in carico 'offline' da aziende e amministrazioni locali attraverso Etifor e quelli che ricresceranno spontaneamente a seguito degli interventi di rigenerazione del terreno già effettuati, è stata messa in moto la presenza entro il 2020 di 50.000 nuove piante.

"La risposta delle persone è stata magnifica - osserva Lucio Brotto, fondatore di Etifor - a dimostrazione del fatto che la foresta è un bene comune di cui si intende prendersi cura. Le opere di riforestazione con alberi adottati sono già cominciate nelle cinque aree di cui ci stiamo occupando e si intensificheranno nella primavera 2020". Oltre alla Val di Sella, dove sono stati già piantati 500 nuovi alberi, si può intervenire attivamente in Val di Fiemme, a Feltre, a Livinallongo e a Enego scegliendo quale specie piantare e dove.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Trento, Mantova, Bolzano sul podio delle città più "green" d'Italia

Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia. Ultima Catania, male Palermo, Roma e Torino, con acqua e rifiuti

28 ottobre 2019

ROMA - Trento prima, poi Mantova, Bolzano, Pordenone e Parma sono le 5 città in testa alla classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata oggi sul Sole 24 Ore. In coda alla classifica, chiusa da Catania, Siracusa e Vibo Valentia (queste ultime per mancanza di dati aggiornati), si trovano alcuni grandi centri urbani come Palermo (100/esimo posto) Napoli e Roma (89/esimo), Torino (88/esimo), Bari (87/esimo), sui quali pesano fattori come il traffico, i rifiuti, l'acqua.

Un "tema particolarmente importante in questo momento storico" - sottolinea una nota - con il governo Conte-bis che ha messo il "Green new deal" tra le proprie priorità e le nuove generazioni, chi in piazza durante i Fridays for future e chi iscrivendosi a facoltà come Agraria o Ingegneria ambientale, che dimostrano di essere molto sensibili al tema. Mantova, regina nel 2018, cede lo scettro a Trento che sale per la prima volta al vertice della classifica sulle città più 'green' d'Italia grazie al miglioramento nella qualità dell'aria, nell'utilizzo di trasporti pubblici e nell'attenzione alla mobilità ciclabile.

La classifica sull'Ecosistema Urbano, sesta tappa di avvicinamento all'indagine sulla Qualità della vita 2019 del Sole 24 Ore che quest'anno celebra i 30 anni dell'iniziativa, impiega 18 parametri divisi in cinque macro categorie: qualità dell'aria, rete idrica, mobilità, ambiente e rifiuti. Gli indicatori spaziano dal numero di alberi all'offerta del trasporto pubblico, dalla concentrazione di PM10 nell'aria alla dispersione della rete idrica, fino allo spazio occupato dalle piste ciclabili.

Nella prima metà della classifica si trovano, infatti, città grandi come Bologna (13esima), Firenze (24), Perugia (26) e pure Milano, che però perde nove posizioni e occupa il 32esimo posto, oppure Comuni del Sud come Cosenza (14) e Teramo (28), a confermare che la regola che l'Italia del buon ecosistema urbano è principalmente l'Italia che fa bene e spende bene le sue risorse, che si evolve e pianifica le trasformazioni future.

Dall'analisi dei dati, che verranno presentati a Mantova, emerge "un'Italia dinamica, attenta alle nuove scelte urbanistiche, ai servizi di mobilità, alla progressiva restituzione di vie e piazze ai cittadini, all'impegno contro lo spreco alimentare, alla crescita degli spazi naturali; ma una lettura d'insieme delle aree urbane restituisce emergenze, criticità e troppe performance ambientali scadenti o pessime, a cominciare dall'allarme smog o dal ciclo dei rifiuti. Un'Italia in cui migliora la qualità dell'aria, nel complesso, e si riducono i consumi d'acqua".

Riforestazione in crowdfunding, 16.500 alberi adottati nelle aree della tempesta Vaia

Pagati da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra Veneto, Trentino e Friuli, nelle zone colpite dalla forte perturbazione che ha distrutto 8,5 milioni di metri cubi di bosco nell'ottobre 2018. Scelte le specie

28 ottobre 2019

MILANO - A fine ottobre 2018 una tempesta distrusse 8,5 milioni di metri cubi di bosco nel nord Italia. Oggi sono ben 16.500 gli alberi adottati in crowdfunding da cittadini, istituzioni e privati di tutta Italia perché vengano piantati tra Veneto, Trentino e Friuli, nelle aree colpite dalla tempesta Vaia (che ha interessato anche la Lombardia). A distanza di un anno dal passaggio della perturbazione, il ripristino delle zone boschive passa anche dai click di chi ha voluto dare un contributo attivo adottando un albero sul portale wownature.eu, realizzato dallo spin-off dell'Università di Padova, Etifor, per restituire e incrementare, dove possibile, la biodiversità dei territori.

Tra gli alberi adottati online, quelli presi in carico offline da aziende e amministrazioni locali attraverso Etifor e quelli che ricresceranno spontaneamente a seguito degli interventi di rigenerazione del terreno già effettuati, è stata messa in moto la presenza entro il 2020 di 50.000 nuove piante. "La risposta delle persone è stata magnifica - osserva Lucio Brotto, fondatore di Etifor - a dimostrazione del fatto che la foresta è un bene comune di cui si intende prendersi cura. Le opere di riforestazione con alberi adottati sono già cominciate nelle cinque aree di cui ci stiamo occupando e si intensificheranno nella primavera 2020". Oltre alla Val di Sella, dove sono stati già piantati 500 nuovi alberi, si può intervenire attivamente in Val di Fiemme, a Feltre, a Livinallongo e a Enego scegliendo quale specie piantare e dove.

conoscere GEOLOGIA

Il ruolo del geologo nella valutazione del Rischio Radon

Salvatore Candila 28 Ottobre 2019

A Fisciano (Salerno) un convegno organizzato dall'Ordine dei Geologi della Campania sulla normativa e sulle metodologie di misurazione del radon in ambiente confinato.

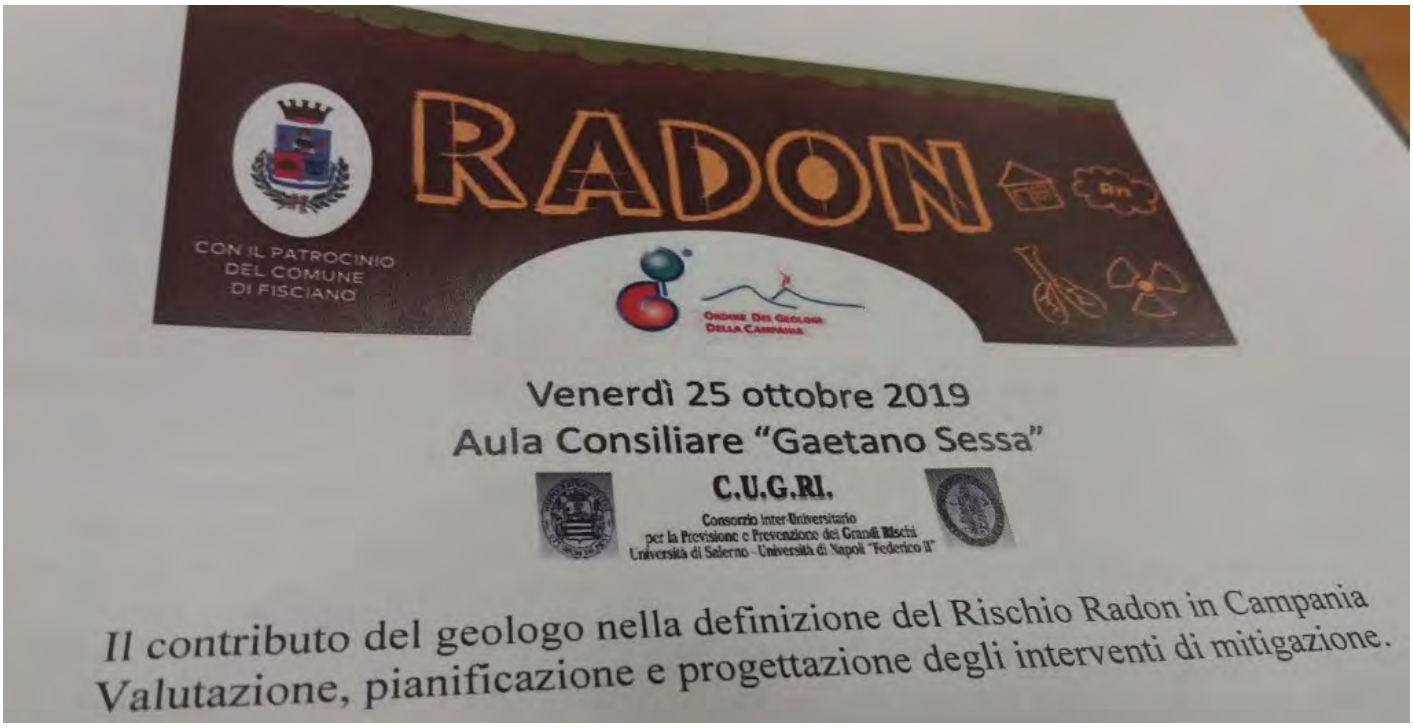

Convegno sul ruolo del geologo sul rischio Radon del 25 ottobre 2019

Il 25 ottobre 2019, presso la Sala Consiliare del Comune di Fisciano, Salerno, si è tenuto un convegno organizzato dall'Ordine dei Geologi della Campania sulla normativa e sulle metodologie di misurazione del radon in ambiente confinato, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 13 del 8 luglio 2019 della Regione Campania.

Comune di Fisciano – Sala del convegno gremita di geologi durante il seminario sul rischio Radon

Presentazione del Convegno

A fare gli onori di casa è stata la dr.ssa Maria Grazia Farina, Vicesindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Salute; ha introdotto i lavori il dr. geol. Domenico Sessa, Consigliere dell'Ordine dei Geologi della Campania.

dr.ssa Maria Grazia Farina, Vicesindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Salute, all'apertura del convegno sul Radon

Ha poi svolto la sua relazione il dr. geol. Egidio Grasso, Presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania, che ha illustrato alla gremita sala le iniziative in essere, volte alla formazione ed alla informazione scientifica e legislativa dei geologi.

A seguire ha preso la parola il dr. geol. Francesco Russo, Consigliere dell'EPAP, che si è soffermato in particolare sulla necessità e conoscenza puntuale dei siti inquinati presenti in tutto il territorio nazionale, onde procedere ad idonee bonifiche con il qualificato supporto dei geologi.

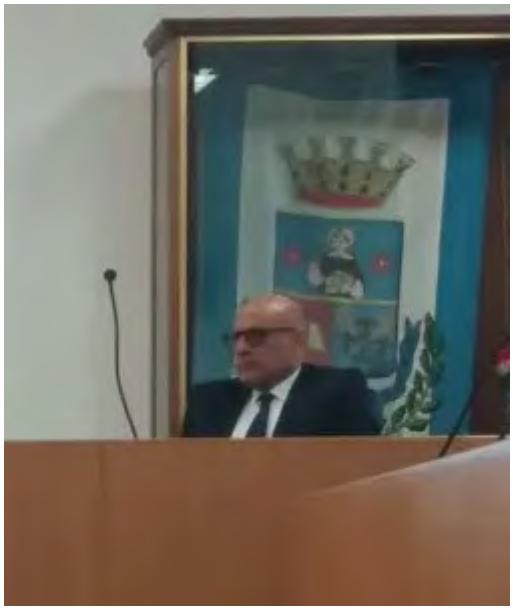

dr. geol. Francesco Russo,
presente al convegno sul Radon

Illustrazione scientifica

Il prof. Geol. Domenico Guida di UNISA ha coinvolto la platea in una interessante disquisizione sui metodi di misurazione del Radon e delle attuali iniziative pilota per una più corretta e reale valutazione del rischio radon, sia in ottemperanza alle leggi regionali che alle norme nazionali e sovranazionali.

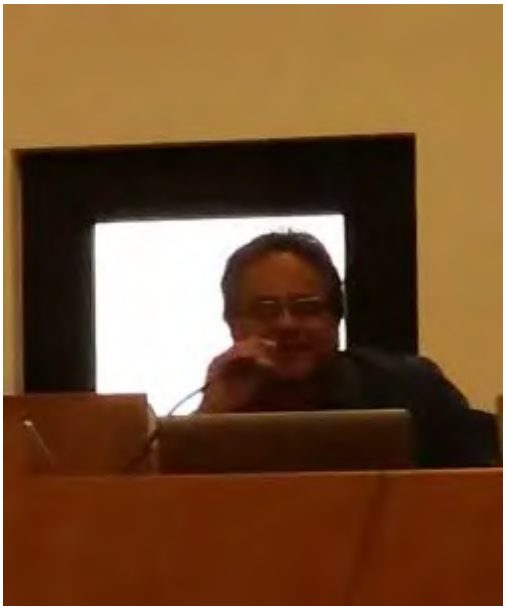

Prof. Domenico Guida – UNISA,
durante il suo intervento sulla
valutazione del rischio Radon

In questo contesto il prof. Guida ha ribadito che soltanto un approccio di tipo geologico, unito a quello radio-protezionistico possono contribuire esaustivamente alla valutazione del rischio radon perché le competenze del geologo e del fisico da sole non sono sufficienti a definire il rischio.

A valle di tale valutazione vi è poi, nel caso di una indicazione superiore ai limiti prescritti, dell’approccio più squisitamente ingegneristico per la bonifica del sito.

A seguire il dr. fisico Guido Guerracchio della ARPAC ha poi riferito che a valle della pubblicazione della legge regionale 13/2019 sono in corso studi di approfondimento per emanare le Linee Guida alla legge citata, pur in vigenza della stessa.

Il prof. Michele Guida, Fisico di UNISA, ha poi riferito sui principi fisici della emanazione di particelle α da parte dell'isotopo ^{222}Rn del radon e di altri elementi quali il Thoron ed il Potassio 40 e del loro effetto sulla fisiologia umana.

Prof. Michele Guida – UNISA,durante il suo intervento sulla valutazione del rischio Radon

Infine l'ing. ambientale Simona Mancini, di UNISA, ha spiegato ai presenti della potenziale pericolosità degli elementi radioattivi che possono essere inglobati nei materiali da costruzione (pozzolana, tufo, ecc.).

Questi sono quindi soggetti al rilascio radiazioni ionizzanti, potenzialmente pericolose per la salute umana.

Conclusioni

Concludendo il seminario l'ing. Albina Cuomo, di UNISA, ha relazionato i presenti sui casi di studio in corso, primo tra tutti la valutazione del rischio radon, con misure eseguite ad hoc, dell'edificio della Casa Comunale di Fisciano.

A questo punto si può dire che è stata aggiunta una qualificata informazione alle già vaste conoscenze dei geologi, che possono approcciarsi a questa materia con una maggiore cognizione di causa.

I geologi sono infatti ben consapevoli che il tema della radioprotezione sarà oggetto ora ed in futuro di possibili speculazioni da parte di soggetti non idonei, in presenza di una legislazione che alcuni potrebbero interpretare in modo distorto.

Al termine dell'incontro è emerso con chiarezza che il geologo può e deve essere il professionista preposto al vaglio del rischio radon, in piena sinergia con il fisico, esperto qualificato, per addivenire, insieme, alla sua valutazione finale.